

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. caratteristiche del richiedente (dimensione economica e strutturale dell'aggregazione, adesione dell'organizzazione di produttori a regimi di qualità riconosciuti, collegamento al sostegno previsto dagli artt. 16 (*Regimi di qualità dei prodotti agricoli e forestali*) e 29 (*Agricoltura Biologica*) del Reg. (UE) n. 1305/2013) –la dimensione privilegiata è precisata nel bando/criteri di selezione con una griglia di valutazione
2. caratteristiche aziendali/territoriali, OP e AOP situate in zone montane e svantaggiate della Regione, in aree parco regionali o nazionali,
3. caratteristiche tecnico-economiche del progetto. AOP/OP che promuovono pratiche rispettose del clima e dell'ambiente come, ad esempio l'utilizzo di macchinari ed attrezzature a basso impatto ambientale e/o a ridotto consumo energetico.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario degressivo ed erogato in rate annuali. Esso è calcolato sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente nei primi 5 anni successivi al riconoscimento. Nel primo anno di riferimento, il sostegno concesso nella misura massima del 10% del valore di produzione commercializzata, ove rilevabile dai dati contabili e di bilancio di esercizio, oppure dalla media dei valori annui delle produzioni commercializzate dei membri appartenenti alla organizzazione nei tre anni precedenti il riconoscimento per le organizzazioni di produttori agricoli.

In ogni caso l'aiuto non può superare l'importo di € 100.000,00 annui.

Negli anni successivi al primo il sostegno è decrescente secondo le seguenti percentuali (figura).

Nel caso che la domanda di sostegno alla Misura 09 sia effettuata successivamente al riconoscimento dell'aggregazione di produttori, il periodo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta del sostegno va sottratto dal periodo di impegno e dall'erogazione degli aiuti.

Pertanto una OP riconosciuta n. 2 anni prima della presentazione della domanda di sostegno percepirà l'aiuto per n. 3 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal beneficiario come riportato nella seconda tabella.

Una OP riconosciuta un anno prima della presentazione della domanda di sostegno. percepirà l'aiuto per n° 4 anni con la seguente percentuale di aiuto sul VPC realizzato dal beneficiario come riportato nella terza tabella.

L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da parte dell'amministrazione regionale della corretta attuazione del piano aziendale presentato al momento della domanda di aiuto.

Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, l'autorità competente verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati.

<i>ANNO</i>	<i>Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario</i>
1°	10%
2°	8%
3°	6%
4°	4%
5°	2%

Figura: degressività del premio

Degressività del premio

<i>ANNO</i>	<i>Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario</i>
1°	6 %
2°	4 %
3°	2 %

tabella 2

<i>ANNO</i>	<i>Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario</i>
1°	8 %
2°	6 %
3°	4 %
4°	2 %

tabella 3

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

I rischi nell'implementazione della misura sono riferibili soprattutto a:

- R7 - selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
 - Selezione dei beneficiari così come indicati al paragrafo 8.2.9.3.1.4 ;
 - Beneficiari appartenenti alla categoria di PMI (Piccole Medie Imprese);
 - Presenza di un Piano aziendale (Business Plain) – Finalità del piano indicate al paragrafo 1 dell'art. 27 del Reg. UE n. 1305/2013;
 - Le AOP e OP richiedenti siano quelle non indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione;
 - Le AOP e le OP richiedenti siano non derivanti dalla fusione di preesistenti organizzazioni;
 - Evitare il rischio che i soci/membri delle associazioni e organizzazioni di produttori si spostino da

un gruppo all'altro per beneficiare due volte della stessa forma di sostegno;

- R8 - assenza di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione dei rischi possono essere:

M7 - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di ammissibilità e di selezione oggettivi e trasparenti definiti in una tabella ICO (Impegni, Criteri e Obblighi) inserita nel Sistema Informativo di VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale.

M 8 – L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è forfettario e negli anni successivi al primo è decrescente rispetto a quello determinato nel primo anno così come determinato nel paragrafo 8.2.9.3.1.8. (Importi e aliquote di sostegno)

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, con gli art. 154 e 156 rimanda il riconoscimento ufficiale rispettivamente delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni agli Stati membri. Ad

oggi in Italia, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori del settore elencato alla lettera (i) dell'art. 1 paragrafo 2 del suddetto regolamento (prodotti ortofrutticoli, parte IX) è riportata ai paragrafi n. 1 e 2 della parte A dell'Allegato al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9084 del 28/08/2014.

Per gli altri settori di prodotti elencati all'art. 1 paragrafo, 2 del suddetto regolamento, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori, è riportata dal Decreto Ministeriale MIPAF n. 387 del 03/febbraio/2016 per il riconoscimento delle OP Generali; e dal Decreto Ministeriale n. 86483 del 24/11/2014 per il riconoscimento delle AOP e OP nel settore “olio”.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione Verificabilità e controllabilità della tipologia di intervento

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le informazioni sono state redatte nella analoga sezione della tipologia di intervento

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Le informazioni sono state redatte nella analoga sezione della tipologia di intervento

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.10.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.28
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 – arrrtt. 7 - 8 – 9 – 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
- Regolamento UE 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 – Art. 7

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le misure agroambientali raggruppano, in un quadro programmatico unitario, operazioni a sostegno dei metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale per le quali, quindi, è richiesta l'adozione di tecniche specifiche, con caratteristiche particolari e differenziate da quelle definite dalla condizionalità o da altre norme cogenti o dalla pratica agricola usuale se più restrittiva, il cui rispetto è comunque assicurato da tutte le azioni.

La misura, quindi, contribuisce al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni correlati agli specifici elementi di forza e debolezza del sistema agricolo campano individuati nell'analisi Swot (tabella 1):

F13 salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale correlato alla ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette (s9) e al consistente patrimonio di biodiversità (s11) e di contro ad elementi di debolezza quali la presenza di fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico (w20) e di erosione genetica e declino della biodiversità in aree agricole (w43). A questo fabbisogno rispondono le tipologie d'intervento 10.1.1, 10.1.4, 10.1.5 e 10.2.1;

F14 tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale correlato alla ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette (s9), alla varietà e diversità di paesaggi agricoli e rurali (s12) e di contro ad elementi di debolezza quali la qualità delle acque (w24). a questo fabbisogno rispondono le tipologie d'intervento 10.1.4, 10.1.5 e la 10.2.1;

F16 ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica correlato ad un elemento di debolezza quali la qualità delle acque (w24). A questo fabbisogno risponde la tipologia d'intervento 10.1.1 e 10.1.3;

F17 ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo correlato all'elemento di debolezza quale il ricorso a pratiche colturali non sostenibili che agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica (w26). a questo fabbisogno risponde la tipologia d'intervento 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3;

F18 prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico correlato ad un elemento di debolezza (w31) alta percentuale di superfici esposte a rischio erosione. a questo fabbisogno risponde la tipologia d'intervento 10.1.2;

F21 ridurre le emissioni di ghg da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio correlato all'elemento di debolezza w22, aumento emissioni metanogene in agricoltura, e w26, pratiche colturali non sostenibili agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica. A questo fabbisogno rispondono le tipologie d'intervento 10.1.2 e 10.1.3.

La misura intende promuovere la diffusione di pratiche colturali agricole sostenibili con impegni aggiuntivi a quelli già previsti nella condizionalità andando oltre quelle che sono le buone pratiche agricole ordinarie e conservare nel patrimonio produttivo agricolo regionale tutte le risorse naturali che il processo di intensivizzazione dell'agricoltura e le dinamiche urbane mettono in pericolo.

In particolare, l'ampia affermazione di sistemi di agricoltura integrata consente, con la riduzione dei prodotti chimici di sintesi, il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali, in primo luogo acqua e suolo.

Processi produttivi, nei quali quota parte della SAU aziendale è destinata al mantenimento di infrastrutture verdi, intervengono favorevolmente sia nella costruzione di un paesaggio agrario di particolare pregio, con conseguenti esternalità positive per i territori rurali, sia nel garantire utili fonti di nutrimento e ricovero della fauna selvatica, sia riducendo la pressione dell'agricoltura sulle risorse naturali.

Non da meno l'adozione di processi produttivi improntati ad un più attento uso della risorsa suolo contribuisce al mantenimento della sostanza organica presente e alla conservazione di una adeguata struttura fisica, elemento essenziale per la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto.

Tale attività, tesa a privilegiare processi produttivi economicamente meno redditizi ma fondamentali per la tutela delle risorse naturali, è strettamente connessa alla conservazione e al recupero di razze e varietà in via di estinzione nonché di produzioni locali tipiche e tradizionali

Contributo diretto della Misura alle Priorità e alle Focus Area Tabella 2 (figura)

La misura contribuisce al perseguimento delle seguenti priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. UE 1305/2013:

4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico;

4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Contributo indiretto della misura ad altre priorità e Focus Area (tabella 3)

La misura nel suo complesso contribuisce indirettamente al perseguimento delle seguenti altre priorità e focus area:

5d - ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

5e - promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Per ogni tipologia d'intervento è stato individuato il contributo indiretto alle focus area

La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione.

In termini di innovazione, il sostegno a sistemi di produzione integrata o l'adozione di modelli più consapevoli di gestione e uso delle risorse naturali rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile, rispetto ai processi di intensivizzazione, che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando. Inoltre, la misura intende favorire la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone e/o minacciate di erosione genetica, anche per il loro riutilizzo in sistemi che hanno minori consumi delle risorse idriche, insieme al rafforzamento di azioni di circolazione delle informazioni e della conoscenza, coinvolgendo la ricerca, le istituzioni, gli operatori ed altri soggetti interessati a vario titolo.

In relazione all'ambiente, la misura contribuisce al migliore uso delle risorse naturali, al recupero e mantenimento di ecotipi animali e vegetali, al recupero del paesaggio rurale.

Per l'obiettivo trasversale clima, relativamente alla tematica della mitigazione dei cambiamenti climatici, la misura concorre alla diffusione di tecniche che accrescono la capacità di sequestro del carbonio nel suolo, sia mediante apporti di sostanza organica, sia riducendo le lavorazioni ed i rivoltamenti del terreno.

Gli interventi della presente misura, saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con D.P.C.M. del 10/04/2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 160 del 10/07/2013) e successivamente notificato alla UE il 24/03/2016 e approvato il 27/10/2016 dal Consiglio dei Ministri;

A questo fine nella Tabella 4 vengono evidenziati "gli elementi di incrocio tra tipologie di interventi e gli effetti prodotti in coerenza con la Direttiva Quadro Acque".

Le diverse tipologie di intervento, articolate nelle due sottomisure, che di seguito si vanno ad elencare, sono state strutturate per rispondere agli elementi di debolezza evidenziati nell'analisi swot del programma.

Con la presente misura si intende proseguire nell'attività e nell'azione di cambiamento nelle scelte aziendali verso sistemi produttivi sostenibili, già avviata con le precedenti programmazioni e in particolare con la misura 214 del PSR Campania 2007/2013 (tabella 5)

Fino al 2013, si stima che abbiano aderito alla misura 214 circa 7.800 aziende agricole, come specificato nella tabella a margine (Figura risultati della misura 214)

Si specifica inoltre che, rispetto alla passata programmazione e a seguito dell'approvazione del PAN con DM 22 gennaio 2014, con l'operazione 10.1.1 si sostengono gli impegni connessi alla produzione integrata volontaria, come definita dalla legge 3 febbraio 2011 n. 4, che istituisce il sistema nazionale di produzione integrata.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

Sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Le operazioni attivate sono le seguenti:

- Tipologia di intervento 10.1.1 Produzione integrata
- Tipologia di intervento 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza

organica

- Tipologia di intervento 10.1.3 Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi
- Tipologia di intervento 10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica
- Tipologia di intervento 10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono

Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

Le tipologie di intervento attivate riguardano:

- Tipologia di intervento 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità

Tabella 1 – contributo delle diverse tipologie d'intervento ai diversi fabbisogni

Tipologia di intervento	Fabbisogni individuati nell'analisi					
	F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale	F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale	F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica	F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo	F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico	F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio
10.1.1 Produzione integrata	X		X	X		
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica				X	X	X
10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi			X	X		X
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica	X	X				
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono	X	X				
10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità	X	X				

Tab 1

Tabella 2 – contributo diretto della misura alle priorità e F.A.

Tipologia di intervento	Priorità e Focus area a cui la misura contribuisce direttamente		
	4A	4B	4C
10.1.1 Produzione integrata		X	
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica			X
10.1.3 Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi		X	
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica	X		
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono	X		
10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità	X		

Tab 2

Tabella 3 – contributo indiretto delle tipologie d'intervento previste dalla misura alle priorità e F.A.

Tipologia di intervento	Contributo ad altre Priorità e Focus area				
	4A	4B	4C	5D	5E
10.1.1 Produzione integrata	X		X		
10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica	X	X			X
10.1.3 Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi	X		X	X	
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica		X			
10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono		X			

Tab 3

Tabella 4 – elementi di incrocio tra tipologie di intervento ed effetti prodotti in coerenza con la DQA

Tipologia di intervento	Azione	Ridurre gli input chimici fertilizzanti e pesticidi	Migliorare la qualità dei suoli agricoli	Preservare le risorse idriche superficiali e profonde	Ridurre l'inquinamento da nitrati	Salvaguardare gli elementi caratteristici delle pratiche agricole tradizionali
Produzione integrata		X	X	X	X	
Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica	Apporti di matrici organiche al terreno	X	X			
	Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, foraggiere a ciclo annuale e pascoli		X	X		
Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi		X				X

Tab 4

Tabella 5 – risultati della misura 214 ottenuti fino al 2013

Risultati della misura 214 ottenuti fino al 2013	
Aziende beneficiarie (n.)	7.822
SAU sotto impegno (ha)	101.457
(dati provvisori in corso di esecuzione del programma)	

Tab 5

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 10.1.1 Produzione integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4b: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si intende incentivare gli agricoltori all'applicazione dei metodi di produzione integrata volontaria, attraverso l'adozione dei "Disciplinari di produzione integrata" approvati dalla Regione Campania e conformi alle "Linee guida nazionali di produzione integrata", ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, che favoriscono in particolare un uso razionale dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura.

I disciplinari di produzione integrata sono norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nelle scelte dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti (punto A.7.3 del PAN) che vanno oltre quanto richiesto dalle attività minime di cui al Reg.UE 1307/2013 e dai requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno anche con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20% al massimo fermo restando la superficie complessiva del corpo sotto impegno, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (UE) 1306/2013.

Impegni previsti dalla tipologia d'intervento:

1.Fertilizzazione (Impegno remunerato): obbligo di effettuare l'analisi del terreno e di adottare un piano di concimazione aziendale per ciascuna zona omogenea individuata nel quale sono stabiliti i quantitativi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio basato sulle analisi chimico – fisiche del terreno, secondo quanto prescritto nella guida alla concimazione della regione Campania vigente, e gli eventuali frazionamenti nella distribuzione delle dosi di azoto secondo quanto previsto nei disciplinari specifici di coltura.

2. Difesa e diserbo (Impegno remunerato)

Rispetto delle “Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture” vigenti di cui ai disciplinari di produzione integrata con:

2.1 obbligo di giustificare i trattamenti sulla base di monitoraggi aziendali o delle soglie d'intervento riportate nei disciplinari della produzione integrata della regione Campania;

2.2 obbligo di utilizzare solo i principi attivi riportati dai disciplinari per ciascuna coltura. Sono esclusi, o fortemente limitati, i prodotti contenenti principi attivi classificati come pericolosi e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana.

3. Irrigazione (Impegno remunerato): determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi su dati pluviometrici o preferibilmente attraverso la redazione di bilanci irrigui.

4. Gestione suolo (Impegno remunerato)

registrazione puntuale delle attività aziendali (lavorazioni, semina ed altre operazioni di gestione del suolo, raccolta) per tutte le superfici sotto impegno:

4.1 negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite: - per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione; - per le colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;

4.2 negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione;

4.3 nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.

5. Avvicendamento culturale (Impegno remunerato): predisposizione del piano culturale presente nel registro delle operazioni colturali e di magazzino che dimostra il rispetto dei vincoli dell'avvicendamento culturale di cui ai “disciplinari di produzione integrata”. Inoltre, per gli impegni annuali: per le colture annuali, presentazione del piano di coltivazione annuale dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio: cioè, si effettua una coltura diversa da quella precedentemente raccolta sulla stessa superficie nel rispetto delle indicazioni dei disciplinari per garantire come livello minimo l'alternanza di una coltura miglioratrice ad una depauperante .

6. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino (Impegno remunerato): obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura ammessa per tutte le superfici sotto impegno. Le registrazioni riguardano: pratiche agronomiche, fertilizzazione, irrigazione, descrizione dei rilievi nei monitoraggi aziendali, trattamenti fitosanitari, scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti

fitosanitari.

7. Taratura strumentale delle macchine irroratrici (Impegno non remunerato): acquisizione di una certificazione volontaria di regolazione o taratura strumentale presso centri prova autorizzati dalla regione Campania per le macchine irroratrici a completamento delle operazioni di controllo funzionale obbligatorie; ai fini della verifica dell'impegno, per l'ammissibilità al pagamento, è considerata valida la taratura effettuata negli ultimi 5 anni

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni. A partire dal 2021, la durata degli impegni è annuale e ad essi non viene applicato l'articolo 47 del Reg. UE 1305/2013. In particolare, si prevede l'apertura di bandi per nuovi contratti, per periodi di impegno della durata di un anno. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Dlgs n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
- DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 “Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”.
- DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 15414 del 10.12.2013
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
- Legge n.4 del 3 febbraio 2011: istituzione del sistema nazionale di qualità produzione integrata

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013;

- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse sul territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell'azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone. Tali superfici rappresentano quelle minime affinché risulti percepibile l'obiettivo di ridurre la pressione negativa sulla risorsa acqua, attribuibile ai residui di prodotti fitosanitari ed ai fertilizzanti, insieme alla minore dispersione nell'aria di questi ultimi, conseguente al miglioramento delle modalità di distribuzione del fertilizzante stesso, come previsto nei disciplinari.
- dimostrino il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscano priorità di finanziamento:

- alle aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione di bacino idrografico;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per l'indirizzo produttivo dell'azienda nell'ambito territoriale di appartenenza, come indicato in tabella a margine della presente sezione. Vengono valutati anche i costi di transazione di cui all'art. 28 comma 6 del reg. (UE) n. 1305/2013. (tab 6)

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.1 sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 31 del reg. UE 1305/2013, e con gli altri pagamenti compensativi della misura 10. I pagamenti di cui alla presente tipologia di intervento non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la SAU sottoposta ad impegno per la misura 11. La presente tipologia di intervento è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. UE 1305/13. In caso di cumulabilità con le altre tipologie d'intervento della misura 10 è stato effettuato il calcolo in maniera combinata al fine di escludere eventuali sovrapposizioni nella remunerazione degli impegni (tab 7).

La quantificazione economica emergente dalla cumulabilità della tipologia d'intervento 10.1.1 con le altre tipologie d'intervento è inserita nel paragrafo corrispondente delle altre tipologie.

Per gli impegni annuali, sono confermati gli importi delle tabelle che si applicano agli impegni quinquennali.

Tabella n. 6 - tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.1 (con la specifica dell'applicazione di riduzioni, nel limite dei massimali previsti dalla normativa comunitaria all'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013)

Gruppo di colture	Tutte le macroaree €/ha	macroaree A e B €/ha	macroaree C e D €/ha
olivo	394		
vite	727		
fruttiferi maggiori		777	730
fruttiferi minori		900*	632
ortive		461	228
officinali	286		
cerealicole	128		
industriali	600*		
foraggere	186		
floricole	600*		
IV gamma	334		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

tab 6

Tabella 7– schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento

	tipologia 10.1.2.1a	tipologia 10.1.2.1b	tipologia 10.1.2.2	tipologia 10.1.3.1	tipologia 10.1.3.2	tipologia 10.1.4
tipologia 10.1.1	X	X	X	X	X	X

tab 7

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8).

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);

- Registrazione di tutte le operazioni contenute nei DPI (M9);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9);
- Presenza delle analisi del terreno (M9);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento (M8).

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.1.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.9.4.1. Avvicendamento colturale

8.2.10.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo del piano colturale contenuto nel Registro delle operazioni colturali
- confronto tra i piani colturali dei diversi anni

8.2.10.3.1.9.4.2. Difesa e diserbo:

8.2.10.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Controllo delle registrazioni inerenti i trattamenti fitosanitari nel Registro delle operazioni colturali

- verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti utilizzati per la difesa e il diserbo di cui al Registro delle operazioni colturali.
- verifica delle fatture di acquisto .
- ispezione del magazzino per le scorte rimanenti.
- qualora nel Registro delle operazioni colturali siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, questa deve essere annotata con la registrazione dei parametri relativi (campionamenti, catture, condizioni climatiche). Quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (ad es. trappole), sarà verificata la presenza di tali dispositivi.
- verifica nel Registro delle operazioni colturali, oltre all'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi.

8.2.10.3.1.9.4.3. Fertilizzazione

8.2.10.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni inerenti la fertilizzazione nel Registro delle operazioni colturali;
- verifica della presenza delle analisi del suolo;
- verifica della rispondenza del piano di concimazione ai criteri riportati nel disciplinari;
- verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti di cui al Registro delle operazioni colturali;
- verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti.

8.2.10.3.1.9.4.4. Gestione suolo

8.2.10.3.1.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni, per la parte inerente la gestione del suolo, nel Registro delle operazioni colturali
- controllo in loco con sopralluoghi anche speditivi nei periodi in cui vengono ordinariamente effettuate le

lavorazioni

- l'esistenza dell'inerbimento permanente può essere controllato in situ

8.2.10.3.1.9.4.5. Irrigazione

8.2.10.3.1.9.4.5.1. Metodi di verifica degli impegni

controllo delle registrazioni inerenti gli interventi irrigui nel Registro delle operazioni colturali oppure, nel caso di adesione a servizi telematici di consulenza all'irrigazione, presenza delle stampe della pagina di risposta del servizio

- il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato.

8.2.10.3.1.9.4.6. Taratura strumentale delle macchine irroratrici

8.2.10.3.1.9.4.6.1. Metodi di verifica degli impegni

- verifica della presenza della certificazione volontaria attestante la taratura strumentale effettuata presso il centro prova autorizzato.

8.2.10.3.1.9.4.7. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.10.3.1.9.4.7.1. Metodi di verifica degli impegni

verifica della completezza, accuratezza e veridicità dei dati riportati nel Registro delle operazioni colturali e delle schede di magazzino

- Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.1” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.10.1. (impegni agro-climatico ambientali) e successivi.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Fertilizzazione: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno sono riferiti ai minori costi derivanti dal ridotto uso di fertilizzanti e dai maggiori oneri connessi al rispetto degli obblighi di frazionamento delle concimazioni di cui ai disciplinari per la produzione integrata. In relazione al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto il rispetto della pertinente pratica greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non determina nessun aumento dei costi aggiuntivi tra gli elementi di calcolo riferito all'impegno di cui si tratta.

Difesa e diserbo: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno, sono riferiti ai maggiori costi derivanti per l'uso di prodotti fitosanitari classificati per minore tossicità. Rispetto alle norme di condizionalità, CGO10 e CGO4, l'impegno va oltre la norma perché è l'adesione volontaria ai disciplinari di produzione integrata volontaria, come previsto dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), e i maggiori costi sono valutati rispetto alla difesa integrata obbligatoria come definita nel PAN. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non

determinano aumenti dei costi aggiuntivi per operazioni di difesa delle colture.

Irrigazione: i parametri per la valutazione della compensazione per questo impegno, sono riferiti ai minori costi derivanti dal minor uso di acqua e dai maggiori oneri connessi alla tenuta delle registrazioni aggiuntive. Rispetto alle norme di condizionalità, BCAA 2, l'impegno va oltre la norma perché è l'adesione volontaria ai disciplinari di produzione integrata, come previsto dal PAN, e i maggiori costi sono stati computati rispetto alla difesa integrata obbligatoria come definita nel PAN. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Gestione suolo: rispetto alle norme di condizionalità, BCAA 2, l'impegno previsto va oltre tale norma. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi per le registrazioni aggiuntive ed inseriti nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Avvicendamento culturale: per la compensazione di questo impegno, sono previsti solo i costi di redazione del piano culturale. L'impegno va oltre le norme di condizionalità. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni.

Tenuta del registro aziendale: Le norme di condizionalità relative all'impegno fanno riferimento alle registrazioni obbligatorie previste dal CGO 4. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi alle registrazioni aggiuntive ed inseriti nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per la tenuta delle registrazioni e non afferiscono a questo impegno.

Taratura strumentale delle macchine irroratrici: non sussistono norme di condizionalità relative all'impegno. I costi riconosciuti sono afferenti ai maggiori oneri connessi all'effettuazione delle operazioni di taratura presso i centri autorizzati. Tale costo è stato ripartito sui 5 anni d'impegno quale quota annuale di compensazione e inserita nei costi di transazione. Non sussiste il rischio di DF in quanto le pratiche greening non riguardano le operazioni di taratura delle macchine irroratrici e pertanto non afferiscono a questo impegno.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento *"Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione"* allegato al presente programma.

8.2.10.3.1.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.10.1.1. Avvicendamento culturale

8.2.10.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nella Condizionalità non vi sono obblighi pertinenti a tale impegno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le successioni

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di registrazione delle successioni

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno

8.2.10.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori sono tenuti all'obbligo di diversificazione delle colture previsto dal greening. L'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.2. Difesa e diserbo:

8.2.10.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO10-Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Impegni vigenti:

A. Registrazione degli interventi fitosanitari (registro dei trattamenti)

B. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;

C. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Inoltre, per le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari per uso professionale c'è l'obbligo di disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

CGO4 -Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti

generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Obblighi vigenti:

-Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari;

-Corretto uso dei prodotti fitosanitari;

-Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute umana effettuata sulle piante e sui prodotti vegetali;

-Manipolazione corretta.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Rispetto del requisito minimo fitofarmaci - Impegno b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;

Impegno c) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dal CGO10;

Impegno d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22.01.2014;

Impegno e) disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2.3 del PAN);

Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse i dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio;

Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture;
Materiale informativo e/o materiali per l'applicazione di difesa integrata.

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera b del DM 1420 del 26.02.2015: limitare la diffusione delle infestanti.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

Non è pertinente per tale impegno

8.2.10.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2.3 del PAN)

Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse i dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio

Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture

Materiale informativo e/o materiali per l'applicazione di difesa integrata.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.3. Fertilizzazione

8.2.10.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione regionale, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;

B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

In particolare:

Per le zone ordinarie

- obblighi relativi esclusivamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti (amministrativi, di stoccaggio e rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti zootecnici pari a 340 kg/ettaro/anno)

Per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola:

- obblighi relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei concimi (amministrativi; di stoccaggio; piano di concimazione; rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno; rispetto dei massimali di azoto per coltura).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Difesa integrata obbligatoria (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e punto A.7.2 del PAN) - utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone

condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii).

Non è pertinente per tale impegno

8.2.10.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli agricoltori ricorrono all'utilizzo di fertilizzante senza il ricorso alle analisi del terreno, sulla base delle asportazioni e delle rese massime attese per ogni specifica coltura. Ai fini della determinazione dell'impegno sono stati considerati ordinari gli obblighi relativi alla predisposizione del piano di concimazione previsti per le zvn

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.4. Gestione suolo

8.2.10.3.1.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA4 – Copertura minima del suolo. Impegno b) si deve assicurare una copertura vegetale o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo nell'intervallo di tempo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso

BCAA5 -Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione: Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati: a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. La distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni; b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati; c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le lavorazioni

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di registrazione delle lavorazioni
--

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative a questo impegno

8.2.10.3.1.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti. Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline
--

8.2.10.3.1.10.1.5. Irrigazione

8.2.10.3.1.10.1.5.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa

vigente.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'irrigazione

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di irrigazione

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii).

Non è pertinente per tale impegno

8.2.10.3.1.10.1.5.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano l'irrigazione sulla base di valutazioni empiriche sullo stato della coltura e con volumi di adacquamento utilizzati di consuetudine

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.6. Taratura strumentale delle macchine irroratrici

8.2.10.3.1.10.1.6.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non sussistono obblighi specifici di condizionalità rispetto a questo impegno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015. Lettera a). ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

È eseguito il controllo dell'efficienza delle macchine in conformità a quanto previsto al punto A.3.6 del DM del 22 gennaio 2014

Attività minime

Non sussistono obblighi specifici rispetto a questo impegno

8.2.10.3.1.10.1.6.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori eseguono la regolazione e manutenzione periodica delle attrezzature, per mantenerle in efficienza (controllo funzionale obbligatorio), diverso dalla taratura volontaria effettuata presso centri autorizzati.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.1.10.1.7. Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.10.3.1.10.1.7.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nella Condizionalità non vi sono obblighi pertinenti a tale impegno

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le operazioni colturali

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente la registrazione cronologica dei trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno

8.2.10.3.1.10.1.7.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.2. 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A

4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

La riduzione della sostanza organica dei suoli costituisce una minaccia per la fertilità e la produttività degli stessi.

La presente tipologia di intervento è articolata in due azioni:

azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli;

Entrambe le azioni intendono incentivare pratiche agronomiche volte alla conservazione e all'incremento della sostanza organica dei terreni agricoli attraverso l'apporto di matrici organiche e di tecniche agronomiche conservative.

Ai fini del presente tipologia d'intervento si intendono per matrici organiche ammendanti e letami, mentre per quanto attiene le tecniche agronomiche conservative dei suoli si fa riferimento alla semina su sodo, alla non lavorazione e alla lavorazione minima.

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno con solo una parte della superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Le superfici a pagamento per l'azione 10.1.2.2 possono variare di anno in anno del 20% al massimo nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 1306/2013.

Azione 10.1.2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

Impegni previsti dell'azione 10.1.2.1

1) apporto di ammendanti commerciali (ammendante compostato verde/ammendante compostato misto) individuati tra quelli elencati nell'Allegato 2 del D.Lgvo 75/2010 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88" (impegno remunerato):

1a) distribuire nell'arco di 5 anni una quantità di ammendante uguale o superiore a 12,5 t di sostanza secca/ettaro che corrisponde a un minimo 2,5 t s.s/ha/anno. Per gli impegni annuali, distribuire entro l'anno una quantità di ammendante uguale o superiore a 2,5 t s.s/ha/anno;

1b) frazionare l'apporto di ammendante negli anni, secondo il piano di spandimento allegato alla domanda di aiuto, e aggiornato nelle conferme annuali, per almeno n. 3 apporti in 5 anni, di cui il primo entro il primo anno dell'impegno, il secondo entro il terzo anno ed il terzo entro il quinto anno. Per impegni annuali, frazionare l'apporto di ammendante secondo il piano di spandimento allegato alla domanda di aiuto, che prevede almeno uno spandimento annuale;

1c) rispettare, nelle distribuzioni annuali, i limiti previsti nei disciplinari di produzione integrata in rapporto al tenore di sostanza organica del suolo;

1d) conservare per il periodo di impegno le fatture comprovanti l'acquisto di ammendanti;

1e) eseguire le analisi del terreno (impegno non remunerato) relative alla tessitura e al carbonio organico, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento, metterne a disposizione i dati e conservare i certificati per tutto il periodo dell'impegno. Per gli impegni annuali, vi è l'obbligo di effettuare l'analisi del terreno, se non si dispone di un'analisi aggiornata secondo quanto previsto dalla Guida alla concimazione regionale;

1f) compilare il registro delle operazioni colturali.

2) Apporto di letame: impegno volontario aggiuntivo, con l'esclusione delle aziende zootecniche, per l'utilizzo nelle pratiche di fertilizzazione del letame come definito all'art. 2, comma 1, lettera e) della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012 in attuazione del d.lgs 152/2006 e del DM del 7 aprile 2006 (impegno remunerato)

2a) soddisfare il fabbisogno di azoto delle colture, calcolato sulla base delle asportazioni, con almeno il 50% di azoto proveniente da letami (di provenienza biologica nelle aziende che aderiscono ai sistemi di controllo per l'agricoltura biologica)

2b) conservare per il periodo di impegno il Documento di trasporto (DDT) attestante la movimentazione del letame;

2c) eseguire l'analisi del terreno relativa all'azoto totale, all'inizio dell'impegno, di supporto al piano di spandimento metterne a disposizione i dati e conservare i certificati per almeno 5 anni. Per gli impegni annuali, vi è l'obbligo di effettuare l'analisi del terreno, (impegno non remunerato) se non si dispone di un'analisi aggiornata secondo quanto previsto dalla Guida alla concimazione regionale;

Si specifica che trattasi di letame maturo proveniente esclusivamente da allevamenti che impiegano la lettiera, fatta esclusione dei seguenti materiali assimilati ai letami: lettiera esausta degli allevamenti avicunicoli; deiezioni di avicunicoli, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali; le frazioni palabili risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici; i letami, i liquami e/o i materiali ad esso assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni e riguarda la SAU aziendale oggetto dei pagamenti compensativi previsti dalla tipologia di intervento. A partire dal 2021, la durata degli

impegni è annuale e ad essi non viene applicato l'art.47 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare, si prevede l'apertura di bandi per nuovi contratti, per periodi di impegno della durata di un anno. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

Azione 10.1.2.2 Tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

Impegni previsti dell'azione 10.1.2.2

1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli (impegno remunerato)

1a) effettuare la semina su sodo o con minima lavorazione, oppure effettuare la "lavorazione a bande (strip till);

1b) mantenimento in campo dei residui colturali senza interrimento e asportazione con l'applicazione di lavorazioni molto ridotte effettuate con attrezzature abbinate alle seminatrici, che favoriscano la miscelazione dei residui colturali nei primissimi centimetri del suolo,; è consentito il pascolo;

1c) allegare alla domanda di aiuto il piano colturale annuale dal quale si evince che sulle superfici oggetto di impegno non si pratica il ristoppio: non si effettua cioè la successione della stessa coltura praticata nell'anno precedente;

1d) aggiornamento annuale del piano colturale;

1e) Registrazione delle pratiche colturali.

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni e riguarda la SAU aziendale oggetto dei pagamenti compensativi previsti dalla tipologia di intervento. A partire dal 2021, la durata degli impegni è annuale e ad essi non viene applicato l'art.47 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare, si prevede l'apertura di bandi per nuovi contratti, per periodi di impegno della durata di un anno. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ettaro/anno).

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 2001/81/EC relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
- Directive 2008/50/EC relativa alla qualità dell'aria;
- DGR Campania 167/2006 che approva il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria (PRRMQA) e ss.mm.ii
- DGR n. 771/2012 "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di

allevamento di cui all'art. 112 del Dlgs 152/2006 delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del Dlgs 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, in attuazione dell'art. 3 della L.R del 22 novembre 2010, n. 14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola.

- DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l'elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 15414 del 10.12.2013.
- D.Lgs 75/2010 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013

- Associazioni di agricoltori;

- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

Per l'azione 10.1.2.1 sono escluse le aziende zootecniche.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell'azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo

8.1.

- Per l'azione 10.1.2.1 non sono ammissibili gli allevamenti.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento al perseguimento di obiettivi di tutela ambientale in aree ad agricoltura intensiva e semi intensiva:

- aziende ricadenti nelle Macroaree B e C;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà (tab. 8 - tab. 9)

L'Azione 10.1.2.1 è cumulabile con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

L'Azione 10.1.2.2 è cumulabile con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

Per la valutazione dei pagamenti compensativi della tipologia 10.1.2 con le misure cumulabili, tutti i calcoli sono stati effettuati in maniera combinata (tab. 10 che riporta schema di cumulabilità e relativi importi all'interno della misura 10)

Anche in presenza di cumulabilità con le tipologie di intervento e azioni della misura 10 il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

La presente tipologia di intervento è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all'articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

Per gli impegni annuali, i pagamenti compensativi dell'azione 10.1.2.2, che corrispondono alla metodologia adottata per la loro determinazione e verifica, sono indicati nella tabella specifica 10-b1, prevedendo un unico livello di compensazione per i seminativi in rotazione.

Tabella 8 – importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.2.1

Azione 10.1.2.1 a (Spandimento ammendante compostato commerciale) €/ha	Azione 10.1.2.1 b – Supplemento impegno volontario aggiuntivo (Spandimento letame) €/ha
78	65

Tab 8

Tabella 9 – importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.2.2

Gruppo di colture	Impegno “Semina su sodo” €/ha	Impegno “lavorazione a bande” €/ha
cerealicole	162	101
foraggere	468	370

Tab 9

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti
10 a)

	tipologia 10.1.1	tipologia 11.1.1	tipologia 11.2.1
tipologia 10.1.2.1	X	X	X
tipologia 10.1.2.2	X	X	X

Tab 10 a)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti
10 b)

	Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.1			Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.2
Gruppo di colture	Tutte le macroaree	Macroarea A/B	Macroarea C/D	Tutte le macroaree
olivo	459			
vite	792			
fruttiferi maggiori		842	795	
fruttiferi minori		900*	697	
ortive		526	293	
officinali	351			
cerealicole	193			229
industriali	600*			
foraggere	251			556
floricole	600*			
IV gamma	399			

*I pagamenti sono adeguati ai massimali previsti all'allegato II del Reg. UE 1305/2013

Tab 10 b)

Per gli impegni annuali - Pagamento compensativo della tipologia 10.1.2.2 - Semina su sodo		Per gli impegni annuali - Pagamento compensativo della tipologia 10.1.2.2 – Lavorazione a bande e importo per la combinazione con la M11	Per gli impegni annuali - Pagamento compensativo della combinazione delle tipologie 10.1.2.2 e 10.1.1
Gruppo di colture	Tutte le <u>Macroaree</u>	Tutte le <u>Macroaree</u>	Tutte le <u>Macroaree</u>
Cerealicole/Foraggere	162	101	191

Tab 10 b1)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti
10 c)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.2.1 nella combinazione e con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.2.2 nella combinazione e con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.2.2
	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Macroaree C e D	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree
olivo	65	887				
vite	65	965				
fruttiferi maggiori	65		965	965		
fruttiferi minori	65		965	965		
ortive	65		665	665		
officinali	65	665				
cerealicole	65	465			101	501
industriali	65	665				
Foraggiere escluso pascolo	65	519			370	824

Tab 10 c)

Tabella 10 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione dei pagamenti
10 d)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.2.1 nella combinazione e con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.2.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.2.2 nella combinazione e con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.2.2
	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Tutte le macroaree	Macroaree C e D		Tutte le macroaree
Olivo	65	664				
vite	65	965				
fruttiferi maggiori	65		965	965		
fruttiferi minori	65		965	965		
ortive	65		665	665		
officinali	65	665				
cerealicole	65	394			101	430
industriali	65	665				
Foraggiere escluso pascolo	65	424			370	729

Tab 10 d)

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Registrazione delle operazioni (M9);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9);
- Presenza delle analisi del terreno (per l'azione 10.1.2.1) (M9);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013, nel senso che la superficie sulla quale il beneficiario ha costituito un'area di interesse ecologico ai sensi dell'art. 46 del Reg. UE 1307/2013 non può ricevere il pagamento per la presente tipologia di intervento (M8).

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.2.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.9.4.1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

8.2.10.3.2.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni delle operazioni colturali e delle semine in un apposito registro;
- verifica della presenza in azienda di macchine adeguate al rispetto dell'impegno o in alternativa adeguata documentazione rilasciata dal prestatore di servizi che dimostri l'utilizzo di macchine idonee (contoterzista);
- verifica in campo della presenza dei residui delle colture precedenti e delle condizioni superficiali del

suolo non lavorato;

- verifica della presenza del piano colturale attestante il rispetto del vincolo del divieto di ristoppio.

8.2.10.3.2.9.4.2. Apporto di ammendanti

8.2.10.3.2.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni inerenti l'apporto di ammendanti al terreno in un apposito Registro
- presenza del piano di spandimento degli ammendanti commerciali e della sua conformità a quanto previsto dall'azione in relazione alle dosi e alle epoche di spandimento.
- verifica del rispetto dei limiti massimi di ammendanti previsti nei disciplinari di produzione
- verifica della presenza delle fatture di acquisto degli ammendanti
- verifica della presenza delle analisi del terreno

8.2.10.3.2.9.4.3. Apporto di letame

8.2.10.3.2.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo delle registrazioni degli apporti di letame nel registro delle utilizzazioni degli effluenti di allevamento DGR 771/2012
- verifica degli apporti di azoto da letame, riportati nel registro delle utilizzazioni degli effluenti di allevamento, rispetto al fabbisogno di azoto delle colture calcolato sulla base di un piano di concimazione semplificato
- presenza del piano di concimazione semplificato
- verifica della presenza dei documenti di trasporto attestanti la movimentazione dei letami

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.2” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.2.10.1 e successivi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Azione 10.1.2.1

1) Apporto di ammendanti commerciali. L'impegno è superiore alla BCAA6, che prevede pratiche per il non deterioramento della sostanza organica del suolo. I costi aggiuntivi presi in considerazione nel calcolo compensativo riguardano esclusivamente le spese per l'integrazione nel terreno degli ammendanti commerciali. Nel calcolo combinato con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 si è tenuto conto, dei maggiori oneri connessi all'obbligatorietà dell'analisi del terreno, di supporto al piano di spandimento, e della riduzione dei costi per il minore utilizzo di fertilizzanti. I maggiori oneri per le registrazioni aggiuntive nel registro delle operazioni colturali e piano di spandimento non sono stati considerati nel calcolo del pagamento compensativo. Rispetto al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto le pratiche greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per l'integrazione di ammendanti al terreno e non afferiscono a questo impegno.

2) Apporto di letame. L'impegno volontario aggiuntivo è attuabile solo da aziende non zootecniche, che rispettano il CGO1, in particolare i vincoli per l'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamenti e i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti (obblighi amministrativi, di stoccaggio, piano di concimazione, rispetto dei massimali di azoto per coltura) e registrano gli apporti del letame nel registro delle utilizzazioni previsto dalla normativa regionale (DGR 771/2012). L'impegno è superiore all'ordinarietà in quanto prevede una quantità minima di letame (metà del fabbisogno azotato delle colture) e il calcolo del pagamento compensativo riguarda le spese per lo spandimento. Nel calcolo combinato con la tipologia 10.1.1 e con la misura 11 si è tenuto conto, dei maggiori oneri connessi all'obbligatorietà dell'analisi del terreno, di supporto al piano di spandimento, e della riduzione dei costi per il minore utilizzo di fertilizzanti. Rispetto al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto le pratiche greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non determinano aumenti dei costi aggiuntivi per lo spandimento del letame e non afferiscono a questo impegno.

Azione 10.1.2.2

Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli. L'impegno prevede limitazioni alle operazioni al terreno, nel rispetto della BCAA4 e della BCAA6, che devono essere effettuate solo con operatrici specifiche (semina per la tecnica sod seeding) o con tecniche particolari (lavorazioni a bande). Nel calcolo compensativo è stato considerato il minor guadagno che si ottiene con le tecniche previste dall'impegno, al netto dei minori costi per operazioni colturali. Per l'impegno di non praticare il ristoppio, non è stata calcolata nessuna compensazione. Rispetto al rischio di doppio finanziamento esso non sussiste in quanto le pratiche greening, di cui all'articolo 43 del REG UE 1307/2013, non afferiscono all'impegno del "sod seeding" e del "minimum tillage", che riguardano ai limiti delle lavorazioni consentite e nessuna compensazione è stata calcolata per il divieto di ristoppio, né per il mantenimento in campo dei residui colturali, anche disponibili al pascolo. In caso di combinazione con impegni annuali della tipologia 10.1.1, l'Autorità di Gestione provvede a ridurre l'importo del pagamento, al fine di evitare sovrapposizione degli aiuti.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento *"Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione"* allegato al presente programma.

I calcoli sono stati effettuati conformemente all'articolo 11 paragrafi 1, 2 del regolamento (UE) n.808/2014

8.2.10.3.2.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.10.1.1. Adottare tecniche agronomiche conservative per la coltivazione di cereali, colture erbacee foraggere a ciclo annuale e pascoli

8.2.10.3.2.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA4: copertura minima del suolo impegno b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse, in assenza di sistemazioni ovvero fenomeni di soliflusso si deve assicurare una copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.

BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Impegno per questa BCAA è la corretta gestione dei residui colturali: per le superfici a seminativi, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità).

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non sono presenti ulteriori requisiti regionali o nazionali.

Attività minime

Mantenimento

Articolo 2 comma 1 lettera a) del DM prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ssmmii

Articolo 2 comma 2 lettera a) del DM 1420 del 26 febbraio 2015

Attività minima

Articolo 2 comma 1 lettera b del DM prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ssmmi

8.2.10.3.2.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà si effettuano tutte le lavorazioni finalizzate alle maggiori rese della coltura. L'impegno

proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.2.10.1.2. Apporto di ammendanti

8.2.10.3.2.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Impegno per questa BCAA è la corretta gestione dei residui colturali: per le superfici a seminativi, è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

D.Lgs 75/2010, ai sensi del Reg Cee 2003/2003 relativo ai concimi

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

8.2.10.3.2.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà l'uso degli ammendati è saltuario e non tiene conto di giusti intervalli di distribuzione per garantire l'obiettivo del mantenimento di una buona strutturazione del suolo per il contributo dato dalla presenza di sostanza organica. L'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.2.10.1.3. Apporto di letame

8.2.10.3.2.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Per le zone ordinarie obblighi relativi esclusivamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti (amministrativi, di stoccaggio; rispetto del massimale di azoto al campo pari a 340 kg/ettaro/anno).

Per le ZVN obblighi relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei concimi (amministrativi; di stoccaggio; piano di concimazione; rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno; rispetto dei massimali di azoto per coltura).

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e

all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

L'uso dei fanghi di depurazione e dei reflui oleari è vietato sulle superfici ove si effettua lo spandimento degli effluenti di allevamento, ai sensi della DGR 771/2012

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto ii):

art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

Attività minima (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punto iii)

8.2.10.3.2.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà l'uso del letame è limitato alle aziende zootecniche. L'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.3. 10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia d'intervento prevede tre azioni specifiche e separate:

azione 10.1.3.1: Gestione attiva di "infrastrutture verdi" realizzate con la tipologia di intervento 4.4.2;

azione 10.1.3.2: Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica.

azione 10.1.3.3: Azioni di tutela dell'habitat 6210

Essa concorre in maniera significativa al rispetto delle priorità trasversali del programma ambiente e cambiamento climatico per le motivazioni che verranno dettagliate di seguito, azione per azione; analoghe misure sono promosse e suggerite anche nelle misure di accompagnamento (azione A.6.1 del Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Con questa tipologia di intervento si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4b: migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno del 20 % al massimo, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013.

Gli impegni proposti con questa operazione sono volontari e non si sovrappongono con gli obblighi previsti all'articolo 30 del Regolamento UE 1305/2013.

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.1

1. Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2 (impegno remunerato)

1a) gestione senza input chimici di sintesi delle strutture verdi realizzate sulla SAU aziendale con la tipologia di intervento 4.4.2 (nel limite massimo del 10% e del 20% della SAU connessa all'impegno, rispettivamente per le colture arboree e per le colture annuali);

1b) L'agricoltore deve mantenere in buone condizioni strutturali, con almeno due operazioni annuali di manutenzione, i ciglionamenti e terrazzamenti;

1c) Per le fasce tampone: tagliare la fascia erbacea almeno due volte l'anno;

1d) Controllo della densità delle siepi, dei filari e dei boschetti. Regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari arboree e arbustive, nel rispetto del principio di "densità colma"; nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare superiore a 2 m.

2. Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali(impegno non remunerato)

2a) Registrazione di tutte le operazioni (manutenzione, potatura, sfalcio, scerbatura malerbe, ecc.) sul registro aziendale.

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.2

1 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale (impegno remunerato)

1a) Seminare in primavera colture a perdere su superficie a seminativo senza uso di fitofarmaci e di fertilizzanti, e possono riguardare l'intero appezzamento o fasce marginali agli appezzamenti della larghezza minima di 10 metri, nel limite del 20% della SAU aziendale a seminativi sotto impegno il che equivale a ridurre il fabbisogno di erbicidi, fitofarmaci e fertilizzanti di sintesi chimica e organici per le colture presenti sulle superfici connesse alle colture a perdere, pari al 20%. Inoltre, comunicare con un preavviso di almeno 10 giorni, la data dello sfalcio della coltura a perdere, che deve essere effettuato non prima del 15 marzo dell'anno successivo a quello della semina.

1b) Registrazione delle operazioni colturali.(impegno non remunerato)

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni. A partire dal 2021, la durata degli impegni è annuale e ad essi non viene applicato l'art.47 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare, si prevede l'apertura di bandi per nuovi contratti, per periodi di impegno della durata di un anno. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

Impegni previsti dell'azione 10.1.3.3

1.Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella rete natura 2000 caratterizzate dalla presenza dell'habitat 6210 (impegno remunerato)

1a) conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato

1b) la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda

1c) effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita

1d) mantenere in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,1 UBA a ettaro.

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (euro/ettaro/anno).

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I (condizionalità);
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento).
- DM del 10 marzo 2015 “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette
- DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un’importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell’ambiente.

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg. 1305/2013. . Esse sono state calcolate rispetto ai costi ordinari dell’azienda e gli impegni previsti vanno oltre la condizionalità

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale ai beneficiari che:

- solo per l’azione 3.1, hanno realizzato uno o più investimenti previsti nell’ambito della tipologia di operazione 4.4.2 della Sottomisura 4.4 “Creazione e/o ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario”;

- solo per l'azione 3.2 e 3.3 hanno superfici ricadenti nella rete Natura 2000;
- coltivano superficie minima, almeno per un gruppo di colture, pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 ha per le floricole, vite e limone per assicurare una maggiore efficacia ambientale;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1.

Per l'azione 3.3 l'ammissibilità al pagamento compensativo deve riguardare la superficie di un'intera particella catastale investita a colture cerealicole/foraggiere

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento:

- alle aziende ubicate in aree ricadenti in aree svantaggiate;
- alle aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione di bacino idrografico.

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (Titolo VI, Capo I del Reg. 1306/2013), dei pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (art.4, par.1, lett.c, punti ii) e iii) del Reg. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

Non vengono utilizzate le condizioni di equivalenza per l'inverdimento previste dall'Allegato IX del Reg. n.1307/2013.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.1 sono cumulabili con la tipologia di intervento 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.2 sono cumulabili con la tipologia di intervento 10.1.1 e con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

I pagamenti previsti dalla tipologia 10.1.3.3 sono cumulabili con la misura 11 ed il calcolo è stato effettuato

in maniera combinata.

Anche in presenza di cumulabilità con le tipologie di intervento e azioni della misura 10 il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

Tabella 11 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.1

Azione 10.1.3.1	Pagamento compensativo Tipologia 10.1.3.1 €/ha
Colture perenni (olivo, vite, fruttiferi maggiori, fruttiferi minori) (investimento non produttivi sul 10% della SAU)	77
Colture annuali (ortive, cerealicole, industriali, foraggere) (investimento non produttivi sul 20% della SAU)	211

Tab 11

Tabella 12 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.2

Azione 10.1.3.2	Pagamento compensativo Tipologia 10.1.3.2 €/ha
COLTURE CERALICOLE	127
FORAGGERE	250

Tab 12

Tabella 13 importi dei pagamenti compensativi per l'azione 10.1.3.3

Tipologia di intervento 10.1.3.3
€/ha
447

Tab 13

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

Tab 14.a)

	tipologia 10.1.1	tipologia 11.1.1	tipologia 11.2.1
tipologia 10.1.3.1	X	X	X
tipologia 10.1.3.2	X	X	X
tipologia 10.1.3.3		X	

Tab 14 a)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

Tab 14 b)

	Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.1			Pagamento compensativo tipologia 10.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.2
Gruppo di colture	Tutte le macroaree	Macroarea A/B	Macroarea C/D	Tutte le macroaree
olivo	471			
vite	804			
fruttiferi maggiori		854	807	
fruttiferi minori		900*	709	
ortive		600*	439	
cerealicole	339			255
industriali	600*			
foraggiere	397			436

*I pagamenti sono adeguati ai massimali previsti all'allegato II del Reg. UE 1305/2013

Tab 14 b)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

14c)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.3.1 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.3.2 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.2	Importo di cui alla tipologia 10.1.3.3 nella combinazione con la tipologia 11.1.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.1.1 combinato con la tipologia 10.1.3.3
		Tutte le macroaree	Macroaree A e B	Macroaree C e D		Tutte le macroaree		Tutte le macroaree
olivo	50	872						
vite	50	950						
fruttiferi maggiori	50		950	950				
fruttiferi minori	50		950	950				
ortive	70		670	670				
cerealicole	70	470			53	453		
industriali	70	670						
Foraggiere escluso pascolo	70	524			179	633		
Zootecnia biologica bovini (supplemento max conseguibile con max 2 UBA/ha)							447	650
Zootecnia biologica bufalini (supplemento max conseguibile con max 2 UBA/ha)							447	855

Tab 14 c)

Tabella 14 schema di cumulabilità fra le tipologie d'intervento e combinazione del pagamento

14d)

	Importo di cui alla tipologia 10.1.3.1 nella combinazione con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.3.1			Importo di cui alla tipologia 10.1.3.2 nella combinazione con la tipologia 11.2.1	Pagamento compensativo misura 11 tipologia 11.2.1 combinato con la tipologia 10.1.3.2
		Tutte le macroaree	Macroaree A e B	Macroaree C e D		Tutte le macroaree
olivo	50	649				
vite	50	950				
fruttiferi maggiori	50		950	950		
fruttiferi minori	50		950	950		
ortive	70		670	670		
cerealicole	70	399			53	382
industriali	70	670				
Foraggiere escluso pascolo	70	429			179	538

Tab 14 d)

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- difformità di superficie, tipo di coltura (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)

8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

- Registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Registrazione delle operazioni (M8)
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici relativi all'annualità del pagamento compensativo (M9)
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M5)
- Per i pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato un calcolo specifico per tener conto dei costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013 (M8)

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.3.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.9.4.1. 10.1.3.1 Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali

8.2.10.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Registrazione di tutte le operazioni colturali nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino.

8.2.10.3.3.9.4.2. 10.1.3.1 Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2

8.2.10.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo sul registro aziendale della riduzione nell'uso di input chimici (fertilizzanti, e prodotti

fitosanitari) nel limite massimo del 10% per le colture perenni e del 20% per le colture annuali rispetto ai limiti previsti dai disciplinari per la produzione integrata .

Controllo in campo delle operazioni di mantenimento dell'investimento non produttivo realizzato

8.2.10.3.3.9.4.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale

8.2.10.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

- controllo sul registro aziendale della riduzione nell'uso di input chimici (fertilizzanti, e prodotti fitosanitari) pari al 20% per la coltura presente sulla superficie a pagamento rispetto ai limiti previsti dai disciplinari per la produzione integrata
- Registrazione di tutte le operazioni colturali nel registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

8.2.10.3.3.9.4.4. 10.1.3.3 Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 con habitat 6210

8.2.10.3.3.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

- Verifica amministrativa sulle superfici;
- controlli in loco.

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella "M10 Tipologia 10.1.3" allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.3.10.1 e successivi (impegni agro-climatico-ambientali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per la tipologia

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Azione 10.1.3.1

Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2 - L'impegno riguarda strutture non produttive che occupano superfici oltre gli obblighi di cui alle attività minime e di mantenimento delle superfici, normate con il DM 23/11/2014, che impongono almeno un'operazione annuale ed alla BCAA1, che prevede la creazione ed il mantenimento delle fasce tampone lungo i corsi d'acqua, alla BCAA7 mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio e al CGO 2 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La valutazione dei pagamenti compensativi è stata effettuata considerando il minore reddito sulla SAU eccedenti gli impegni di baseline(fasce tampone). In merito all'applicazione del greening, per evitare il rischio di doppio finanziamento per la pratica EFA, il pagamento compensativo per le superfici sotto impegno, viene ridotto considerando escluso dal sostegno la superficie massima sulla quale un beneficiario può costituire un'EFA. Tanto premesso il pagamento che ne deriva è pari al mancato guadagno al netto delle operazioni aggiunti (mantenimento e cura della superficie

non produttiva) e non comprende costi per le ulteriori registrazioni.

Azione 10.1.3.2

Il riferimento alle norme di condizionalità è la BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Il pagamento compensativo è stato valutato come mancato reddito al netto dei minori costi per la sottrazione della superficie all'attività produttiva. In merito all'applicazione del greening, per evitare il rischio di doppio finanziamento per la pratica EFA, il pagamento compensativo per le superfici sotto impegno, ridotto considerando escluso dal sostegno la superficie massima sulla quale un beneficiario può costituire un'EFA. Tanto premesso il pagamento che ne deriva è pari al mancato guadagno al netto delle operazioni aggiunti (mantenimento e cura della superficie non produttiva) e non comprende costi per le ulteriori registrazioni.

Azione 10.1.3.3

L'impegno fa riferimento alla BCAA5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione e alla BCAA6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante. Il calcolo compensativo è stato effettuato considerando il mancato guadagno per la conversione in pascolo delle colture interessate (cerealicole e foraggere). Inoltre, tale impegno non si sovrappone alla pratica greening in quanto riguarda superfici ex seminativi che non rientrano tra le superfici investite a pascolo permanente al 2015.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento “*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*” allegato al presente programma.

8.2.10.3.3.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.10.1.1. 10.1.3.1 Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture verdi aziendali

8.2.10.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO4 Reg. (CEE) n.178/2002 del parlamento Europeo e del consiglio che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità Europa per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti relativi all'impegno di registrare le operazioni colturali.

--

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente la registrazione cronologica dei trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta.

Attività minime

Non si individuano attività agricole minime e/o mantenimenti di superficie agricole relative alla predisposizione della documentazione specifica per questo impegno.

8.2.10.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori effettuano solo le registrazioni dei trattamenti.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline.

8.2.10.3.3.10.1.2. 10.1.3.1 Mantenimento delle strutture non produttive realizzate nell'ambito della tipologia di intervento 4.4.2

8.2.10.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Costituzione/non eliminazione di fasce inerbite di larghezza pari a 5 metri, lungo i corsi d'acqua secondo le prescrizioni vigenti, sulle quali vige il divieto di fertilizzazione

CGO 2- Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7

BCAA 7 –Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 Fertilizzanti

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Sussiste, inoltre, il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1

Fitofarmaci

Impegno d) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22.01.2014;

Impegno e) disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno di gestire senza input chimici le strutture sotto impegno.

Attività minime

Mantenimento di una superficie agricola:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera a)

DM 1420 del 26.02.2015:

art. 2 paragrafo 2 lettera a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;

lettera c): mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali

Attività agricola minima

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale

DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali.

8.2.10.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

L'agricoltore ottempera agli obblighi del greening e rispetta la legislazione vigente.

Quindi l'impegno proposto non si sovrappone alla baseline

8.2.10.3.3.10.1.3. 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere nella SAU aziendale

8.2.10.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nell'allegato 7 del DM n. 180 del 23/01/2015 non si individuano requisiti minimi pertinenti .

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno

Attività minime

Attività agricola minima:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale e DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali

8.2.10.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori rispettano le pratiche greening, oltre ai pertinenti obblighi e, di consuetudine, non lasciano superfici con produzioni in campo senza raccoglierle o incorporarle al terreno. L'impegno proposto non si sovrappone alla *baseline*.

8.2.10.3.3.10.1.4. 10.1.3.3 Azioni di tutela nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 con habitat 6210

8.2.10.3.3.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione regionale, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

In particolare:

Per le zone ordinarie

- rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti zootecnici pari a 340 kg/ettaro/anno

Per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola:

- rispetto del massimale di azoto al campo da effluenti pari a 170 kg/ettaro/anno;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Nei terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi, realizzazione di solchi acquai temporanei

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente per questo impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non ci sono altri obblighi normativi specifici pertinenti all'impegno.

Attività minime

Attività agricola minima:

DM 6513 del 18/11/2014, art. 2 paragrafo 1 lettera b): almeno una pratica colturale annuale e DM 1420 del 26.02.2015, art. 3 paragrafi 1 e 2: superfici sulle quali vige l'obbligo: prati permanenti che soggiacciono a vincoli ambientali

8.2.10.3.3.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Gli agricoltori rispettano le pratiche greening, oltre ai pertinenti obblighi e, di consuetudine, non convertono le superfici a seminativi in pascolo.

L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

8.2.10.3.4. 10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Questa tipologia di intervento contribuisce direttamente alla focus area 4.a e in maniera trasversale alla 4.b.

L'analisi SWOT ha evidenziato che il ricco patrimonio di biodiversità vegetale della Regione Campania, caratterizzata nell'ambito della precedente programmazione PSR 2007-2013 (S11) è seriamente minacciato di erosione genetica e declino nelle aree agricole (W43).

La tipologia di intervento mira pertanto a favorire l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche autoctone attraverso la coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione di interesse per l'agricoltura campana negli areali d'origine, consapevoli che ciò è reso più efficace se si riattivano le relative filiere produttive.

Le risorse genetiche ammesse a sostegno sono le colture erbacee e quelle da frutto (escluso la vite) a rischio di estinzione indicate nei bandi e iscritte nel Repertorio regionale delle risorse genetiche istituito con il Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione di seguito denominato Regolamento per la tutela della biodiversità campana. Le risorse vegetali a rischio di estinzione attualmente iscritte al Repertorio sono quelle già individuate come tali nel precedente PSR 2007-2013 della Campania e caratterizzate dal punto di vista morfofisiologico nell'ambito della misura 214 azione f2 come evidenziato nell'analisi di contesto del PSR 2014-2020 della Regione Campania. Inoltre al Repertorio è attualmente inserita una risorsa genetica già iscritta come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agricole ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE. Il Repertorio potrà essere integrato con le altre risorse genetiche a rischio di estinzione caratterizzate nell'ambito della sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e comunque sottoposte alla valutazione della Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario istituita con il Regolamento per la tutela della biodiversità campana. Tali risorse sono riportate nel paragrafo 8.2.10.3.4.9.10 "informazioni specifiche della misura".

Le superfici a pagamento per gli impegni agroambientali possono variare di anno in anno nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e non oltre il 20%.

Impegni obbligatori (Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale)

Ai sensi dell'art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l'impegno è di 5 anni. A partire dal 2021, la durata degli impegni è annuale e ad essi non viene applicato l'art.47 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

In particolare, si prevede l'apertura di bandi per nuovi contratti, per periodi di impegno della durata di un anno. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale

Impegno	Descrizione dell'impegno	Significato ambientale ed agronomico
Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale previsto dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana	Utilizzo esclusivo durante l'impegno di varietà locali iscritte nel Repertorio regionale	Le varietà locali sono maggiormente adattate alle condizioni ambientali nelle quali si sono sviluppate e la loro reintroduzione a lungo andare crea maggiore adattamento ai cambiamenti climatici e conseguenti minori input richiesti dalla pianta in termini di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e minor apporto di acqua Sono caratterizzate da basse rese e standard qualitativi merceologici inferiori alle varietà convenzionali

Tabella 14 elenco degli impegni descrizione e significato agronomico e ambientale

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (euro/ettaro/anno).

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento UE n. 1306/2013 Titolo VI Condizionalità e allegato 2 dello stesso
- Regolamento UE n. 1307/2013
- Direttiva del Consiglio nn. 2008/62/CE e decreto legislativo nazionale n. 149 del 29/10/2009, di

attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

- Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.4.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole, considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 3 e 6 dell'articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario dell'aiuto deve dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1. Per i coltivatori custodi rinuncia al rimborso erogato nell'ambito della tipologia 10.2.1.

8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Per rafforzare l'efficacia ambientale dell'intervento, se del caso, saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento:

- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013, per favorire lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le varietà locali tradizionalmente riconosciute e in particolare per le sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5;
- alle aziende ubicate in aree protette/rete Natura 2000

8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti e valutati mediante il confronto fra i costi e i ricavi delle coltivazioni ordinarie e i costi e i ricavi delle risorse genetiche a rischio di estinzione oggetto di diffusione.

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

La presente tipologia di intervento non è cumulabile con la tipologia di intervento 10.2.1; è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020; è compatibile e cumulabile con la misura 11.

Azione 10.1.4: Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica (Tabella 15 – tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.4).

Nella combinazione della tipologia 10.1.4 con la tipologie dell'intervento 10.1.1, con cui è compatibile, i pagamenti compensativi sono cumulabili fino al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed il calcolo è stato effettuato in maniera combinata.

Tabella 15 – tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.4

Gruppi di specie	Solo tipologia 10.1.4 - Pagamento compensativo coltivazione convenzionale euro/ha	Tipologie cumulate 10.1.1 e 10.1.4 - Pagamento compensativo al netto degli aggravi calcolati per la coltivazione integrata euro/ha.	Calcolo cumulato misura 11 e tipologia 10.1.4 - Pagamento compensativo al netto degli aggravi calcolati per la coltivazione biologica
Fruttiferi	900	900	900
Ortive	600	600	600
Mais	600	600	600
Leguminose granella	da 558	475	475

Tabella 15 – tabella del pagamento compensativo per la tipologia 10.1.4

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

- mancato rispetto degli impegni (R5);
- difformità di superficie e del tipo di coltura soggette ad impegno (R6);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8a)
- rischio del doppio finanziamento con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (R8b);
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);

8.2.10.3.4.9.2. Misure di attenuazione

- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco, a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda(M5);
- Per le difformità relative all'estensione delle superfici, registrazione delle particelle oggetto di impegno nel SIGC (M6);
- Il calcolo dei pagamenti compensativi di cui alla presente tipologia di operazione è stato effettuato

escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato 9 del Reg. UE 1307/2013 (M8a);

- Il calcolo del pagamento compensativo di cui alla presente tipologia di intervento è stato effettuato tenendo conto delle minori performance produttive rispetto alle varietà convenzionali ed attualmente non vi è rischio di sovrapposizione con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (M8b);
- Attestazioni relative all'appartenenza delle varietà locali oggetto di impegno, alle varietà presenti nell'elenco riportato al paragrafo 8.2.10.3.4.10 (informazioni specifiche della misura) (M9).

8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.4.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.9.4.1. Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale

8.2.10.3.4.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Controlli in campo per verificare il rispetto all'appartenenza delle varietà locali oggetto di impegno, alle varietà iscritte nel Repertorio regionale;

controllo delle registrazioni delle operazioni colturali e delle semine in un apposito registro

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.4” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.4.10.1 e successivi (impegni agro-climatico-ambientali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia al paragrafo 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Elenco delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica sono elencate nelle figure che seguono:

Risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione					
FRUTTIFERI - ELENCO VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE					
MELO	ALBICOCCO		CILIEGIO	PESCO	SUSINO
Acquata	Abate	Portuallara	Antuono	Angelo marzocchella	Biancolella di Ottaviano
Agostinella rossa	Abatone	Presidente	Bologna	Bellella di Melito	Botta a muro bianca
Aitaniello	Acqua di Serino	Puscia	Campanarella	Ciccio Petrino	Coglie 'e piecuro nere
Ambrosio	Antonianoello	Puzo	Camponica	Lampetella	Core
Ananassa	Aronzo	Resina	Casanova	Picarella	Del Carmine
Arancio	Boccuccia Grossa	Russulella	Cavaliere	Rossa tardiva di Caiazzo	Di Spagna
Arito	Cafona III	San Francesco	Cervina	Zingara nera	Fele
Austegna	Campana	San Giorgio	Cornaioia		Fiaschetta
Austina	Cardinale	Sant'Antonio	Culacchia		Fiocco bianco
Canavone	Carpona	Scassulillo	Cuore		Genova giallo-verde
Cannamela	Cerasiello	Scecuagliella II	Della calce		Marchigiana
Cape 'e ciuccio	Cerasiello II	Schiavona	Don Vincenzo		Mbriaa
Carne	Cerasona	Scialò	Lattacci		Melella
Cerrata	Cristiana	Secondina	Limoncella		Occhio di bue
Chianella	Diavola	Setacciara	Maggioloella		Ottaianese
Cusanara	Don Aniello	Signora	Marfatana		Pannanorese
Del pozzo	Don Gaetano	Silvana	Melella		Pappagona gialla
Fierro	Fronne Fresche	Sonacampana	Montenero		Pappagona verde
Fragola	Giorgio 'a Cotena	Sorrentino	Mulegnana nera		Pezza rossa
Latte	Limoncella	Stella	Mulegnana riccia		Preta 'e zucchero
Lazzarola	Lisandrina	Stradona	Napoletana		Prunarina
Martina	Macona	Taviello	Paccona		Rachele
Melone	Maggese	Tre P	Pagliarella		Riardo
Morra	Magnalona	Vicario	Passaguai		Santa Maria
Paradiso	Mammana	Vicenzo 'e Maria	Patanara		Santa Paola
Parrocchiana	Montedoro	Zeppa 'e Sisco	Pomella		Scauratella
Prete	Monteruscello	Zeppona	Regina		Turcona
Re	Nanassa	Zi Ramunno	Regina del mercato		
S. Francesco	Nennella		S. Giorgio		
S. Giovanni	Nonno		S. Michele		
S. Nicola	Ottavianese		Sant'Antonio		
Sole	Palummella II		Santa Teresa		
Suricillo	Panzona		Sbarbato		
Tenerella	Paolona		Silvestre		
Trumuntana	Pazza		Zuccarenella		
Tubiona	Pelese Correale				
Vivo	Pelese di Giovaniello				
Zampa di cavallo	Piciona				
Zitella					

TABELLA SPECIE FRUTTICOLE – VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE

TABELLA SPECIE FRUTTICOLE – VARIETA' LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE

Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione			
Specie	varietà locale	Specie	Varietà locale
<i>Aglio</i>	Schiacciato	<i>Lattuga</i>	Napoletana
<i>Aglio</i>	Tondo di Torella	<i>Lenticchia</i>	Di Colliano
<i>Carciofo</i>	Montoro	<i>Mais</i>	Bianco di Acerra
<i>Cavolo</i>	Torzella riccia	<i>Mais</i>	Spiga Bianca
<i>Cavolo</i>	Broccolo dell'Olio	<i>Mais</i>	Spiga napoletana bianca
<i>Cavolo</i>	Broccolo San Pasquale	<i>Mais</i>	Spiga napoletana rossa
<i>Cetriolo</i>	Cetriolino sarnese	<i>Mais</i>	Spiga rossa
<i>Cece</i>	Campuotolo	<i>Mais</i>	Spogna bianca
<i>Cece</i>	Castelcivita	<i>Melanzana</i>	A grappolo
<i>Cece</i>	Di Caposele	<i>Melanzana</i>	Violetta tonda
<i>Cece</i>	Di Cicerale	<i>Melone</i>	Nocerino-sarnese
<i>Cece</i>	Di Guardia dei Lombardi	<i>Peperone</i>	Cazzone giallo
<i>Cece</i>	Nero di Caposele	<i>Peperone</i>	Cazzone rosso
<i>Cece</i>	Di Sassano	<i>Peperone</i>	Cornetto di Acerra rosso e giallo
<i>Cicerchia</i>	Dei Campi Flegrei	<i>Peperone</i>	Corno di capra giallo
<i>Cicerchia</i>	Di Calitri	<i>Peperone</i>	Corno di capra rosso
<i>Cicerchia</i>	Di Caposele	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana liscia
<i>Cicerchia</i>	Di Carife	<i>Peperone</i>	Papacella rossa di Gesualdo
<i>Cicerchia</i>	Di Castelcivita	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana gialla
<i>Cicerchia</i>	Di Colliano	<i>Peperone</i>	Papacella napoletana rossa
<i>Cicerchia</i>	Di Grottaminarda	<i>Peperone</i>	Peperone corno (Crusca)
<i>Cicerchia</i>	Di San Gerardo	<i>Peperone</i>	Sassaniello rosso e giallo
<i>Cicerchia</i>	Di San Rufo	<i>Pomodoro</i>	Cannellino flegreo
<i>Cipolla</i>	Febbrarese	<i>Pomodoro</i>	Cento scocche
<i>Cipolla</i>	Marzatica	<i>Pomodoro</i>	Guardiolo
<i>Cipolla</i>	Vatolla	<i>Pomodoro</i>	Piennolo (Pollena)
<i>Fagiolo</i>	A formella	<i>Pomodoro</i>	Piennolo (vesuviano)
<i>Fagiolo</i>	Bianco di Montefalcone	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino giallo
<i>Fagiolo</i>	Della Regina	<i>Pomodoro</i>	Piennolo rosso
<i>Fagiolo</i>	Dente di morto	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino di collina
<i>Fagiolo</i>	Occhio nero alto Sele	<i>Pomodoro</i>	Pom.ino giallo di Montecalvo
<i>Fagiolo</i>	Mustacciello d'Ischia	<i>Pomodoro</i>	Pom.ino giallo di S. Bartolomeo
<i>Fagiolo</i>	Mustacciello di Pimonte	<i>Pomodoro</i>	Pomodorino Reginella
<i>Fagiolo</i>	Screziato Impalato	<i>Pomodoro</i>	Pomodoro San Marzano 20 SMEC
<i>Fagiolo</i>	Tondino bianco di Caposele	<i>Pomodoro</i>	Pomodoro San Marzano (ecotipi)
<i>Fagiolo</i>	Tondino di Villaricca	<i>Pomodoro</i>	Quarantino grande
<i>Fagiolo</i>	Tondo bianco di Caposele	<i>Pomodoro</i>	Quarantino piccolo
<i>Fagiolo</i>	Zampognaro d'Ischia	<i>Pomodoro</i>	Seccagno
<i>Fagiolo</i>	Zolfariello	<i>Pomodoro</i>	Vesuviano
<i>Fagiolo</i>	Della Regina di Gorga	<i>Pomodoro</i>	Fiaschello battipagliese
<i>Fava</i>	A corna	<i>Zucca</i>	Napoletana tonda
<i>Patata</i>	Riccione o (Riccia) di Napoli	<i>Zucchini</i>	Cilentano

Tabella Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione

Elenco varietà locali erbacee a rischio di estinzione

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i

pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione, riportate nel paragrafo 8.2.10.3.4.9.4 della scheda di misura, rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7 comma 4 del Reg Ue 807/2014.

Norma di riferimento è la BCAA7, che impone di conservare anche gli elementi vegetali caratteristici dei paesaggi. L'impegno supera tale norma favorendo la diffusione delle specie locali. Il pagamento compensativo è stato calcolato come mancati redditi e sui costi relativi ai processi produttivi delle specie locali, meno produttive delle varietà convenzionali, sia rispetto al metodo di coltivazione convenzionale che ai metodi della produzione integrata e della produzione biologica. Per questo impegno non c'è alcuna sovrapposizione con l'obbligo del greening.

Le risorse vegetali interessate sono quelle individuate come tali nell'ambito dei progetti approvati con la misura 214 azione f2 della precedente programmazione PSR 2007-2013 della Campania. I criteri adoperati per valutarne la minaccia di estinzione sono stati: la notevole frammentazione territoriale; il ridotto numero di coltivatori che la detengono; l'elevata età media di questi ultimi; le ridotte superfici di coltivazione, risultate nettamente inferiori al limite indicato nelle linee guida nazionali della biodiversità (rischio di estinzione elevato in quanto coltivati su una superficie inferiore allo 0,1% della superficie agricola regionale del settore); la bassa disponibilità di materiale riproduttivo, che ha facilitato l'introduzione di varietà commerciali non autoctone (cfr report scientifici progetti SALVE ed AGRIGENET).

Esse sono state già caratterizzate dal punto di vista morfofisiologico con la misura 214 azione f2 (tab 1 e 2) e sono state sottoposte, ai fini dell'iscrizione al repertorio regionale, al parere vincolante della Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario istituita con il Regolamento per la tutela della biodiversità campana.

Inoltre nell'elenco è stata inserita la varietà locale "Patata Ricciona (o Riccia) di Napoli" che è già iscritta come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE e soddisfa, pertanto, i requisiti previsti dall'art.7 comma 4 del Reg CE 807/2014.

Il Repertorio sarà integrato con le altre risorse genetiche a rischio di estinzione caratterizzate nell'ambito della sottomisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura e comunque sottoposte alla valutazione della Commissione tecnico- scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario e da quelle che saranno eventualmente iscritte nel corso della programmazione come "varietà da conservazione" nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie ai sensi del dlgs 149 del 29.10.2009 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2008/62/CE e nel registro delle varietà orticole ai sensi del dlgs 267 del 30.12.2010 di attuazione della Direttiva del Consiglio 2009/145/CE.

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione" allegato al presente programma.

8.2.10.3.4.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.10.1.1. Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio regionale

8.2.10.3.4.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

BCAA 7 –Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Regolamento regionale n. 6/2012 di attuazione dell'articolo n. 33 della legge regionale n. 1/2007

Attività minime

Art. 2 paragrafo 2 lettera c del DM 1420 del 26.02.2015: mantenere nel caso di colture permanenti in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali.

8.2.10.3.4.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli agricoltori orientano le proprie scelte produttive a favore di varietà caratterizzate da alte rese.

8.2.10.3.5. 10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento è collegata alla focus area 4.a. e soddisfa il fabbisogno 13 “Salvaguardare il Patrimonio di biodiversità animale e vegetale”

L’analisi SWOT ha evidenziato che il ricco patrimonio di biodiversità animale della regione Campania, di razze iscritte ai Libri Genealogici e ai registri anagrafici (S11) è seriamente minacciato di erosione genetica e declino nelle aree agricole (W43).

Tale tipologia di intervento è pertanto finalizzata a scongiurare tale minaccia attraverso un sostegno all’allevamento di capi appartenenti ad una o più razze locali minacciate di abbandono iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici, di seguito denominati TGA (Tipi Genetici Autoctoni).

Ai sensi dell’art. 28 comma 5 del Reg. (UE) 1305/2013, l’impegno è di 5 anni. A partire dal 2021, la durata degli impegni è annuale.

In particolare, si prevede l’apertura di bandi per nuovi contratti, per periodi di impegno della durata di un anno. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

Impegno	Descrizione dell'impegno	Significato ambientale ed agronomico
Allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione iscritti nei rispettivi Libri genealogici o registri anagrafici	I capi ammessi a sostegno sono gli adulti appartenenti alle razze di seguito riportate: Caprini (Cilentana, Napoletana, <u>Valfortorina</u>) Bovini (Agerolese) Ovini (Laticauda, Bagnolese, Matesina) Suini (Casertana) Equini (Napoletano, Salemitano, Persano)	Le razze locali sono maggiormente adattate ad estrinsecare le loro performance produttive in aree agricole altrimenti a rischio di abbandono
Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno, non inferiore a quella del primo anno di impegno.	Durante il periodo di impegno sono consentite sostituzioni dei capi allevati	Al fine di contrastare l'abbandono dell'allevamento delle razze minacciate, oggetto di impegno anche salvaguardando le produzioni tipiche ad essi legate
Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno.	I capi allevati vengono fatti riprodurre nell'ambito del Registro anagrafico o Libro genealogico.	Consente di evitare la perdita delle caratteristiche del tipo genetico
Attuare, se richiesto dall'Associazione che ne detiene il Registro anagrafico, un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.	Se necessario fare accoppiare i capi allevati con soggetti appartenenti allo stesso TGA ma detenuti in altri allevamenti ovvero ricorrendo alle biotecnologie della riproduzione	per mantenere i livelli di inincrocio compatibili con la sopravvivenza della popolazione.

Tabella impegni

8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo per UBA.

8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 1306/2013, titolo VI, capo I (Condizionalità);
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento)
- Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.10.3.5.4. Beneficiari

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013
- Associazioni di agricoltori;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole considerato che esse, ampiamente diffuse nel territorio regionale, possono esercitare un'importante azione dimostrativa e divulgativa per una più ampia affermazione delle tecniche agronomiche compatibili con la tutela dell'ambiente.

8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 3 e 6 dell'articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che conducono aziende agricole, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1, ubicate nel territorio regionale e che detengono almeno 1 UBA di capi adulti appartenente alle razze animali autoctone minacciate di abbandono ed iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici.

8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Per rafforzare l'efficacia ambientale della tipologia di intervento, se del caso, saranno applicati criteri di

selezione che attribuiscono priorità di finanziamento per favorire:

- il recupero e la reintroduzione nel bioterritorio delle razze animali autoctone minacciate di abbandono oggetto di impegno, strettamente legati alla valorizzazione delle produzioni da parte degli agricoltori, assegnando priorità di finanziamento alle aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell'art.35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013,
- lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le razze locali a limitata diffusione, in particolare 16.1, 16.4 e 16.5.

Altra priorità di finanziamento sarà data alle aziende ubicate in aree protette/rete Natura 2000.

8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il pagamento annuale per UBA per l'allevamento di capi adulti appartenenti alle razze ammissibili a sostegno è a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi derivanti dagli impegni assunti per l'allevamento delle razze animali autoctone minacciate di abbandono con performance inferiori alle razze globalmente diffuse.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità (Regolamento (UE) 1306/2013, titolo VI, capo I), dei pertinenti criteri per il mantenimento.

Il sostegno è limitato dal massimale di € 200 ad UBA previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

I pagamenti previsti dalla tipologia d'intervento 10.1.5 sono cumulabili con le altre indennità previste dalla misura 13, di cui all'articolo 31 del reg. UE 1305/2013, e con gli altri pagamenti compensativi della sottomisura 10.1, con la sola esclusione della tipologia di intervento 10.1.2.1, e con i pagamenti compensativi di cui alla misura 11 e con la misura 14, Non è cumulabile con la sottomisura 10.2. La presente tipologia di intervento è compatibile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

Razze autoctone	Pagamento compensativo €/UBA
Caprini (Cilentana, Napoletana, <u>Valfortorina</u>)	200
Bovini (Agerolese)	200
Ovini (Laticauda, Bagnolese, Matesina)	200
Suini (Casertana)	200
Equini (Napoletano, Salernitano, Persano)	200

pagamenti compensativi previsti

8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- Riduzione nel numero dei capi oggetto di impegno, anche a seguito di abbattimenti imposti dalle autorità sanitarie in caso di epizootie (R6);
- mancato rispetto degli impegni (R5);
- rischio del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti (R8)
- mancata tracciabilità dei dati contenuti nella domanda di pagamento (R9);
- rischio del doppio finanziamento con il sostegno di cui all'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (R8);

8.2.10.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per i capi ad impegno: utilizzo delle informazioni reperibili nelle anagrafi zootecniche (BDN, BDE, ecc.) (M6) e nei registri anagrafici / libri genealogici (M5);
- per il rispetto degli impegni: certificati e/o attestati di iscrizione ai registri anagrafici / libri genealogici, documentazione relativa a eventuali piani di accoppiamento, controlli in loco per la verifica dell'effettiva detenzione dei capi (M5);
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I controlli in loco a carico dell'Organismo Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive dell'azienda (M9);
- Controllo informatico sui capi allevati dai beneficiari per assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento fra FEAGA e FEASR (M8), vedi anche capitolo 14 del Programma.

8.2.10.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.5.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.9.4.1. - Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno

8.2.10.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.2. Allevamento capi appartenenti ad una o più razze in pericolo estinzione iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici

8.2.10.3.5.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.3. Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno

8.2.10.3.5.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo, deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.9.4.4. Attuare un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.

8.2.10.3.5.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica dell'impegno è effettuata tramite acquisizione della certificazione rilasciata dall'associazione allevatori di riferimento della razza autoctona minacciata di abbandono. Per quanto concerne le specie per le quali è prevista la registrazione individuale per singolo capo deve essere verificata, altresì, la registrazione dei capi nell'anagrafe zootecnica (BDN).

8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La tabella “M10 Tipologia 10.1.5” allegata al presente programma (sezione *Misura 10-ulteriori informazioni sugli impegni agro-climatico ambientali*) integra le informazioni di cui ai box 8.2.10.3.5.10.1 (impegni agro-climatico-ambientali) e successivi .

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rinvia ai contenuti del box 8.2.10.5

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze animali autoctone a limitata diffusione sono di seguito riportate

Bovina: Agerolese

Caprina: Cilentana, Napoletana, Valfortorina

Equini: Cavallo Napoletano, Cavallo Persano, Cavallo Salernitano

Ovini: Lauticauda, Bagnolese, Matesina

Suini: Casertana

Esse rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7 (3) del regolamento 807/2014.

Razza	L.G./ R.A.	Associazione Titolare	n. ♀ riproduttrici
Ovino laticauda	R.A.	AssoNaPa	3.571
Ovino bagnolese	R.A.	AssoNaPa	12.092
Capra cilentana nera	R.A.	AssoNaPa	2.505
Capra cilentana fulva	R.A.	AssoNaPa	
Capra cilentana grigia	R.A.	AssoNaPa	
Capra napoletana	R.A.	AssoNaPa	65
Bovino Agerolese	R.A.	AIA	398
Cavallo napoletano	R.A.	AIA	28
Cavallo persano	R.A.	AIA	170
Cavallo salemitano	R.A.	AIA	
Suino Casertana	R.A.	ANAS	95

Tabella razze autoctone

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'importo del sostegno da corrispondere ai beneficiari per ciascuna razza allevata è stato determinato sulla base dei seguenti elementi:

1. minore produttività delle razze in questione rispetto a quelle maggiormente diffuse negli allevamenti campani;
2. mancanza, allo stato, di uno specifico mercato che possa garantire una maggiore retribuzione delle produzioni derivanti da tali allevamenti;
3. mancanza di conoscenze tecniche di allevamento specifiche, che possano consentire una esaltazione ed un miglioramento delle caratteristiche produttive intrinseche di ciascuna razza;
4. ridotta propensione degli allevatori all'allevamento di razze ritenute di limitato valore economico;
5. conformità di costi per l'allevamento delle razze in questione e con quelle maggiormente diffuse.

Quest'ultimo elemento, in particolare, ha fatto sì che la determinazione del valore del sostegno sia stato definito sulla base dei maggiori costi e del mancato guadagno derivante dall'allevamento dei capi in questione.

Poiché i pagamenti sono previsti per specie, è stato necessario riportare i valori determinati a carattere aziendale all'Unità Bovino Adulto (UBA). A tale scopo è stata effettuata una ponderazione in funzione del valore delle specie allevate utilizzando la tabella di conversione in UBA (allegato II) del Regolamento di

esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Le razze di cavallo individuate nella tipologia di intervento non danno luogo a produzioni all'interno dell'azienda zootecnica e quindi, ad alcun tipo di reddito. Inoltre, l'esiguità del numero di soggetti presenti sul territorio regionale ed iscritti al Registro Anagrafico delle Razze Equine ed Asinine a limitata diffusione, rende difficile il reperimento di dati produttivi all'interno dell'azienda zootecnica, dove l'allevamento dei capi di cui trattasi è legato fondamentalmente a motivazioni di ordine non economico. L'importo del premio, pertanto, è stato determinato pari al massimo consentito dall'allegato 2 del Reg. (UE) 1305/2013 in considerazione della necessità di conservare la biodiversità rappresentata da tali razze campane.

In merito all'applicazione dell'articolo 52 del reg.UE 1307/2013 si precisa:

Il DM n. 1922 del 20/03/2015 prevede nell'all. 1 tra le razze autoctone campane ammissibili al sostegno per la misura 4, solo la *Podolica* e l'*Agerolese*. La *Podolica* non è inserita fra le razze ammissibili agli aiuti di cui alla misura 10.1.5 del PSR Campania 2014-2020 e, pertanto, non esiste alcun pericolo di doppio finanziamento.

Per l'*Agerolese*, invece, il pericolo di sovrapposizione è concreto. In tal caso l'importo del sostegno erogato per la misura 4 è decurtato dall'importo del pagamento calcolato per la misura 10.1.5 del PSR.

- Non vi è rischio di doppio finanziamento in quanto le razze locali regionali minacciate di abbandono non sono state incluse tra le pratiche equivalenti al mantenimento del prato permanente esistente previsto dal comma 2 lettera b) art.43 Reg (UE) 1307/2013

La relazione giustificativa dei pagamenti compensativi e la relativa certificazione sono riportati nel documento "*Misura 10 Relazione calcolo premi e certificazione*" allegato al presente programma.

8.2.10.3.5.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.10.1.1. - Mantenere la consistenza dell'allevamento dei TGA oggetto del sostegno

8.2.10.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

NP

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

NP

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

NP

--

Attività minime

NP

8.2.10.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli allevatori orientano le proprie scelte produttive verso razze ad alti livelli di performance produttiva e riproduttiva.

L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

8.2.10.3.5.10.1.2. Allevamento capi appartenenti ad una o più razze in pericolo estinzione iscritti nei libri genealogici o registri anagrafici

8.2.10.3.5.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 4 –

Reg. (CE) n. 178/2002, Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali (per tutte le razze) e per la produzione di latte crudo (per il bovino)

CGO 5 –

Direttiva 96/22/CE Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n. 158/2006 e precisati nel DM n. 180/2015

Per i suini:

CGO 6 –

Direttiva 2008/71/CE, Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti:

- Comunicazione dell'azienda alla SL;
- Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento;
- Identificazione e registrazione degli animali

Per i bovini:

CGO 7 –

-Regolamento n. 1760/2000, Impegni vigenti riguardano:

- La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- Identificazione e registrazione degli animali;
- Registro aziendale;
- Movimentazione dei capi in ingresso;
- Movimentazione dei capi in uscita

Per ovini e caprini:

CGO 8 –

Regolamento (CE) n. 21/2004

Impegni vigenti riguardano:

- La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- Registro aziendale e BDN;
- Identificazione e registrazione degli animali;

Per ovini, caprini e bovini:

CGO 9 –

Regolamento (CE) n. 999/2001

Per i bovini:

CGO 11 –

Direttiva 2008/119/CE Obblighi relativi al D. lgs 126/2011

Per i suini:

CGO 12 –

Direttiva 2008/120/CE Obblighi relativi al D. lgs 122/2011

Per le aziende zootecniche:

CGO 13 –

Direttiva 98/58/CE Obblighi relativi al D. lgs 146/2001

--

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280
--

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nell'ordinarietà gli allevatori orientano le proprie scelte produttive verso razze ad alti livelli di performance produttiva e riproduttiva. L'impegno proposto non si sovrappone alle baseline.

8.2.10.3.5.10.1.3. Allevare "in purezza" i capi per il numero di UBA per il quale è richiesto il sostegno

8.2.10.3.5.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.4. Attuare un programma di accoppiamento finalizzato alla salvaguardia dei TGA a limitata diffusione.

8.2.10.3.5.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

-Legge 15 gennaio 1991 n. 30 modificata ed integrata con legge 3 agosto 1999 numero 280

Attività minime

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.5.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nessun requisito previsto dalla normativa vigente riguarda l'impegno.

8.2.10.3.6. 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è collegata alla focus area 4.a.

Contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi connessi alla focus area P4A "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici , nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa" ed alla Focus Area 4b.

Essa contribuisce, pertanto, al soddisfacimento del fabbisogno F13 "Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola" e al fabbisogno F14 " Tutelare e valorizzare le risorse colturali e paesaggistiche " .

Inoltre contribuisce agli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Mitigazione cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi" in quanto:

per le risorse genetiche vegetali, la reintroduzione negli areali tipici di coltivazione delle varietà locali crea, a lungo andare, un riequilibrio tra ambiente e coltura con una sua maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e conseguente minor richiesta di input energetici richiesti dalla pianta.

per le risorse genetiche animali, la permanenza negli areali tipici di allevamento di risorse genetiche autoctone crea, a lungo andare, un riequilibrio tra ambiente ed allevamento, con una sua maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e conseguente minor richiesta di input energetici richiesti per la produzione degli alimenti.

Contribuisce, infine all'obiettivo trasversale Innovazione.

Si prevede di implementare i risultati scaturiti dalle attività già realizzate in materia di biodiversità agraria nell'ambito della precedente programmazione del PSR 2007-2013 (Reg UE 1698/2005) nel sistema regionale "per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione" previsto dal Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007(BURC n.42 del 09/07/2012), nel prosieguo denominato "Regolamento per la tutela della biodiversità campana", e di proseguire le attività finalizzate al recupero, alla conservazione, alla caratterizzazione, all'uso e allo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche di interesse agrario autoctone, anche a rischio di estinzione, di cui il territorio campano è un ricco serbatoio ancora non del tutto noto.

In particolare si prevede un sostegno finanziario per azioni mirate, di accompagnamento e concertate inerenti le risorse genetiche, animali e vegetali, di interesse per il territorio campano come di seguito specificate:

per le risorse genetiche vegetali (RGV),

le “**azioni mirate**”, in conformità al Piano Nazionale Biodiversità Agraria, sono volte a promuovere:

- la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio Regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione (art.7), attraverso la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche (art.2) previsti dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana, e in particolare attraverso le banche del germoplasma (art. 4) e i coltivatori custodi (art.5);
- la raccolta, la conservazione e la caratterizzazione (agronomica, genetica, biochimica e salutistico-nutrizionale, enologica etc.) delle risorse genetiche autoctone nel settore agricolo;
- l’aggiornamento e l’implementazione della banca dati del Repertorio Regionale delle risorse genetiche; la compilazione di inventari basati sul WEB di tutte le risorse genetiche autoctone in conservazione in situ ed ex situ.

Le azioni di conservazione mirano a mettere in sicurezza le varietà locali attraverso una strategia integrata che includa con reciproco supporto, quella ex situ (effettuata dalle Banche) e quella in situ/on farm (effettuata dagli agricoltori custodi), per evitare che vadano perdute per cause biotiche e/o abiotiche. Si prevede inoltre di proseguire le azioni di recupero, moltiplicazione conservativa e caratterizzazione di altre risorse genetiche autoctone di interesse per il territorio regionale

le “**azioni di accompagnamento**” sono relative alla informazione, alla diffusione e alla consulenza anche con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, a corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici anche a supporto della documentazione necessaria alla iscrizione delle RGV al Repertorio regionale e al Registro nazionale delle varietà da conservazione di cui alla Direttiva 2008/62/CE e Direttiva 2009/145/CE.

per le risorse genetiche animali (RGA), le azioni previste non saranno sovrapponibili a quelle previste dal PSRN ai sensi dell’art.28 paragrafo 9 del Reg.UE 1305/2013 e art. 8 paragrafo 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 e pertanto riguarderanno;

le “**azioni mirate**” volte a promuovere:

- la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche animali autoctone di interesse agrario;
- la caratterizzazione delle risorse genetiche regionali locali **non incluse nel PSRN** e pertanto non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali. Si prevede in particolare il loro censimento e caratterizzazione, ai fini della conoscenza della reale struttura demografica, del rapporto tra i sessi, delle peculiarità produttive.

le “**azioni di accompagnamento**” volte alla informazione, diffusione e consulenza, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici delle RGA regionali locali **non incluse nel PSRN** e pertanto non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.

Inoltre è previsto un finanziamento per “**azioni concertate**” volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali in agricoltura nella Comunità;

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento, possono essere finanziate, nell’ambito di progetti inerenti o le RGV oppure le RGA, coordinate tra loro. Gli interventi possono essere attivati anche attraverso progetti pilota, territoriali o di filiera, ai sensi dell’art.35 del Regolamento (UE) 1305/2013, o possono essere complementari ad altre misure del medesimo Regolamento, coerenti con la finalità della

conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche animali o vegetali autoctone.

Il presente intervento non sostiene gli impegni già contemplati nella sottomisura 10.1 ed in particolare nella tipologia di operazione 10.1.4. e 10.1.5

8.2.10.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.10.3.6.3. Collegamenti con altre normative

I progetti dovranno essere coerenti con:

- Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura e relativa legge italiana di ratifica ed esecuzione n. 101/2004;
- "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6.07.2012, pubblicato nella GU 24 luglio, n.171;
- Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell'articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione e sua disciplina attuativa (DGR 260 del 15.05.2017, DRD n.8 del 29.05.2017, DRD 102 del 14.04.2017)
- Legge 1 dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”;
- Legge 15 gennaio 1991, n.30 e s.m.i., relativa alle norme per la disciplina della riproduzione animale.

8.2.10.3.6.4. Beneficiari

Per le attività inerenti le RGV:

Regione Campania e/o Aziende Sperimentali Regionali, altri Enti Pubblici territoriali, Orti botanici, Organizzazioni non governative, Scuole Agrarie e Istituti superiori agrari, Enti ed Istituti pubblici e privati senza fini di lucro, anche in forma associata o consortile, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell'Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell'11.07.1980); altri soggetti senza fini di lucro che riportino tra gli scopi statutari la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche vegetali autoctone in via di estinzione. Sono esclusi dal sostegno della presente tipologia, i beneficiari della tipologia 10.1.4.

Per le attività inerenti le RGA:

Associazioni di Allevatori dotate di riconoscimento giuridico, Enti ed Istituti pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell'Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell'11.07.1980), agricoltori custodi inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 6 del "Regolamento per la tutela della biodiversità campana", in forma associata o consortile tra loro.

8.2.10.3.6.5. Costi ammissibili

Spese coerenti con gli obiettivi della sottomisura necessarie e direttamente imputabili alle azioni mirate, concertate e di accompagnamento con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:

- **spese per il personale**, per viaggi, missioni e trasferte;
- **spese per servizi forniti da terzi** compresi quelli forniti dai coltivatori custodi di RGV iscritti all'Elenco regionale che aderiscono alla Rete regionale di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, che si impegnano a conservare in situ le varietà autoctone campane conservate ex situ nelle banche del germoplasma e a produrre le quantità di materiale di riproduzione delle risorse genetiche a rischio di estinzione da mettere a disposizione degli aderenti alla rete materiale genetico utilizzabile anche all'interno delle attività relative della tipologia 10.1.4, oppure quelli forniti da allevatori in situ di RGA autoctone di interesse agrario e che rendono disponibili i capi allevati per produrre materiale di riproduzione, nonché per la conservazione ex situ;
- **spese per materiale di consumo ed attrezzature** compreso quello relativo alle analisi di laboratorio per accertamento della sanità delle RGV o delle RGA recuperate ed oggetto di caratterizzazione e delle spese relative all'eventuale risanamento del materiale di propagazione delle RGV o, per le RGA, per patologie non soggette a risanamento obbligatorio. Spese per l'allestimento di campi di collezione di RGV delle specie pluriennali, etc. ;
- **spese per le attività di monitoraggio ed assistenza tecnica** agli agricoltori anche per la tipologia 10.1.4;
- **spese per la manutenzione** e sviluppo informatico delle banche dati relative alle risorse genetiche autoctone, anche a rischio di estinzione;
- **spese indirette riferibili a:** affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati, calcolate con un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg.(UE)1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;

Le attività contemplate dal tipo di impegno agro-climatico-ambientali ai sensi dell'art. 28 paragrafi da 1 a 8 del Reg.UE 1305/2013 non sono ammissibili al sostegno ai sensi della presente tipologia di operazione.

8.2.10.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti richiedenti devono:

- dimostrare competenza ed esperienza nella conservazione o raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità agricola regionale;

- possedere, per le azioni mirate alla conservazione, strutture/attrezzature idonee a consentire la corretta conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione;
- presentare progetti relativi ad azioni mirate, concertate e di accompagnamento, coordinate tra loro, redatti in conformità alla presente scheda di misura.

8.2.10.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

In ogni caso una apposita Commissione di valutazione composta da personale dipendente della Pubblica Amministrazione e da esterni, comunque esperti in materia di biodiversità vegetale o zootecnica verificherà l'idoneità in termini di validità e fattibilità tecnica, nonché di conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela della biodiversità agraria delle iniziative e dei progetti presentati.

Per progetti inerenti le RGV sarà ritenuto indispensabile il coinvolgimento dei coltivatori custodi

8.2.10.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 100% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento relative alle risorse genetiche autoctone.

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

La presente tipologia di intervento è cumulabile con gli interventi previsti alla misura 16 del PSR 2014/20202 in attuazione dell'articolo 35 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- per i progetti inerenti le RGV, sovrapposizione con le azioni di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b) del Reg. UE 1306/2013;
- per i progetti inerenti le RGA, sovrapposizione con il PSRN per le azioni mirate alla caratterizzazione e quelle di accompagnamento di cui art.28 paragrafo 9 del Reg.UE 1305/2013 e art. 8 paragrafo 2 lettere a) e c) del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014;
- attività non coerenti con le finalità della sottomisura.

8.2.10.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

- per i progetti inerenti le RGV, controllo informatico sulle azioni approvate per i beneficiari per

assicurare che sia esclusa la possibilità di doppio finanziamento fra FEAGA e FEASR;

- per i progetti inerenti le RGA, controllo informatico sulle azioni approvate per i beneficiari per assicurare che sia esclusa la possibilità del doppio finanziamento tra il PSR Campania e il PSRN ITALIA. Il controllo è a cura di AGEA in qualità di organismo pagatore per entrambi i programmi.
- per i progetti inerenti le RGA, sarà garantita la coerenza tra la strategia del PSR e PSRN ai sensi dell'art.6 paragrafo 2 anche attraverso la demarcazione delle azioni previste e/o delle RGA oggetto delle medesime azioni;
- Commissione di esperti e valutazioni periodiche per i progetti pluriennali

8.2.10.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non richiesto dalla sottomisura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Trattasi di un contributo e pertanto sono previste spese ammissibili e non c'è la metodica di calcolo come per le misure a superficie e per quelle a UBA.

Per la determinazione delle “*spese indirette*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* delle singole tipologie di intervento.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle singole tipologie di intervento della sottomisura 10.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il Codice di Buona Pratica istituito a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zvn e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di Buona Pratica Agricola e nel decreto Interministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie di impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro climatico ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del reg. UE n. 1305/2013:

Obblighi amministrativi;

obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali)

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAAA 1

Requisiti minimi relativi all'uso dei fitofarmaci

Descrizione degli impegni

- a. Ai sensi dell'art. 12 del DLGS 150 del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.

- b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (Allegato 3 del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc)
- c. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo di prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10
- d. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'Allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014
- e. Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili conformemente alla legislazione vigente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle tipologie di intervento 10.1.4 e 10.1.5.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nell'analoga sezione delle singole tipologie di intervento della sottomisura 10.1.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli impegni descritti in ogni tipologia di intervento devono essere rispettati dai beneficiari, sia che si riferiscano ad attività direttamente collegabili agli obiettivi agro climatico ambientali, cui ciascuna azione è diretta, sia che essi siano stati implementati al fine di migliorare la rintracciabilità di tutti gli elementi inseriti nelle domande di pagamento, come specificato nelle sezioni specifiche.

La misura non prevede alcun sostegno per gli impegni finanziati attraverso la misura 11.

Si riporta la tabella riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano generalmente nei raggruppamenti colturali individuati per le tipologie della misura 10, ove non diversamente specificato all'interno della descrizione dell'azione o della tipologia specifica (tab. 21)

L'Autorità di Gestione, nei propri atti di applicazione della misura, integra in tali raggruppamenti colturali, altre colture eventualmente richieste e previste dai Disciplinari regionali di Produzione Integrata.

Per la tipologia 10.1.4, si riporta di seguito la tabella 22 con i raggruppamenti delle specie degli ecotipi.

Le tipologie di intervento previste dalla sottomisura 10.1 sono tra loro sovrapponibili secondo lo schema della tabella 23 di seguito riportata, come specificato nei paragrafi relativi al sostegno applicabile per ciascuna azione

Il sostegno previsto dalla sovrapposizione di più azioni della misura 10 è dato dalla somma dei pagamenti spettanti per ciascuna delle azioni sottoscritte nell'impegno agro climatico ambientale, purché esse siano compatibili e cumulabili.

L'Autorità di Gestione, nel limite delle risorse finanziarie stanziare per la misura, che sono sufficienti al raggiungimento degli obiettivi, limita il sostegno finanziario ai beneficiari della misura 10, al netto delle eventuali riduzioni effettuate per evitare il doppio finanziamento di spese riconosciute sul I Pilastro, nell'ambito dei massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013.

- € 600 ha/anno per colture annuali;
- € 900 ha/anno per colture perenni specializzate;
- € 450 ha/anno per altri usi della terra.

Nel caso in cui una tipologia delle azioni agro-climatico ambientali sia dichiarata alla Commissione Europea come pratica equivalente alle pratiche di cui all'art. 44 o all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013, per il beneficiario che le scelga, il pagamento, a cui avrebbe avuto diritto per gli interventi ai sensi della misura 10, viene decurtato dell'importo corrispondente ad 1/3 del pagamento greening a lui spettante. Le modalità per evitare il doppio finanziamento della pratica di cui all'art. 46, sono state indicate nella sezione specifica per ogni tipologia.

Non vi è rischio di sovrapposizione con nessuno degli aiuti accoppiati, attualmente definiti dal DM prot. n. del 18/11/2014 e smi, in attuazione dell'art. 52 del Regolamento 1307/2013.

In caso di introduzione di modifiche alle richiamate normative l'Autorità di Gestione del PSR provvederà ad adeguare i pagamenti compensativi.

La relazione giustificativa del pagamento e la relativa certificazione sono riportati allegati al programma.

La tabella n 21 riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano generalmente nei raggruppamenti colturali individuati per le tipologie della misura 10, ove non diversamente specificato all'interno della descrizione dell'azione o della tipologia specifica, è riportata di seguito.

Clausola di revisione ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

Nel corso del periodo di impegno, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori indicati per ciascuna tipologia, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

Per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, è prevista la revisione per gli interventi delle diverse tipologie della misura, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il

rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Conversione o adeguamento degli impegni (articolo 14 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

1. la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali;
2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;
3. le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito.

E' prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario, per il periodo restante.

E' prevista la possibilità di trasformazione di un impegno della tipologia 10.1.1 in un impegno della M11 nel rispetto delle condizioni di ammissibilità della tip 11.1.1 o 11.2.1. Tale trasformazione risponde ai requisiti previsti dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 807/2014; in particolare, risulta soddisfatta la condizione prevista al punto a) del paragrafo 1 di tale articolo, in quanto l'adesione alla M11, prevede l'acquisizione della certificazione del metodo biologico utilizzato sulla superficie complessiva aziendale, risultando in tal modo con maggior impatto positivo e quindi con vantaggio sull'ambiente in cui è inserita l'azienda; inoltre risulta verificata la condizione di cui al punto b) del paragrafo 1 del medesimo articolo, per il rafforzamento degli impegni, sia per i maggiori vincoli sull'uso dei prodotti fitosanitari (limitati a quelli previsti dalla normativa UE), sia per le maggiori limitazioni nella qualità e quantità delle sostanze organiche e dei nutritivi che possono essere apportati.

Casi in cui non si chiede rimborso (articolo 15 del regolamento (UE) n. 807/2014)

Nel caso in cui, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno pluriennale, il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda, oppure la superficie oggetto di impegno e sussistano le condizioni per la concessione del sostegno previste dal programma di sviluppo rurale e dagli atti regionali di applicazione, può essere disposto:

1. la conversione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 807/2014 dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno, a condizione che:
 - a) la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali; b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato. Pertanto, è previsto il passaggio da un impegno pluriennale della M10.1 a un impegno che includa l'impegno annuale della tipologia 10.1.1, in quanto esso prevede un rafforzamento dei vincoli di avvicendamento, con notevole vantaggio sull'ambiente; è altresì previsto il passaggio dall'impegno quinquennale della tipologia 10.1.5 a un impegno annuale per la stessa tipologia, in quanto nell'impegno annuale sono allentati i vincoli ai trasferimenti degli animali, nell'ottica di favorire l'adesione di un maggior numero di allevamenti alla misura agroambientale, con ricadute significative sul

miglioramento del benessere animale. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo previsto dalle pertinenti tipologie, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originale sia già stato eseguito;

2. l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva, per tutto il restante periodo di esecuzione dell'impegno, a condizione che l'ampliamento in questione:

- persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- sia giustificato dalla natura dell'impegno, dalla dimensione della superficie aggiuntiva ammessa e dalla durata del periodo restante dell'impegno;
- non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Tabella 21

Raggruppamento culturale	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanella, cetriolo, zucchini, zucca cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria Finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio,
Officinali	erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole oleaginose	e Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggiere	Erba medica, loiessa, favino
Floricole ornamentali	e Garofano, crisantemo, gerbera, gladiolo, lillium, poinsettia, rosa, aralia, asparago ornamentale
IV Gamma.	Rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione

Tabella 21

Tabella 22

Raggruppamento	Specie
Fruttiferi	Albicocco, ciliegio, melo, pesco, susino
Ortive	Aglio, carciofo, cavolo, cetriolo, cipolla, fagiolo, lattuga, melanzana, melone, patata, peperone, pomodoro, zucchini, zucca
Mais	Mais
Leguminose da granella	Cece, lenticchia, cicerchia, fava

Tabella 22

Tabella 23 – sovrapponibilità tra le azioni e tipologie connesse alla superficie della misura 10

	tipologia 10.1.1	tipologia 10.1.2.1a	tipologia 10.1.2.1b	tipologia 10.1.2.2	tipologia 10.1.3.1	tipologia 10.1.3.2	tipologia 10.1.4
tipologia 10.1.1		X	X	X	X	X	X
tipologia 10.1.2.1a	X						
tipologia 10.1.2.1b	X						
tipologia 10.1.2.2	X						
tipologia 10.1.3.1	X						
tipologia 10.1.3.2	X						
tipologia 10.1.4	X						

Tab 23

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.29.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 artt. 9 -14.
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 - art 7
- Regolamento (UE) n. 2021/2115
- Regolamento (UE) n. 2021/2116

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Applicare un sostegno alla diffusione dei metodi di produzione biologica, differenziandolo per la “conversione” e per il mantenimento, va incontro alla domanda diffusa di adozione di pratiche di produzione rispettose dell’ambiente rurale.

La strategia del programma assegna alla misura un ruolo significativo per il perseguimento degli obiettivi ambientali contribuendo al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni correlati ai pertinenti elementi dell’analisi SWOT:

F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale correlato all’elemento S9 dell’analisi Swot ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette, S11 consistente patrimonio di biodiversità e W43 Erosione genetica e declino della biodiversità in aree agricole

F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica correlato all’elemento W24 – qualità delle acque

F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo correlato all’elemento W26 – pratiche colturali non sostenibili agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e sostanza organica

A tutti i produttori viene chiesto di rispettare le norme Europee contenute nei Regolamenti (UE) n. 2018/848 ed 889/2008 e negli eventuali provvedimenti nazionali vigenti in materia.

Nel contesto dello sviluppo rurale, l’agricoltura biologica contribuisce:

- 1) al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua;
- 2) al miglioramento della biodiversità agricola;
- 3) alla salvaguardia o aumento del contenuto di materia organica del suolo;
- 4) all'accrescimento della stabilità del suolo;
- 5) al miglioramento dell'attività biologica del suolo;
- 6) a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo.

In "agricoltura biologica" è consentito solo l'uso di prodotti inclusi negli allegati tecnici di cui al Reg. Ce 889/2008. Anche le produzioni zootecniche prevedono il rispetto di numerosi parametri relativamente all'origine degli animali, alla qualità degli alimenti (anch'essi in assoluta prevalenza "biologici"), all'uso assolutamente ristretto dei medicinali veterinari.

Infatti con i sistemi di produzione biologica vengono assunti impegni che vanno oltre le regole di condizionalità di cui all'articolo 93 del regolamento UE 1306/2013, dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale. Inoltre, gli impegni assunti consentono un significativo abbattimento del consumo di prodotti chimici di sintesi a cui si correla il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali in primo luogo acqua e suolo.

Non da meno processi produttivi improntati a tali pratiche agronomiche contribuiscono, in una logica di lungo periodo coerente con i tempi dei processi pedologici, all'incremento della sostanza organica nei suoli e alla conservazione di una loro adeguata struttura fisica; elementi essenziali per garantire la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto. Quale necessaria premessa, alle successive specifiche descrizioni per sottomisura, si rimarca l'esigenza di attivare adeguati strumenti di incentivazione nel settore della zootecnia biologica i cui processi produttivi determinano notevoli impatti sull'ambiente in generale e in particolare sulla componente clima.

La misura concorre principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013:

4b – migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, in quanto gli operatori dell'agricoltura biologica non usano prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e la concimazione contribuendo in questo modo in particolare alla tutela della risorsa idrica

La misura contribuisce inoltre anche al perseguimento delle seguenti priorità e focus area:

3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico,

nonché dell'assetto paesaggistico

4c – prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5a – rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell' agricoltura

5d – ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5e – promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio settore agricolo e forestale

La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione.

1. Innovazione: il sostegno a sistemi di produzione biologici rappresenta un elemento di notevole qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di intensivizzazione che l'evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando.
2. ambiente: promuovere la riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole attraverso l'introduzione e mantenimento di metodi produttivi a basso impatto ambientale e favorendo la biodiversità essendo l'agricoltura biologica anche connessa all'uso di specie locali.
3. clima: le tecniche di agricoltura biologica contribuiscono sia a limitare le emissioni di carbonio nel settore agricolo e forestale, provenienti principalmente da fonti come l'allevamento zootecnico e l'uso di fertilizzanti, sia a favorire lo stock del carbonio nei suoli.

L'effetto moltiplicatore dei benefici ambientali è garantito dalla priorità data a progetti che partecipano alle sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5.

Tali motivazioni richiedono una particolare attenzione verso sistemi di zootecnia biologica.

La misura è così articolata:

Sottomisura 11.1: Pagamento al fine d'introdurre pratiche e metodi di produzione biologica

- **Tipologia di intervento 11.1.1:** Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura 11.2: Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

- **Tipologia di intervento 11.2.1:** Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel Regolamento (UE) n. 2018/848

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 11.1.1 : Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si intende incentivare gli agricoltori all'introduzione dei metodi di produzione biologica, attraverso l'adesione, per prima volta dopo la presentazione della domanda, al sistema di controllo nazionale per l'agricoltura biologica e l'applicazione delle sue regole.

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2018/848 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per "corpo separato" si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (CE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

In conformità a quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 3, del reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato ed integrato dal reg. (UE) n. 2020/2220, i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 sono stabiliti in 2 anni e possono essere prorogati di un anno su base volontaria.

Gli impegni esistenti non sono prorogati.

Impegni obbligatori:

- 1) Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale (SIB);
- 2) Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali

- 3) Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
- 4) Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;

5) Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio, gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF, che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

6) Rispetto delle norme di produzione animale di cui al al Reg 889/ 2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante "modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli"
- Delibera di Giunta Regionale n. 585 del 16.12.2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del 21.12.2020, ad oggetto "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola".
- DM n. 2049 del 01/02/2012 – (G.U. n. 70 del 23/03/2012) "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U. n. 227 del 28/09/2012) "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni".
- DM n. 15962 del 20/12/2013 – (G.U. 33 del 10/02/2014) "Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013".
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23

luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi aggiuntivi e perdita di reddito relativi alle pratiche di agricoltura biologica, che rispettano gli obblighi di base, è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 2018/848, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62, nei confronti con l'agricoltura convenzionale.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);
2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013);
3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
4. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha di SAU per le ortive e 0,20 Ha di SAU per le floricole, vite e limone;
- aderiscono per la prima volta al sistema biologico con l'intera SAU aziendale ovvero con corpi separati, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 2018/848, che non abbiano *ricevuto provvidenze quinquennali per l'adesione a disciplinari biologici a valere del Reg. CE n. 1257/99 (PSR 2000/2006) o del Reg CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013) o Reg (UE) 1305/05 (PSR 2014/2020)* dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo

8.1

L'azienda zootecnica biologica è quella assoggetta al controllo dell'organismo di certificazione e pertanto deve rispettare i parametri dalla normativa vigente in materia e la zootecnia deve essere inclusa nel documento giustificativo.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento colturale.

Per le aziende zootecniche biologiche, il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie. L'agricoltore può beneficiare del pagamento supplementare per la zootecnia biologica, per le superfici destinate a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggiere avvicendate fino ad un carico massimo di 2 UBA/ha (Regolamenti (UE) n. 2018/848 e n. 889/2008), valutato come consistenza media annua e relativo ad animali inseriti nel sistema del biologico ed appartenenti alle specie ammissibili (bovini e bufalini). Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha. Per le superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica. (figura 1)

I pagamenti previsti non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.2. I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

Rispetto al Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023/2027 la tipologia 11.1 è cumulabile con gli interventi di indennità compensativa SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna", SRB02 "Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi" e SRB03 "Sostegno zone con vincoli specifici", ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115, e parzialmente cumulabile con gli Ecoschemi 2 "Inerbimento delle colture arboree", 3 "Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico", 4 "Sistemi

foraggeri estensivi con avvicendamento” e 5 “Misure specifiche per gli impollinatori” e con l’intervento SRA03 “Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli” attivato nella Regione Campania nell’annualità 2023. In entrambi i casi sono stati analizzati gli impegni in sovrapposizione ed analizzato il rischio del doppio finanziamento.

Dall’analisi della struttura dei premi certificati dal CREA, tenuto conto del livello di pagamento adottato dalla Regione Campania, sia per gli ecoschemi che per la SRA03 è stato verificato l’assenza del doppio finanziamento per gli impegni in sovrapposizione; pertanto, i premi indicati in tabella sono confermati anche in caso di contemporanea assunzione di impegni sulla stessa superficie.

La tipologia d’intervento 11.1 non è cumulabile con l’intervento ACA01 “Produzione Integrata” del PSP 2023-2027

	Tutte le Macroaree	Macroaree A/B	Macroaree C/D
olivo	822		
vite	900*		
fruttiferi maggiori		900**	900**
fruttiferi minori		900*	900*
ortive		600*	600*
officinali	600*		
cerealicole	400		
industriali	600*		
Foraggiere avvicendate	454		
Pagamento combinato per aziende zootecniche bovine (supplemento max 203 €/ha)			
Cerealicole ad uso zootecnico	600*		
Foraggiere avvicendate	600*		
Prati-pascoli e pascoli	203		
Pagamento combinato per aziende zootecniche bufaline (supplemento max 408 €/ha)			
Cerealicole ad uso zootecnico	600*		
Foraggiere avvicendate	600*		
Prati-pascoli e pascoli	408		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

Figura 1 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.11.3.2. 11.2.1 : Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (UE) n. 2018/848.

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Le aziende aderenti all'operazione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2018/848 e dalla normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati.

Per "corpo separato" si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione dell'articolo 93 del Reg. (UE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell'articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013 anche sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto.

In conformità a quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 3, del reg. (UE) n. 1305/2013, come modificato ed integrato dal reg. (UE) n. 2020/2220, i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021 sono stabiliti in 2 anni e possono essere prorogati di un anno su base volontaria.

Gli impegni esistenti non sono prorogati.

Impegni obbligatori:

1. Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;
2. Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

Per le produzioni vegetali:

3. Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci;
4. Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti;
5. Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con decreti del MiPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

Per le produzioni zootecniche

6. Rispetto delle norme di produzione animale di cui al al Reg 889/ 2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento compensativo a superficie (€/ha/anno).

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
- Reg CE 889/2008 del 05/09/2008 E SMI (in GUUE serie L 250 del 18/09/2008) recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli”
- Delibera di Giunta Regionale n. 585 del 16.12.2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 247 del 21.12.2020, ad oggetto "Disciplina per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”.
- DM n. 2049 del 01/02/2012 – (G.U. n. 70 del 23/03/2012) “Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- DM n. 18321 del 09/08/2012 (G.U. n. 227 del 28/09/2012) “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”.
- DM n. 15962 del 20/12/2013 – (G.U. 33 del 10/02/2014) “Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti per quanto riguarda il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica, come definito nella normativa pertinente all'agricoltura biologica. Il calcolo dei costi delle pratiche di agricoltura biologica è stabilito dal loro confronto con metodi di coltivazione convenzionali.

La misura compensa i minori ricavi e/o i maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 2018/848, conformemente al Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in particolare agli articoli 29 e 62.

Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (baseline):

1. Condizionalità (stabilita a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306/2013);
2. Pertinenti criteri per il mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività agricola (stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013);
3. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
4. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati, per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale, ai beneficiari che:

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;
- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.

Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:

- alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate;
- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell'adesione volontaria degli operatori agricoli agli impegni previsti dalla misura. Il calcolo del pagamento compensativo tiene conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (figura 2). Nella sezione relativa al calcolo del pagamento è indicato che si tiene conto anche dei costi di transazione valutati fino al 20% in più rispetto ai pagamenti compensativi per ciascun raggruppamento colturale.

I pagamenti previsti non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la sottomisura 11.1. I pagamenti della presente tipologia di intervento sono cumulabili con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

Rispetto al Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023/2027 la tipologia 11.1 è cumulabile con gli interventi di indennità compensativa SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna", SRB02 "Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi" e SRB03 "Sostegno zone con vincoli specifici", ai sensi dell'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115, e parzialmente cumulabile con gli Ecoschemi 2 "Inerbimento delle colture arboree", 3 "Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico", 4 "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" e 5 "Misure specifiche per gli impollinatori" e con l'intervento SRA03 "Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli" attivato nella Regione Campania nell'annualità 2023. In entrambi i casi sono stati analizzati gli impegni in sovrapposizione ed analizzato il rischio del doppio finanziamento.

Dall'analisi della struttura dei premi certificati dal CREA, tenuto conto del livello di pagamento adottato dalla Regione Campania, sia per gli ecoschemi che per la SRA03 è stato verificato l'assenza del doppio finanziamento per gli impegni in sovrapposizione; pertanto, i premi indicati in tabella sono confermati anche in caso di contemporanea assunzione di impegni sulla stessa superficie.

La tipologia d'intervento 11.2 non è cumulabile con l'intervento ACA01 "Produzione Integrata" del PSP 2023-2027.

	Tutti i sistemi	sistema A/B	sistema C/D
olivo	599		
vite	900*		
fruttiferi maggiori		900**	900**
fruttiferi minori		900*	900*
ortive		600*	600*
officinali	600*		
cerealicole	329		
industriali	600*		
Foraggere avvicendate	359		

*Importo compensativo ridotto al massimale previsto dall'Allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013

Figura 2 – Pagamento compensativo annuo per ettaro

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni: - In particolare i rischi riguardano i seguenti aspetti: Assoggettamento al sistema di controllo per l'agricoltura e la zootecnia biologica - mancato rispetto degli impegni - mancato rispetto del regolamento (UE) n. 2018/848 e 889/2007

R 8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento. In particolare, per quanto concerne tale misura i rischi derivati dalla mancanza di un adeguato sistema di controllo e gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento sono: doppio finanziamento con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - difformità di superficie e tipo di coltura - difformità nel numero di UBA;

R 9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di più soggetti attuatori.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

M 5 - Non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sopra indicati saranno mitigati con le seguenti azioni:

- la notifica al portale del Sistema Informativo Biologico (S.I.B.);
- Presenza della documentazione probante di spesa relativa agli acquisti dei mezzi tecnici per l'annualità del pagamento compensativo;
- Controlli effettuati dell'Organismo di controllo autorizzato;
- Attivazione di un sistema di controlli amministrativi;
- Attivazione di un sistema di controlli a carico dell'Organismo Pagatore.

M8 - L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

I rischi specifici sopra indicati sono mitigati con le seguenti azioni:

- Registrazioni delle particelle oggetto di impegno nel SIGC;
- Iscrizione nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;
- Calcolo dei pagamenti compensativi effettuato escludendo i costi connessi al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 43 del Reg. UE 1307/2013.

M9 - L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi:

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

--

Impegno per le tipologie 11.1.1 e 11.2.1	Condizionalità DM 180 23.01.2015 (Allegato 1)	Criteri ed attività minime (Reg. 1307/13, art.4 par. 1 lettera c, punti ii e iii)	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e all'uso dei prodotti fitosanitari	Altri requisiti nazionali e regionali	Pratiche ordinarie, se diverse rispetto agli obblighi	Significato agronomico e ambientale	Costi aggiunti e/o mancati redditi derivanti dagli impegni presi in conto per il calcolo dei pagamenti
Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale	Non esistono norme di condizionalità che afferiscono a questo impegno	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Non sono presenti ulteriori requisiti regionali o nazionali	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà campana, fortemente legate a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Impegno non oggetto di pagamento compensativo
Compilazione della documentazione obbligatoria dal Sistema di Controllo	CCO 4Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: -Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Impegno specifico del biologico che non è riferibile alla normativa indicata	Tale impegno non è presente nell'allegato 7 al DM 180/2015 (decreto condizionalità)	Il registro dei trattamenti tenuto dagli agricoltori ai sensi del DPR 55/2012 prevede esclusivamente e la registrazione cronologica	Il ricorso all'agricoltura biologica ancora non rientra nell'ordinarietà campana, fortemente legate a indirizzi produttivi convenzionali	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle	Il pertinente costo dell'impegno è inserito nei costi di transazione

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.1

Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg. 899/2008 e s.m.i. e compatibili alla normativa nazionale sui fitofarmaci	GD/10-Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Impegni vigenti: A. Registrazione degli interventi fitosanitari (quederno di campagna) B. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; C. presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino). GD4 -Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: -Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari; -Corretto uso del p.f.;	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	DM 180 23.01.2015 (Allegato 7) Impegno b) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesto del bollettino fitosanitario ufficiale, provinciale o zonale, su supporto cartaceo, informatico, telematico ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale;	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Difesa integrata (Allegato III del D.Lgs n.150/2012 e che al punto A.7.2.3 del PAN) Conoscere i dati meteorologici del territorio d'interesse e dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio Disporre di bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture	de i trattamenti fitosanitari eseguiti fino alla raccolta	diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Maggiori costi per l'acquisto dei prodotti fitosanitari ammissibili e per la manodopera necessaria alle operazioni di difesa delle colture dai parassiti. Minori costi per l'acquisto di carburante Minori guadagni
--	---	--	--	---	--	---	---	--

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.2

Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg. 889/2008 e s.m.i. compatibili alla normativa nazionale sui fertilizzanti	-Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute BOAA 3	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	professionali di prodotti fitosanitari hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto dal CCIO.	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Nell'ordinarietà gli agricoltori per quanto attiene la fertilizzazione ricorrono all'utilizzo di fertilizzante senza il ricorso alle analisi del terreno e in base alle rese massime attese per ogni specifica coltura.	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di discipline di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli	Minori costi per l'acquisto di concimi. Maggiori costi per le operazioni di gestione della fertilità del terreno
---	--	--	---	---	---	---	---

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.3

operator

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Uso di materiale vegetativa di riproduzione obbligatoriamente ottenuto anch'esso con "metodo biologico" (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con "metodo biologico" (in tutti gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite decreti del MIPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga	CCO 4 Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi vigenti: - Registrazione degli usi e di ogni analisi rilevante per la salute	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	Nell'ordinarietà il materiale di riproduzione vegetativa non è ottenuto con metodo biologico	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	Maggiore costo per l'acquisto dei semi
Rispetto delle norme di produzione animale di cui al Reg 853/2008 applicabili alla normativa nazionale sui fertilizzanti	CCO 4 – Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Obblighi pertinenti vigenti individuati nel DM n.180/2015 per le produzioni animali, produzione di latte crudo e per la produzione di uova CCO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonale, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 89/299/CEE. Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D. lgs. n. 159/2006 e precisati nel DM n. 180/2015 Per i suini:	Tale specifico impegno va oltre le disposizioni del regolamento di mantenimento di una superficie agricola e dell'attività agricola minima come previste dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e 1420 del 26 febbraio 2015.	Non sono presenti ulteriori requisiti nazionali e regionali	L'ordinarietà obbliga al rispetto del greening art. 43 del Reg UE 1307/2013 ed in particolare il mantenimento dei pascoli. L'impegno della zootecnica biologica va oltre l'ordinarietà	Il ricorso all'agricoltura biologica rappresenta un approccio maggiormente sostenibile per le produzioni agricole in quanto esse sono obbligate al rispetto di disciplinari di produzione che prevedono un migliore uso delle diverse risorse ambientali coinvolte (acqua e suolo) oltre che garantire maggiore benessere per gli animali e una maggiore attenzione alla salute degli operatori	L'impegno di utilizzo limitato di farmaci veterinari determina costi per acquisti legati alla sanità dell'allevamento. L'impegno di maggiore disponibilità di spazi aperti per il libero movimento degli animali allevati comporta

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.5

	CCO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Obblighi vigenti: quelli previsti dal D.lgs n. 200/2010, comprese le deroghe e riguardanti: - Comunicazione dell'azienda alla SL; - Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento; - Identificazione e registrazione degli animali Per i bovini: CCO 7 – Regolamento n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97; Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; - Registro aziendale; - Movimentazione dei capi in ingresso; - Movimentazione dei capi in uscita Per ovini e caprini: CCO 8 – Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE Impegni vigenti riguardano: - La registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN; - Registro aziendale e BDN; - Identificazione e registrazione degli animali; Per i bovini: CCO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Obblighi relativi al D. lgs 126/2011 Per i suini: CCO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Obblighi relativi al D. lgs 122/2011							maggiori costi di manodopera per la cura degli animali e minori performance produttive
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.6

Per le aziende zootecniche: CCO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Obblighi relativi al D. lgs 146/2001	

Figura 3 - Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili.7

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

I pagamenti compensativi per ettaro, e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalle tipologie d'intervento delle sottomisure 11.1 e 11.2 sono composti da tre quote:

- a) aggravio costi rispetto alla baseline. Nel seguito della relazione si continuerà ad usare per brevità tale definizione specificando che sotto tale voce va intesa una valutazione complessiva delle variazioni dei costi che l'azienda deve sostenere a seguito dell'adesione agli impegni;
- b) mancato guadagno rispetto alla baseline;
- c) eventuali costi di transazione.

PRODUZIONI VEGETALI

I pagamenti compensativi sono stati valutati per colture specifiche rappresentative di un raggruppamento per ambiti territoriali individuati. Le colture specifiche rappresentative sono state selezionate, oltre che secondo criteri di rappresentatività sul territorio (nell'ambito del raggruppamento) anche secondo il criterio del minore differenziale di perdita di reddito e sovraccosti (rispetto alle altre colture del raggruppamento) al fine di evitare rischi di sovracompensazione del premio rispetto alle effettive perdite di reddito conseguenti all'applicazione degli impegni della produzione biologica.

In figura 4 si riporta la tabella riepilogativa e non esaustiva delle colture che rientrano nei raggruppamenti colturali individuati sulla base dei processi produttivi simili ed equiparabili o che, comunque, non presentano rischi di sovracompensazioni da parte dei pagamenti previsti per l'applicazione degli impegni della misura 11.

L'Autorità di Gestione, nei propri atti di applicazione della misura, integra in tali raggruppamenti colturali, altre colture eventualmente richieste, sulla base dei criteri sopra enunciati.

a) Aggravio costi

Per la quantificazione economica dell'aggravio derivante dall'adesione alle diverse operazioni sono stati presi come riferimento di base (baseline) i costi di produzione dell'agricoltura regionale, approvati con DRD n. 54 del 30 novembre 2006. Essi si riferiscono ad oltre 400 processi produttivi, frutto di rilevazione diretta in aziende diffuse sul territorio regionale e che, pertanto, rappresentano le normali pratiche utilizzate di consuetudine in Campania.

La metodologia per il calcolo dei pagamenti compensativi, inoltre, tiene conto esclusivamente dei maggiori costi conseguenti all'applicazione di quegli impegni della produzione biologica che non rientrano già nei requisiti minimi per l'uso dei fitofarmaci e fertilizzanti, nei criteri di gestione obbligatoria e nelle pratiche di

mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali, che costituiscono la baseline della misura.

Sono stati presi in considerazione, quale base di calcolo, i costi di produzione riportati nello schema economico di cui alla figura 5.

I valori economici sono stati indicizzati al 2014 utilizzando i prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'ISMEA, che li determina per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In figura 6 i parametri di indicizzazione del 2006 e del 2014 con il delta che è stato applicato alle rispettive voci.

Il calcolo degli aggravi economici sostenuti dalle aziende aderenti alla misura è stato effettuato applicando, alle corrispondenti categorie di costo, le variazioni stimate tra baseline e i corrispondenti processi condotti secondo le prescrizioni delle diverse tipologie di intervento, esclusivamente per gli impegni che riguardano la fertilizzazione, la lotta ai parassiti e le prescrizioni relative all'uso delle sementi (ove applicabile).

Dall'analisi dei dati economici, secondo le determinazioni già effettuate per il calcolo dei pagamenti dell'analoga azione b) "agricoltura biologica" della precedente programmazione, emerge che la media degli aggravi dei costi è quanto riportato nella figura 7.

b) mancato guadagno e calcolo complessivo

L'applicazione dei metodi di produzione biologica comporta una riduzione dei risultati produttivi attesi, prendendo in considerazione esclusivamente gli impegni che riguardano la fertilizzazione delle colture e la lotta ai parassiti, quantificabili fino ad una percentuale del 20%. E' stato stimato che con l'adozione della produzione biologica le rese calano drasticamente da un minimo del 10-11% fino al 33%. La metodologia di calcolo ha tenuto conto dei livelli produttivi di riferimento e il prezzo espresso in €/ql per la determinazione della PLV, del reddito lordo in assenza di contributi e del reddito lordo totale (figura 8).

Per i prezzi delle produzioni sono stati utilizzati i prezzi rilevati da Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA. Banca dati prezzi all'origine, <http://www.ismeaservizi.it/prezzi-agroalimentari/origine/banca-dati>).

Per le aziende con superfici in conversione, il pagamento compensativo è stato calcolato con un incremento di circa il 2% del prezzo medio di vendita dei prodotti, piuttosto che nella misura indicata per le produzioni biologiche in mantenimento che è pari a circa il 5%.

c) costi di transazione

Oltre ai costi strettamente correlati al mantenimento degli impegni relativi alla fertilizzazione, alla lotta ai parassiti e alle prescrizioni relative all'uso delle sementi, sono stati considerati anche i costi di transazione. Tali costi riguardano soprattutto la gestione della pratica di finanziamento (visure catastali, compilazione della domanda, iter procedurale, ecc) e gli impegni amministrativi specifici (tenuta dei registri previsti dagli organismi di controllo, ecc.).

Per stabilire il costo di transazione è stato stimato il costo, per l'agricoltore, dei tempi impiegati nel disbrigo delle pratiche di registrazione, contatti con gli enti ecc., che risulta sempre superiore al 20% del pagamento calcolato considerando aggravi di costo e mancato guadagno derivanti dagli impegni della misura. Pertanto, il costo di transazione è stato determinato nel 20% del calcolo compensativo.

PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

Per la zootecnia biologica si attiva esclusivamente la sottomisura 11.1.

I pagamenti compensativi per ettaro e per anno, che spettano ai beneficiari per l'adesione agli impegni previsti dalla tipologia d'intervento 11.1.1 tengono conto esclusivamente della riduzione del risultato produttivo. Non si prendono in conto i costi aggiuntivi in quanto non rilevanti.

I pagamenti compensativi sono stati valutati per gli allevamenti da latte bovini e bufalini e copriranno quindi solo questi settori. Tali settori sono i più rappresentativi della Regione.

Dati utilizzati per il calcolo del premio

Quantità delle produzioni

Le differenze tra la produzioni di latte in aziende biologiche e convenzionali è stata effettuata, per le bufale, utilizzando i dati dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) relativi ai controlli funzionali per il triennio 2012-2014; per i bovini da latte utilizzando i dati desunti dalla pubblicazione "Indagine conoscitiva presso le aziende zootecniche biologiche della Regione Lazio" (INEA, Istituto sperimentale per la Zootecnia, Istituto Sperimentale per la nutrizione delle Piante e CRPA; 2003) prodotta con fondi MIPAAF (fig. 9).

Valore delle produzioni

Per il prezzo del latte bovino, è stato utilizzato il prezzo medio del latte rilevato da ISMEA per il periodo luglio 2014-agosto 2015 che è risultato pari 0,35 euro/kg.

Per il prezzo del latte bufalino si è fatto riferimento a rilevazioni effettuate direttamente dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, che ha quantizzato in 1,20 euro/kg il prezzo medio annuo in produzione convenzionale.

Il calcolo dei minori guadagni è stato effettuato moltiplicando il prezzo del latte per la minore produzione ottenuta applicando il metodo biologico (fig. 10).

Per calcolare il pagamento compensativo da corrispondere alle aziende zootecniche in conversione biologica, per un periodo massimo di tre anni, sulla base della SAU esclusivamente destinata alle produzioni vegetali per l'alimentazione zootecnica dell'azienda stessa, in considerazione dei minori guadagni dovuti alle riduzioni produttive non compensate da un maggior prezzo del prodotto nella fase di conversione, si considera il carico massimo di 2 UBA/ha secondo le disposizioni dei Regolamenti (UE) n. 2018/848 e n. 889/2008. Per il calcolo del pagamento compensativo per ettaro, in ogni caso, si farà riferimento all'effettivo carico di bestiame indicato nella domanda di aiuto, che comunque non potrà superare le 2 UBA/ha (fig. 11).

Il pagamento compensativo per la zootecnia biologica è combinato con i pagamenti compensativi per le superfici destinate a colture cerealicole ad uso zootecnico e/o a foraggiere avvicendate. Tale combinazione è possibile in quanto trattassi di due impegni separati (coltura foraggera, ivi compresi cereali foraggeri, ed allevamento biologico senza prendere in conto il sovraccosto dell'alimentazione). In ogni caso il pagamento compensativo cumulato non potrà superare i 600 euro/ha per le cerealicole ad uso zootecnico e/o le foraggiere avvicendate. Nel caso di superfici destinate a pascolo e prato pascolo il pagamento compensativo corrisponde solo a quello determinato per la zootecnia biologica.

Segue testo 1

Raggruppamento culturale	Colture
Olivo	Olivo
Vite	Vite
Fruttiferi maggiori	Pesco, agrumi, albicocco, kaki, fragola, melo, pero, susino
Fruttiferi minori	Actinidia, nocciolo, castagno, ciliegio, fico, nespolo, noce
Ortive	Patata, asparago, bietola, carciofo, carota, ravanella, cetriolo, zucchini, zucca, cipolla, cece, fagiolino, fagiolo, lenticchia, lattuga, indivia, melanzana, melone, cocomero, peperone, pisello, radicchio, cicoria, finocchio, cavoli, aglio, basilico, fava, prezzemolo, sedano, spinacio, rucola, lattughino, dolcetta, cicorino, foglie e steli di brassica, bietola da foglia, spinacino, crescione
Officinali	Erbe fresche (origano, aneto, menta, rosmarino, salvia, timo, coriandolo)
Cerealicole e oleaginose	Mais da granella, avena, segale, orzo, frumento, girasole, soia
Industriali	Pomodoro, barbabietola da zucchero, tabacco
Foraggiere	Erba medica, loiessa, favino

figura 4- Raggruppamenti culturali

a) Operazioni culturali
a.1) Potatura
a.2) Lavorazione del terreno
a.3) Gestione erbe infestanti
a.4) Concimazione
a.5) Trattamenti antiparassitari
a.6) Raccolta e trasporto
a.7) Irrigazione
b) Mezzi tecnici
b.1) Concimi
b.2/3) Antiparassitari/diserbanti
b.4) Piantine/semi
b.5) carburanti/lubrificanti
c) Noleggio e contoterzismo
Totale costi culturali (a+b+c+d)

figura 5 -Costi culturali

Indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione (Base 2000=100)

	2006	2014	delta 2014-2006
Sementi	111	125,13	14,13
Concimi	116,3	169,97	53,67
Antiparassitari	105,8	118,35	12,55
Carburanti	103,6	134,88	31,28
Lubrificanti	113	131,94	18,94
Lavoro conto terzi	105,8	105,8	0
Salari	124,4	147,36	22,96

dati 2006: Outlook dell'agroalimentare italiano - Rapporto Annuale - Vol. II ISMEA ottobre 2008 ISSN 1722-5760 dato 2014 (giugno):

<http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3048#MenuV>

figura 6 - Parametri di indicizzazione dei prezzi

Classificazione operazioni culturali	Tipologia di operazione 11.1.1 e 11.2.1
a.3 Gestione erbe infestanti	+20%
a.4 costo concimazione	+15%
a.5 costo trattamenti	+20%
a.6 raccolta e trasporto	-10%
b.1 costo concimi	-10%
b.2/3 costo fitofarmaci	+30%
b.4 piantine e sementi (ad esclusione delle colture arboree)	+10%
b.5 costo carburanti in proporzione alla produzione	- 10%

figura 7 - Aggravi dei costi

	Tipologia di operazione 11.1.1	Tipologia di operazione 11.1.2
Dati della produzione	-15%	-15%

figura 8 - Variazioni dei dati della produzione

Tipologia di allevamento	Convenzionale**	Biologico
Bovini da latte kg/capo/anno*	8.040	7.750
Bufalini da latte kg/capo/anno	2.400	2.230

* Valore di riferimento produzione media annua per i bovini sottoposti ai controlli funzionali per il latte in Campania (2014)

** Per il sistema di allevamento convenzionale, che costituisce la *baseline* utilizzata per i calcoli, si fa riferimento ad un allevamento stallino a stabulazione libera che rappresenta l'ordinarietà in Campania

Figura 9 – Confronto tra le produzioni di latte in convenzionale e bio

Tipologia di allevamento	Convenzionale kg/capo/anno	Biologico kg/capo/anno	Minori guadagni UBA/euro
Bovini da latte	8.040	7.750	-101,50
Bufalini da latte	2.400	2.230	-204,00

Figura 10 – Minori guadagni per le aziende zootecniche in conversione biologica

Tipologia di allevamento	Pagamento compensativo massimo (euro/ha)
Bovini da latte	203,00
Bufalini da latte	408,00

Figura 11 – Pagamenti compensativi per la zootecnia biologica in conversione

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

non rilevante

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

↵

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.31 Art. 32
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
- Regolamento (UE) n. 1303/2013

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto risulta che il territorio agricolo regionale interessato da preoccupanti sintomi di abbandono è per tre quarti caratterizzato da sistemi montani e collinari, nei quali assumono rilevanza le politiche di conservazione dei suoli nei confronti delle dinamiche franose ed erosive. Inoltre, l'abbandono delle attività agricole favorisce anche le dinamiche spontanee di evoluzione del mosaico ecologico, con la perdita di ecosistemi dovuta al progressivo avanzamento del bosco di neoformazione. Pertanto, il presidio svolto dalle aziende agricole ha effetti positivi sia sul territorio per le ricadute economiche e produttive che esso comporta, sia sull'ambiente in termini di difesa suolo e di tutela di ecosistemi complessi. Le aree agricole ed in particolare quelle situate nei territori oggetto di intervento da parte della presente misura, costituiscono una importante risorsa da tutelare, con particolare riferimento alla biodiversità regionale ed ai paesaggi storici delle aree rurali. I fabbisogni a cui la misura risponde sono numerosi e quelli strettamente attinenti allo strumento d'intervento consentito sono:

F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale

F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici

Le indennità, a favore degli agricoltori/imprenditori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola

La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e focus area riportate nella tabella 1 (con la X sono indicate le FA principali, con il pallino quelle secondarie).

La misura contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:

- ambiente in quanto il mantenimento dell'attività agricola in arre svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale
- mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione

delle attività agricole;

Le indennità sono concesse agli agricoltori/imprenditori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In tal senso l'erogazione di un pagamento per ettaro di SAU in zone svantaggiate ha lo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.

Di seguito si riportano gli elementi identificativi delle diverse aree

1. Zone di montagna

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

2. Zone soggette a vincoli naturali significativi

Fino all'approvazione, della nuova delimitazione, avvenuta a giugno 2020 in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori soggetti a vincoli naturali significativi presi in considerazione sono quelli ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE già individuati per la misura 212 del PSR Campania 2007/2013 in attuazione dell'articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999. Successivamente ed a partire dalla campagna 2021 la delimitazione adottata è quella indicata nel Decreto Ministeriale 6277 del 08.06.2020 (cfr allegato 1 al Programma).

Tali territori sono caratterizzati da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

3. Zone soggette a vincoli specifici

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono

simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del intero territorio nazionale.

Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone che sono soggette a vincoli specifici e nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

In queste aree si praticano attività agricole e zootecniche per la produzione di prodotti tipici e tradizionali, con un valore ambientale legato alla protezione e tutela della biodiversità, alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed al presidio del territorio, inteso sia in senso sociale sia paesaggistico, con la tutela dei paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale rispetto alla rinaturalizzazione degli stessi a seguito dell'abbandono delle attività.

Si specificano le seguenti definizioni:

- Imprenditori agricoli: chi esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. I termini agricoltore e imprenditore agricolo sono considerati equivalenti
- Per agricoltore si intende l'agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento Ue n, 1307/2013 del Parlamento Europeo

Articolazione della misura

La misura è in continuità con le azioni intraprese nella programmazione 2007/2013 con le misure 211 e 212 secondo l'articolazione riportata in tabella 2.

<u>Priorità</u>	P4	
<i>Focus area</i>	4A	<u>4C</u>
<u>sottomisura</u>		
13.1. <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>	●	X
13.2 . <i>Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi</i>	X	●
13.3 <i>Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici</i>	X	●

tabella 1- Priorità e Focus Area

Sottomisura	Tipologia di operazione
13.1 <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>	13.1.1 <i>Pagamento compensativo per le zone montane</i>
13.2 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane</i>	13.2.1 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane</i>
13.3 <i>Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici</i>	13.3.1 <i>Pagamento compensativo per le zone con vincoli specifici</i>

tabella 2 - Articolazione della misura

8.2.12.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.12.3.1. 13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.1 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) ed in maniera trasversale alle Focus 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 – (molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio montano.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadenti all'interno delle zone montane, come previsto all'articolo 32(2) lettere a) e b) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei Comuni che ricadono in aree parzialmente montane o totalmente montane è riportato in allegato 1 del PSR Campania 2014/2020

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti

dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità, a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone montane, così come definiti al paragrafo 8.2.12.2 sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 e sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotto nell'area eleggibile al sostegno, come individuate ai sensi dell'art. 32(2) del Reg. (UE) n. 1307/13.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 3;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come applicato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. coltivare una superficie agricola in aree definite montane ai sensi dell'art. 3 par. 3 della direttiva 75/268/CEE,
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art.3,
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 450 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato sulla base degli indicatori economici accertati e successivamente modulati in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

I due vincoli, come nel dettaglio specificato nella relazione giustificativa delle indennità, incidono nella determinazione dei costi di produzione in quanto condizioni orografiche difficili comportano una maggiore onerosità dei costi di meccanizzazione e al contempo l'altitudine, determinando condizioni climatiche meno favorevoli rispetto alle zone non svantaggiate, determina un abbassamento delle rese produttive per ettaro.

Pertanto il valore dell'indennità è stato differenziato in relazione alla combinazione dei due vincoli permanenti presenti.

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza dei livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 600 m/ slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 4).

A tali importi, come disposto dall'art. 31.4 del Reg. (UE) 1305/2013 si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante e come derivante dall'analisi economica riportata nella relazione giustificativa dell'indennità.

Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 5).

Come si evince dalla relazione giustificativa per superfici agricole superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa, pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Gli importi riportati in tabella 4 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	≤ 600 mt	> 600 mt
$\leq 20\%$	€ 360	€ 405
$> 20\%$	€ 405	€ 450

tabella 4 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%
da 10 a 49,99 ha	56%
da 50 a 99,99 ha	28%
da 100 a 300 ha	14%
Oltre i 300 ha	0%

tabella 5 - Modulazione dell'indennità (%)

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

8.2.12.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane e per determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal Regolamento UE 1305/2013. A tal fine, il sub campione RICA per le zone montane stratificato per classi di SAU (minore di 10 Ha, 10-50 Ha, ≥ 50 Ha) è stato messo a confronto con quelli delle zone non caratterizzate da svantaggi e i principali indicatori utilizzati sono il Reddito Netto e il rapporto ricavi/costi totali.

Le analisi hanno messo in risalto i seguenti aspetti:

-passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, il reddito netto per Ha subisce una netta diminuzione e anche il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi. Ciò avviene principalmente per la forte diminuzione dei ricavi a motivo delle condizioni ambientali meno favorevoli in termini di caratteristiche del suolo e del clima. Inoltre la diminuzione dei costi, dovuta alla minore intensività dei processi produttivi, è meno che proporzionale rispetto a quella dei ricavi poiché sussistono condizioni ambientali, rappresentate principalmente dalle pendenze, che aggravano in particolare i costi di meccanizzazione.

-con l'aumentare delle dimensioni medie aziendali detto rapporto, sia nelle zone non svantaggiate che in quelle montane, tende a migliorare sensibilmente fino a raggiungere livelli di equilibrio. Ciò è dovuto principalmente alle economie di scala che, a parità di ordinamenti produttivi e di condizioni ambientali, si generano nelle aziende di maggiori dimensioni rispetto alle aziende piccole e medio-piccole.

Si rimanda a quanto evidenziato nel capitolo 14 del PSR Campania 2014 – 2020 che, in relazione al pagamento accoppiato “latte in zone di montagna”, precisa che non si evidenzia alcuna sovrapposizione con la sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane” poiché le misure del PSR e quelle accoppiate hanno obiettivi diversi. In ogni caso, dato l'andamento degli indicatori (reddito netto e rapporto ricavi/costi), l'indennità scelta assorbe il pagamento accoppiato evitando il rischio di

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto passando dalle zone non svantaggiate a quelle montane, per tutte le classi di SAU, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

L'andamento degli indicatori di risultato, scaturito dal confronto tra zone non svantaggiate e zone montane, e la considerazione che i principali fattori limitanti che nelle zone montane condizionano i risultati produttivi sono rappresentati dall'altitudine e dalla pendenza, giustificano le scelte seguenti:

- a) distinzione delle aziende potenzialmente interessate in cinque raggruppamenti, due in più di quelli che è stato possibile considerare per le analisi dei dati contabili, per tenere maggiormente conto della progressività delle variazioni dei parametri economici (reddito netto e rapporto ricavi/costi totali) correlata all'aumento delle dimensioni aziendali: <10 ha; 10-50 ha; 50-100 ha; 100-300 ha; ≥ 300.000 ha;
- b) adozione di un andamento della degressività degli aiuti per classe di dimensione fisica correlato alle variazioni del reddito aziendale e del rapporto ricavi/costi totali;
- c) attribuzione del livello massimo dell'indennità solo per superfici con altitudine superiore a 600 metri e pendenza superiore al 20% e per estensioni fino a 10 Ha, al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. L'indennità attribuita a ciascuna classe di ampiezza è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 600m. Se ricorre una sola di dette condizioni, l'indennità è ridotta del 10%.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre i parametri economici dell'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell'art. 32(2) del Reg. Ue 1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

- all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;
- in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso
- una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

8.2.12.3.2. 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.2 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi)

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

S12 – (molteplicità di sistemi agricoli e rurali)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in territorio soggetto a vincoli naturali significativi.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli naturali significativi (ANC) che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

Il pagamento della indennità del presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità, a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni, , in attuazione dei criteri definiti all'articolo 32(3) e dall'allegato III del reg. UE 1305/2013, i territori considerati per la presente tipologia d'intervento sono quelli oggetto di delimitazione ai sensi della direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 e sono riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente PSR con l'indicazione dell'articolo 19 del Reg. Ce 1257/1999.

Secondo quanto disposto all'articolo 19 del Reg CE1257/1999 per la programmazione 2007/2013 dette aree sono caratterizzate da terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione ed all'utilizzo di tecniche di agricoltura intensiva nonché limitanti per ciò che riguarda l'introduzione di innovazioni tecnologiche atte a favorire e mitigare il gap economico con le aziende situate in zone ordinarie.

Secondo la delimitazione vigente fino al 2019 in tali condizioni ricadono 61 comuni campani, di cui 41 totalmente svantaggiati ,.

Da giugno 2020, con la definizione del Decreto Ministeriale 6277, il numero di comuni campani il cui territorio presenta le caratteristiche definite nell'allegato 3 del Reg. UE 1305/2013 (ANC) passa a 108, di cui 61 totalmente delimitati (cfr allegato I al Programma). La nuova delimitazione ANC entra in vigore a partire dal 2021.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli naturali significativi, così come definiti al paragrafo 8.2.12,2 sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del REg UE 809/2013 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale ad ettaro per ettaro di superficie agricola eleggibile al sostegno,.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 4 (fino alla campagna 2020)
- DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. di coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli naturali significativi ai sensi del DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020 (o della Direttiva 75/268/CEE art. 3 paragrafo 4 fino alla campagna 2020)
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art. 3
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base delle risultanze delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità, non supera il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il valore dell'indennità è stato calcolato in relazione a due specifici vincoli: altitudine e pendenza

Il valore massimo della indennità si raggiunge in presenza dei livelli di vincoli più sfavorevoli (altitudine superiore a 300 mt slm e pendenza superiore al 20%) (tabella 6)

A tali importi, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell' indennità ad ettaro come riportato nella tabella 7

Per superfici superiori a 300 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa pertanto il calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100.

Per le aziende le cui superfici saranno escluse a seguito dell'adozione dei nuovi criteri di delimitazione sarà riconosciuta una indennità al massimo sino all'anno 2020. In applicazione del Reg UE 1305/13- art 31- così come modificato dal REG 288/2019 del 13 febbraio 2019 per tali aziende verrà riconosciuto per la campagna 2019 l'80 % dell'importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020; per la campagna 2020 il livello delle indennità sarà fissato in modo tale che sia pari alla metà del livello iniziale (50%) (vale a dire 50% del premio erogato per l'annualità 2019).

Il vincolo di non erogabilità di aiuti inferiori ad un importo di € 100 non si applica alle aziende che vengono gradualmente escluse dal riconoscimento dell'indennità compensativa a seguito della nuova delimitazione di cui all'articolo 32 paragrafo 3 del regolamento UE 1305/2013.

Gli importi riportati in tabella 6 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	≤ 300 <u>mt</u>	>300 mt
$\leq 20\%$	€ 200	€ 225
$>20\%$	€ 225	€ 250

tabella 6 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%
da 10 a 49,99 ha	56%
da 50 a 99,99 ha	28%
da 100 a 300 ha	14%
Oltre i 300 ha	0%

tabella 7 - Modulazione dell'indennità (%)

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

8.2.12.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico

dell'Organismo Pagatore.

- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;

- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni che intercorrono tra le zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi diversi da quelli montani al fine di determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal regolamento UE 1305/2013.

I principali indicatori utilizzati riguardano il reddito netto e il rapporto ricavi/costi totali.

L'analisi effettuata sull'intero campione evidenzia, in particolare, che le aziende ricadenti nelle zone con vincoli naturali significativi diversi da quelli montani, rispetto a quelle ricadenti in zone non svantaggiate, sono caratterizzate da una più bassa produttività in termini di PLV per ettaro (-67%) che si accompagna a un più basso valore del Reddito netto (-59%) e del rapporto ricavi/costi totali (0,87 VS 1,14).

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi sull'intero campione RICA pertinente giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto, passando dalle zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

In merito all'applicazione della degressività, considerato che la dimensione del sub campione RICA, come specificato nella relazione giustificativa pertinente, non è tale da consentire un'analisi basata sulla distinzione delle aziende per classi di SAU, si ritiene che il tipo di andamento degli indicatori di risultato, evidenziato per le zone montane, possa essere assunto come valido anche per le zone con vincoli naturali significativi.

Anche per la tipologia d'intervento 13.2.1 il livello massimo dell'indennità è riconosciuto solo per le superfici con altitudine superiore a 300 metri e pendenza superiore al 20%, e per estensioni fino a 10 Ha anche al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. Per gli altri tipi di terreni la misura degli aiuti è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 300m. e l'indennità è ridotta del 10% se ne ricorre uno soltanto.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre l'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati

dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Zone soggette a vincoli naturali significativi

In attesa di delimitazione dei territori soggetti a vincoli naturali significativi, in base a quelle che sono le indicazioni fornite dall'art. 32.3 e dall'allegato III al Reg. (UE) 1305/2013, si è ritenuto opportuno consentire al momento la partecipazione alla sottomisura 13.2 alle aziende localizzate nelle aree già definite in base all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Ciò deriva dalla considerazione che dette aree sono in ogni caso caratterizzate da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

Dalla campagna 2020 è di applicazione la delimitazione DM MiPAAF 6277 del 8/6/2020 (cfr allegato I – del Programma)

8.2.12.3.3. 13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici

Sottomisura:

- 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

8.2.12.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del territorio nazionale.

La misura 13.3 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) .

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in un territorio caratterizzato dalla presenza di vincoli specifici.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli specifici che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei comuni che ricadono nelle condizioni previste per la presente tipologia d'intervento è riportato in allegato 1 del presente PSR.

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità, a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

8.2.12.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli specifici sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotta nell'area eleggibile al sostegno.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.3.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.2.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 5
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 Allegato II
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.
- Legge n. 109 del 7 marzo 1996 - Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282

8.2.12.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.3.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio specifico, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli specifici
2. possedere il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art. 3
3. dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8.1

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenute per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d'intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell'importo dell'indennità, fissato sulla base dei risultati delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell'indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 200 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall'art. 4 par. 1 lettera "e" del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Ai sensi dell'art. 31 (4) del regolamento UE 1305/2013, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario dell'indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante. Le percentuali sono state arrotondate all'unità per facilità di calcolo (tabella 9).

Per superfici superiori a 30 ettari le economie di scala che l'azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell'azienda stessa.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100

Gli importi riportati in tabella 8 devono essere intesi come valori massimi (fino a). Qualora dovessero essere ridotti, per un budget di misura non sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, gli importi saranno ridotti in misura proporzionale al budget disponibile. La riduzione applicata potrà essere al massimo del 90%.

tabella 8 - Percentuali e valori dell'indennità

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità	Valore dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%	€ 200
da 10 a 19,99 ha	70%	€ 140
da 20 a 30 ha	50%	€ 100
Oltre 30 ha	0%	€ 0

tabella 8 - Percentuali e valori dell'indennità

figura 8

8.2.12.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

- per le superfici a pascolo, il mancato rispetto del carico minimo e massimo di UBA ad ettaro di superficie a pascolo richiesto a premio.

8.2.12.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il territorio in questione, che comprende in prevalenza comuni della Costiera Amalfitana e Costiera Sorrentina, oltre ad essere connotato da un'orografia dei suoli estremamente difficile, è soggetto ad una serie di vincoli paesaggistici e ambientali da cui, fra l'altro, scaturiscono stringenti limitazioni per interventi per adeguamenti infrastrutturali sia a carattere aziendale che interaziendale. Tali carenze, particolarmente avvertite in una realtà agricola composta principalmente da piccolissime unità produttive, si riflettono in un

forte aggravio dei costi.

Le analisi prendono in considerazione i maggiori costi di manodopera delle colture rappresentative di dette zone (limone, vite ed olivo), che si determinano rispetto agli analoghi processi praticati nelle aree non svantaggiate, dovuti alle peculiarità dell'area. Ciò evidentemente comprime i margini di guadagno fruiti dai coltivatori e, unitamente al deficit strutturale delle aziende, contribuisce all'allontanamento dei giovani dall'agricoltura.

Dai dati del VI Censimento Generale Agricoltura si evidenzia altresì la minore intensività media degli ordinamenti produttivi praticati nell'area in questione rispetto a quelli accertati per il territorio regionale senza svantaggi.

Va tenuto presente il particolare valore paesaggistico e la fondamentale importanza dell'agricoltura a presidio del territorio, come tutela e prevenzione dei fenomeni di abbandono e di sottoutilizzo dei terreni agricoli che sortirebbero effetti negativi di vasta portata sul sistema. La dimensione del premio, rapportata agli squilibri costi/ricavi, rappresentano solo un incentivo di basso impatto.

8.2.12.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Si ritiene che anche per le zone soggette a vincoli specifici, in considerazione delle peculiarità strutturali delle aziende ricadenti nelle zone in questione, sia opportuno prevedere una degressività dell'indennità per classe di SAU, tenendo conto delle correlazioni che sussistono tra redditività e dimensione aziendale.

Per questa tipologia d'intervento il limite massimo di riconoscimento dell'indennità è fissato a 30 ettari.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Per ciò che riguarda la delimitazione delle zone soggette a vincoli specifici (art. 32(4) del Reg. UE 1305/2013) sono quelle nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del

mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo per il calcolo è stato descritto nell'apposita sezione di ciascuna tipologia di intervento.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna osservazione rilevante.

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 33 *Benessere degli animali*
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, Art. 10 *Benessere degli animali*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 9 *Conversione di unità* e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 *che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022*

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Dall'analisi di contesto e dall'analisi SWOT del PSR della Campania 2014-2020 emerge il ruolo strategico del comparto zootecnico nell'ambito del settore agricolo per la diffusa presenza di allevamenti [IS16, IS17] e per l'offerta di produzioni di pregio [S5]. L'importanza del comparto è, altresì, attribuibile a due aspetti di estrema significatività: gli effetti sulla struttura socio-economica degli areali a maggiore vocazione produttiva e i possibili impatti sulle matrici ambientali di base [W29].

Tale analisi, in particolare, ha evidenziato:

- la presenza di comparti che rivestono, nel panorama agroalimentare nazionale, un'indiscussa posizione di leadership, con specifico riferimento al comparto bufalino [S4] con una prevalenza di allevamenti nelle aree di pianura delle province di Caserta e Salerno;
- l'importanza strategica del settore bovino, sia da carne che da latte, soprattutto nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- la presenza di produzioni di pregio, molte delle quali disciplinate da sistemi di qualità riconosciuti dalla normativa dell'Unione [S5];
- il forte impatto del comparto sulla competitività del settore agroalimentare, ma anche sulla tenuta dei sistemi economici territoriali, testimoniata dalla diffusa presenza di allevamenti sul territorio [IS16] oltre che di bovini e bufalini anche di avicoli ed ovicaprini;
- l'apporto fornito dalla filiera carni [IS37.15] al valore delle produzioni regionali, non solo dai comparti tradizionalmente diffusi (bovini, avicoli ed ovicaprini) ma, di recente, anche dal comparto bufalino con la valorizzazione e la riscoperta della carne di bufalo.

Nel contempo, è stato evidenziato:

- un profilo strutturale caratterizzato da allevamenti di piccole dimensioni (fatta eccezione per il comparto bufalino e, in parte, bovino);
- l'impatto negativo che, in alcuni areali, le attività zootecniche esercitano sull'ambiente, ed in particolare sulla qualità del suolo e delle acque [W29, T4];
- i rischi derivanti dal termine di applicazione del regime di contenimento della produzione di latte vaccino (regime delle quote latte) [T5];
- la presenza di alcune malattie (con particolare riferimento alla brucellosi) in allevamenti bovini e bufalini, soprattutto nelle aree in cui si concentrano allevamenti condotti in forma intensiva.

Dunque, il comparto zootecnico si trova ad affrontare le sfide del mercato con un profilo strutturale ed organizzativo carico di contraddizioni dove si rileva la presenza di filiere forti, concentrate territorialmente e in grado di reggere la pressione competitiva esercitata dalla concorrenza nazionale ed anche estera, ma che devono operare significativi sforzi per mitigare l'impatto dei propri processi produttivi, spesso a carattere intensivo, sull'ambiente e sul benessere degli animali.

Si ritiene, pertanto, necessario promuovere il miglioramento del benessere degli animali favorendo l'introduzione di metodiche di allevamento che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla normativa nazionale o comunque che vanno al di là delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive. In particolare si intende assicurare maggiori spazi agli animali allevati per migliorarne l'attività motoria e prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza e territorialità. La gerarchia è un fatto naturale ed inevitabile, pur tuttavia, è sempre la mancanza di una o più risorse (spazio, clima/comfort, alimento, acqua, ecc.) che ne impedisce la stabilità o determina gravi ripercussioni sugli animali di stato gerarchico inferiore. Il miglioramento del benessere degli animali può essere favorito, altresì, attraverso un rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti bovini e bufalini ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti.

Con la presente misura il sostegno viene concesso per promuovere l'introduzione di pratiche rispettose degli animali, che innalzano il livello qualitativo di vita nell'allevamento. A tal fine viene incentivata la messa a sistema di pratiche aziendali che a livello gestionale e tecnico possano contribuire ad un organico e duraturo miglioramento delle condizioni di vita dell'allevamento portando *in primis* al soddisfacimento del fabbisogno 26: *Migliorare il benessere degli animali*.

Il sostegno concesso mira a compensare gli agricoltori dei minori ricavi e/o dei maggiori costi derivanti dall'assunzione dei suddetti impegni detratti gli eventuali maggiori ricavi.

La misura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, avicoli ed ovicaprini. Tale scelta è determinata dalla maggiore rappresentatività di questi comparti sul territorio regionale sia dal punto di vista della consistenza zootecnica che dell'interesse economico, come si evince dall'analisi di contesto.

Lo schema 1 espone il contributo fornito dalla Misura al perseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità dell'Unione ivi indicata: in particolare si osserva un contributo diretto alla Focus area 3a, ma anche una partecipazione agli obiettivi trasversali innovazione e ambiente.

Articolazione della misura

La misura è articolata nella sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*, con una sola

tipologia di intervento ammessa al sostegno suddivisa in 4 azioni:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli impegni previsti riguardano metodi e tecniche di allevamento finalizzate al raggiungimento di un benessere per gli animali che va oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione dell'Unione e nazionale e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, laddove più restrittive.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e da specifiche disposizioni nazionali che rappresentano i requisiti di *baseline*.

La sottomisura/tipologia di intervento introduce criteri rigorosi circa i metodi di produzione nei settori di cui all'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dettagliatamente descritti di seguito per singola azione.

Priorità 1			Priorità 2		Priorità 3		Priorità 4			Priorità 5					Priorità 6			Obiettivi trasversali		
1a	1b	1c	2a	2b	3a	3b	4a	4b	4c	5a	5b	5c	5d	5e	6a	6b	6c	Innovazione	Ambiente	Clima
					D													X	X	

D: contributo diretto delle misure agli obiettivi della focus area

X: contributo delle misure alla realizzazione di obiettivi trasversali.

schema 1

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 14.1.1 - Pagamento per il benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura/tipologia di intervento mira a promuovere la diffusione di tecniche di allevamento finalizzate a mitigare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato incoraggiando gli allevatori ad assumere impegni per adottare metodiche di allevamento tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*.

Di seguito sono descritte le azioni, richiamate nella descrizione generale della misura, nelle quali si articola la sottomisura/tipologia di intervento.

Azione A. Aumento degli spazi disponibili

L'azione è finalizzata ad assicurare condizioni meno intensive negli allevamenti bovini, bufalini ed avicoli garantendo migliori condizioni di stabulazione ed uno spazio disponibile per capo che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione (CGO) e nazionale e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, assicurando in tal modo anche una mitigazione del fenomeno di competizione per l'acqua e gli alimenti nonché condizioni di allevamento che riducono l'aggressività dei soggetti allevati.

L'azione agisce sia sul versante ambientale (reflui zootecnici: riduzione delle concentrazioni di carichi inquinanti) che sulle condizioni di allevamento (minore stress a carico degli animali allevati).

Essa introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 assicurando una cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle singole specie, maggiore spazio disponibile con accesso all'esterno e condizioni di allevamento più favorevoli.

Di seguito si riportano i requisiti di *baseline* nonché gli impegni aggiuntivi previsti, suddivisi per tipologia di allevamento e per specie, che gli allevatori devono assicurare per accedere ai pagamenti del presente intervento.

I pagamenti previsti da questa azione non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 *Agricoltura biologica* (art. 30 del Reg. UE n. 1305/2013).

A.1. Bovini da carne

Dall'analisi di contesto emerge che l'allevamento del bovino da carne in Campania presenta diverse tipologie a seconda delle realtà territoriali, ma sostanzialmente riconducibili alle seguenti:

- linea vacca-vitello (produzione costituita dal vitellone tardivo macellato tra i 18 e i 20 mesi al peso di circa 600-650 kg);

- baby beef (ciclo produttivo che prevede lo svezzamento a circa 2 mesi e la macellazione a 8-12 mesi, con un peso di 300-400 kg);
- vitellone tardivo (vitelli da ristallo di razze specializzate per la produzione di carne di circa 8 mesi di vita macellati tra i 16 e i 18 mesi ad un peso vivo che oscilla tra i 600 e i 650 kg).

L'azione ***Aumento degli spazi disponibili*** per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano le condizioni di stabulazione e l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati.

Nel caso della *linea vacca-vitello* la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i capi di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo;

Per ogni capo adulto (fattrici): 14 mq/capo.

BABY BEEF (A.1.2.)

Nel caso della tipologia di allevamento *baby beef* la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo.

VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)

Nel caso della tipologia di allevamento *vitellone tardivo* la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta, che per i vitelli bovini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità. Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per ogni capo di età superiore a 6 mesi pari a 6,00 mq/capo

A.2. Bufalini da carne

L'azione *Aumento degli spazi disponibili* per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'accesso all'esterno (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a due volte quella coperta che per i vitelli bufalini è pari, ordinariamente, a quella prevista dalla condizionalità.

Gli allevatori devono assicurare una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati:

Per i vitelli di età inferiore a 6 mesi:

- 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg;
- 3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg;
- 3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg;

Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo;

A.3. Bovini da latte

L'azione *Aumento degli spazi disponibili* per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

A.4. Bufalini da latte

L'azione *Aumento degli spazi disponibili* per queste categorie di soggetti attiene ad impegni che riguardano l'aumento degli spazi esterni (paddock) dei soggetti allevati. La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere maggiore di almeno il 100 % della superficie ordinariamente assicurata ai soggetti allevati.

A.5. Avicoli

L'azione *Aumento degli spazi disponibili* per queste categorie di soggetti interessa sia le galline ovaiole che i polli da carne entrambi allevati a terra. L'impegno dell'allevatore è quello di assicurare incrementi di spazi interni disponibili/capo di almeno il 50 % rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente , (cfr tabella)

Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

Nelle aziende bufaline da latte ordinariamente i vitelli bufalini, dopo la fase colostrale pari a 12-36 ore, continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno per 7 giorni. Successivamente sono destinati alla rimonta (interna o esterna) oppure alla macellazione (in special modo i maschi).

L'azione prevede il prolungamento fino a 30 giorni del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo la fase colostrale con la finalità di mitigare il turbamento dei soggetti allevati (sia delle bufale che dei vitelli). L'impegno contribuisce, in tal modo, anche ad assicurare la disponibilità di soggetti per gli allevamenti da carne il cui mercato denota interessanti segnali di incremento dei consumi e di

apprezzamento da parte dei consumatori.

Gli allevatori, pertanto, hanno l'obbligo di destinare i vitelli bufalini, dopo il periodo di allattamento, alla macellazione oppure alle aziende bufaline da ingrasso.

L'azione migliora anche le condizioni di crescita e sanità dei vitelli nel periodo successivo al parto. Tale impegno agisce positivamente sulla qualità del prodotto, ma comporta inevitabilmente minori ricavi per l'allevatore e ciò giustifica l'erogazione di un sostegno.

Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell'allevamento, alla normativa sanitaria di riferimento nonché alle attività di competenza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

L'azione mira a prevenire l'insorgenza e/o la diffusione di patologie negli allevamenti ed è indirizzata a migliorare indirettamente anche la qualità del prodotto (sia carne, sia latte) e a consentirne un'adeguata valorizzazione, con l'obiettivo di migliorare le performances economiche aziendali.

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA CARNE (A.1.) - LINEA VACCA-VITELLO (A.1.1)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obiettivi di base/linee derivanti da condizionalità, Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 125 (Attuazione della direttiva 2000/11/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli)	Obiettivi di base/linee derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obiettivi di base/linee derivanti dalle Ordinanze pastorali zootecniche (O/PZ) regionali	Indennità sul benessere e degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 607/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera, con animali allevati a gruppi, ed un accesso all'esterno disponibile per capo pari almeno a vitelli di seguito indicati							
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legate a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati (rispetto ai requisiti di produzione negli allevatori di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del regolamento delegato n. 607/2014, assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un miglior accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La compliance zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la tenuta dell'anagrafe zootecnica (BON). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le conteste planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi (vedi tabella). L'accesso ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'esterno (pascoli) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determini un lavoro aggiuntivo e non rilevante sotto il profilo dei maggiori guadagni (vedi relazione concernente i costi del sostegno)
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi, 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/capo				
Per ogni capo adulto (rettili): 14 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 7,00 mq/capo				

LINEA VACCA-VITELLO (A.1.1.)

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA CARNE (A.1.) – BABY BEEF (A.1.2.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità.	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera, con animali allevati a gruppi, ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.</i>						
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria <u>e, di conseguenza</u> , situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/ capo				

baby beef A.1.2

Azione A - Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA CARNE (A.1.) - VITELLONE TARDIVO (A.1.3.)

Impegni aggiuntivi previsti dall'azione.	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da condizionalità. Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.</i>	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una stabulazione libera ed un accesso all'esterno con una superficie esterna disponibile per capo pari almeno a 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, ne è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 3,00 mq/capo	Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e <u>previene</u> situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la stabulazione libera e l'accesso all'esterno, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti e le connesse planimetrie in regola con la vigente normativa urbanistica e sanitaria per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti con accesso all'esterno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA, connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)

vitellone A.1.3



Azione A- Aumento degli spazi disponibili BUFALINI DA CARNE (A.2)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 128 Attuazione della direttiva 2008/118/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e previene situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bufalini da carne introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi esterni un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda.	Agli allevatori bufalini che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/USA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina un lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
BABY BEEF							
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 8,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono ordinariamente previsti. La superficie coperta è ordinariamente pari a 4,00 mq/ capo				

bufalini_carne_A.2

Azione A- Aumento degli spazi disponibili BOVINI DA LATTE (A.3.)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione/ sottoazione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare un accesso all'esterno con una superficie disponibile per capo almeno pari ai valori di seguito indicati:	Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 <i>Attuazione delle direttive 2006/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli</i>			Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria 6,4/3,0/0,6/0,6 situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	Gli impegni previsti dall'azione per i bovini da latte introducono criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, (a), a) , b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con la maggioranza degli spazi esterni anche un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi. In conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di competizione per gli alimenti e l'aggressione agli altri soggetti della mandria.	La consistenza zootecnica dei soggetti sotto impegno è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN). Lo spazio reso disponibile è, invece, accertato attraverso i progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento e, se del caso, attraverso verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili/UBA connessi ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Le aree all'aperto (paddock) necessitano di una maggiore manutenzione e di una gestione dell'allevamento che determina la necessità di lavoro aggiuntivo e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni (vedi relazione concernente i calcoli del sostegno)
Per vitelli di età inferiore a 6 mesi: 3,0 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,5 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg				
3,4 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,7 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg				
3,6 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti. La superficie coperta deve essere pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 1,8 mq/ capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg				
Per ogni capo di età superiore a 6 mesi: 6,00 mq/capo	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 3,00 mq per ogni capo oltre i 6 mesi				
14,0 mq per i capi adulti	L'accesso all'esterno e la relativa superficie a disposizione non sono previsti, né è prevista la superficie coperta	Non previsti	L'accesso all'esterno è ordinariamente previsto e la relativa superficie a disposizione è pari a 7 mq per i capi adulti				

bovini_Latte_A3

Azione A - Aumento degli spazi (interni) disponibili AVICOLI (A.6)							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare una superficie disponibile coperta come di seguito indicato per le differenti tipologie di allevamento		Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1986/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e s.p.a., ed il Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne che prevedono:		Il benessere degli animali dipende prevalentemente dallo spazio a disposizione e dalla densità dei capi allevati. L'aumento degli spazi migliora l'attività motoria e le situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività e dominanza territoriale.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento delegato n. 807/2014 assicurando con i maggiori spazi disponibili, un migliore accesso all'acqua ed ai mangimi in conformità alle naturali necessità della specie, mitigando così anche i fenomeni di cannibalismo e, quindi, la necessità del ricorso alla mutilazione (taglio del becco) dei soggetti allevati.	Documentazione commerciale in ordine ai soggetti allevati e progetti in regola con la vigente normativa urbanistica per quanto concerne le strutture di allevamento per la verifica degli spazi e, se del caso, verifiche in azienda	Agli allevatori che si impegnano ad assicurare gli spazi previsti è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificatamente i costi corrispondenti all'alimentazione ed alle spese di manodopera. L'aumento dei costi variabili/UBA è connesso alla riduzione del numero dei soggetti allevati (a parità di strutture di allevamento) oppure ad un aumento delle dimensioni strutturali dell'allevamento (a parità di soggetti allevati). Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.
allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra (A.5.1)							
1.666 cm ² /capo pari a 6 capi a mq	Non previsti	1.111 cm ² /capo pari a 9 capi/mq	Corrispondono ai valori previsti dalle direttive 1986/74/CE e 2002/4/CE				
allevamenti di polli da carne allevati a terra (A.5.2)							
22 kg a mq	Non previsti	33 kg a mq	Corrispondono ai valori previsti dalla direttiva 2007/43/CE				

avicoli_A6

Azione B - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno di 30 giorni dalla nascita.	Non previsti	Non previsti	Sulla base delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate nel territorio regionale, comunque, i vitelli bufalini dopo la fase colostrale - pari a 12-36 ore - per consentire l'acquisizione di anticorpi protettivi (immunità passiva) continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno, ordinariamente, per 7 giorni.	L'impegno contribuisce a mitigare il turbamento dei soggetti allevati sia attraverso il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli con latte materno che attraverso la permanenza degli stessi nella mandria. Inoltre l'allattamento con latte materno migliora le condizioni di crescita e sanità dei vitelli.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità della specie. La permanenza dei vitelli in allevamento con la mandria mitiga lo stress e la paura dei soggetti allevati.	La permanenza in azienda dei vitelli bufalini è accertata attraverso la banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN).	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi connessi all'uso del latte materno nonché all'incremento dei costi di manodopera per la gestione della vitellina. Non si rilevano ipotesi di maggiori guadagni. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno.

bufalini latte_azB

Azione C - Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da condizionalità	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di <i>baseline</i> derivanti dalle Ordinanze pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta di seguito elencate: - ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti; - almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura; - pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale; - impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre); - accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di <i>e.coli</i> ed <i>e.coli</i>, con cadenza semestrale.	Titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) e, segnatamente, i seguenti Atti della Condizionalità: CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti I suddetti CGO non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Regolamento di polizia veterinaria ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni. Obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica ai sensi, rispettivamente, del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996 e 600. Tali obblighi non prevedono nessuna delle misure oggetto di impegno della presente azione	Le OPZ adottate nel territorio regionale, inoltre, prevedono: - la disinfezione e disinfestazione sono effettuate solo in presenza di malattie conclamate; - gli interventi di controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura sono effettuati ad intervalli non regolari (ordinariamente una volta all'anno); - la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle vasche e gli interventi di pulizia delle stesse sono effettuate ordinariamente ogni quindici giorni; - non si fa mai ricorso a materiale monouso da parte del personale e dei visitatori - gli accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di <i>e.coli</i> ed <i>e.coli</i> parassiti sono effettuati solo al manifestarsi di eventi patologici	Esiste uno stretto legame tra la salute e il benessere degli animali in allevamento (Libro bianco sulla sicurezza alimentare della Commissione - anno 2000). Pertanto il rafforzamento delle misure di profilassi diretta prevenendo l'insorgenza di malattie favorisce migliori condizioni di salute e di benessere degli animali	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 del a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie bovine e bufaline per prevenire l'insorgenza di malattie.	Annotazione degli interventi eseguiti su appositi o registro e, se del caso, attraverso verifiche in azienda per l'esame della documentazione amministrativa - contabile e dei rapporti di prova degli esami di laboratorio.	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno calcolato sulla base di un aumento dei costi variabili connessi all'applicazione delle misure aggiuntive di profilassi, quali le maggiori spese per disinfettanti, disinfestanti, esami diagnostici, mano d'opera per la gestione della mandria, ecc. I calcoli ed i relativi premi determinati, suddivisi per singola sottoregione, sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di maggiori guadagni

azione_C

Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini

L'applicazione della presente azione intende migliorare le condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini assicurando una maggiore cura degli animali per impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie.

Il poliparassitismo diffuso incide sulle condizioni di benessere degli animali. Gli allevamenti ovini e caprini, bradi o semibradi (tipologie di allevamento che rappresentano la quasi totalità degli allevamenti ovicaprini in Campania) sono i più parassitati. Tuttavia il quadro parassitologico, in termini di specie ed abbondanza di parassiti, varia notevolmente da allevamento ad allevamento. Si rende quindi necessario promuovere e sostenere l'attivazione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie basate su 1) diagnosi accurata, basata sulla FEC (*Faecal Egg Count*) per gli endoparassiti; 2) scelta appropriata dei prodotti antiparassitari; 3) applicazione di protocolli terapeutici con monitoraggio parassitologico quadrimestrale; 4) verifica dell'efficacia del trattamento.

I prelievi coprologici e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

Azione D - Miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie degli allevamenti ovicaprini							
Impegni aggiuntivi previsti dall'azione	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Obblighi di baseline derivanti dalle Ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali	Incidenza sul benessere degli animali	Settore di riferimento di cui all'art. 10 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti
Gli allevatori devono assicurare ai fini della rappresentatività del prelievo l'effettuazione – su almeno il 20 % delle UBA in allevamento - di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Sia i 2 controlli per gli ectoparassiti che quelli per gli endoparassiti devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi con obbligo di verifica dell'efficacia degli stessi, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.	Non previsti	Non previsti	Nella pratica obbligatoria ordinaria (OPZ) i prelievi diagnostici per il rilievo di ectoparassiti ectoparassiti non sono mai effettuati ed il controllo delle parassitosi è affidato a trattamenti praticati in vari periodi dell'anno, seguendo abitudini o suggerimenti di parte.	L'impegno, attraverso una diagnosi finalizzata ad accertare la presenza di ectoparassiti ectoparassiti , consente di intervenire con trattamenti mirati ed efficaci contro il collasso collasso diffuso presente negli allevamenti ovicaprini del territorio regionale, assicurando migliori condizioni di salute e benessere.	L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 incidendo in particolare sulla cure degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie ovine e caprine.	Documentazione attestante l'effettuazione delle previste analisi parassitologiche, basata sulla FEC per gli endoparassiti, rilasciata da una istituzione pubblica che adotta procedure certificate. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve dimostrare, altresì, l'applicazione concreta del proto collo terapeutico e l'effettuazione del trattamento con la ripetizione delle analisi	Agli allevatori che adottano questo impegno è riconosciuto un sostegno stimato sulla base di un aumento dei costi variabili, più specificamente i costi legati agli esami coprologici (per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene) ed agli esami per il rilievo di ectoparassiti. Non è comunque riconosciuta la spesa per l'eventuale terapia antiparassitaria né per la verifica dell'efficacia del trattamento. I calcoli sono riportati nella relazione per la determinazione del sostegno e non rilevano ipotesi di guadagno.

azione D

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Agli allevatori che aderiscono agli impegni aggiuntivi previsti da uno o più interventi, assicurando in tal modo condizioni di maggiore benessere degli animali allevati, sono concessi pagamenti espressi in euro/UBA/anno.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Decreto Legislativo **26 marzo 2001, n. 146** - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modifiche ed integrazioni.

Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

D.M. n. 651/94, D.M. n. 592/95 e D.M. 358/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernenti gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo rispettivamente della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.

Ordinanze Ministeriali 26 Agosto 2005 e 10 ottobre 2005 per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante *Codice comunitario*

dei medicinali veterinari

Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 *Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;*

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle disposizioni nazionali di applicazione.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti previsti - di importo predeterminato per UBA, per tipologia di impegno, per specie allevata e per tipologia di allevamento – sono erogati annualmente e sono calcolati in base ai costi aggiuntivi e/o al mancato guadagno sostenuti o subiti dagli allevatori che si impegnano ad applicare negli allevamenti quanto previsto dalle singole azioni. I pagamenti sono erogati per compensare la totalità dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa, dai vincoli della condizionalità e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) applicate sul territorio regionale. Nel calcolo degli importi del sostegno non sono considerati i costi fissi e quelli di investimento relativi ad eventuali strutture o manufatti aziendali necessari per gli impegni aggiuntivi che assume il beneficiario con l'adesione alla misura. Per i calcoli si fa riferimento ai *requisiti minimi* di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed alla descritta metodica nonché ai parametri agronomici o zootecnici che caratterizzano le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, pertinenti per ciascun tipo di impegno.

Gli impegni sono di natura annuale e trovano applicazione, ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220, con l'attuazione della Misura per la sola annualità 2022. Gli impegni esistenti non sono prorogati.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale.

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che:

1) al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento dimostrano di essere *in attività* ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e delle relative disposizioni nazionali di applicazione;

2) dimostrano il possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento ricadenti sul territorio della Regione Campania;

3) sono titolari di allevamenti con un numero minimo di UBA appartenenti alla stessa specie, all'atto della presentazione della domanda, pari a:

- **5** per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
- **10** per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

4) assicurano il rispetto degli impegni assunti;

5) rispettano la condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati;

6) per il solo *intervento 1) Aumento degli spazi disponibili* non risultino inseriti nell'Elenco degli Operatori Biologici Italiani ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 889/2008 e smi.

Nel caso di revisione della normativa in materia di benessere degli animali, che comporti obbligatoriamente una variazione degli impegni assunti dall'allevatore con la misura, è consentito recedere dagli impegni stessi senza l'obbligo della restituzione del pagamento eventualmente già percepito per l'annualità di impegno.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso di risorse finanziarie insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili a premio si procederà alla formazione di una graduatoria delle imprese sulla base del numero di UBA aziendali con maggiore priorità alle aziende che mettono sotto impegno un maggior numero di capi.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA presenti in azienda, del numero di azioni alle quali si aderisce e sono espressi in

euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un'azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei pagamenti previsti dalle singole azioni, nel limite massimo di 500 euro per UBA/anno.

L'ammontare massimo del premio erogabile per azienda/anno è pari ad euro 40.000,00.

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei richiamati pagamenti suddivisi per azione, per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C	Azione D
Bovini carne	linea vacca-vitello	112,00	*****	44,00	*****
	baby beef	104,00	*****	48,00	*****
	vitellone tardivo	155,00	*****	46,00	*****
Bufali carne	baby beef	119,00	*****	47,00	*****
Bovini latte	stabulazione libera	204,00	*****	54,00	*****
Bufali latte	stabulazione libera	173,00	83,00	49,00	*****
Avicoli	galline ovaiole allevate a terra	215,00	*****	*****	*****
	polli da carne allevati a terra	97,00	*****	*****	*****
Ovicapri	brado, semibrado e stanziale	*****	*****	*****	45,00

importi e aliquote di sostegno

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Verificabilità e controllabilità* della misura.

8.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

I riferimenti sono contenuti nella analoga sezione *Informazioni specifiche* della misura.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio.

R5: Impegni difficili da verificare e/o di controllo quali la consistenza media di stalla, la superficie effettiva degli spazi disponibili per i soggetti in allevamento, i consumi di latte assunto dai vitelli bufalini, gli interventi aggiuntivi di profilassi diretta.

R6: pre-condizioni come condizioni di ammissibilità - Rischio di non chiara distinzione tra le "Condizioni di ammissibilità al sostegno (precondizioni)" e le "Condizioni di eleggibilità al pagamento (impegni)". Possono sussistere diverse tipologie di inadempienza agli impegni, di cui alcune determinano la perdita dei presupposti per l'ammissione al tipo di operazione e la conseguente decadenza della concessione e altre determinano esclusivamente una sanzione sul pagamento. Fra le *precondizioni* si annovera la necessità che non trovino già applicazione in azienda interventi che, di fatto, già attuano le pratiche allevatoriali previste

dagli impegni della misura.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Al fine di rendere più facile la verifica degli impegni non sono stati inclusi nella tipologia di intervento vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili. Con apposito provvedimento dell'AdG, inoltre, sono definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

In particolare i rischi sono mitigati con le seguenti azioni:

- verifica attraverso sistemi informativi (BDN);
- controlli sulla documentazione prevista per legge (registri presenti in azienda, documentazione commerciale, ecc.);
- presenza referti di analisi per le parassitosi;
- controlli in azienda.
- M 6 – Tra le condizioni di ammissibilità sono state individuate: il numero di UBA minimo di adesione, i territori nei quali può essere applicata la tipologia di intervento, i beneficiari ed una valutazione delle condizioni aziendali di allevamento al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento per valutare la fattibilità dell'impegno che l'allevatore deve assumere e, soprattutto, se le pratiche allevatoriali previste dagli impegni della misura non siano già concretamente applicate.
- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizza il Sistema Informativo AGEA che garantisce omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predispone appositi:
 - ü Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - ü Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si può garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che sono messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda al paragrafo Collegamento con altra normativa.

Per quanto riguarda i requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 essi sono stati definiti ed individuati sulla scorta delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Per il periodo di programmazione 2014/2020, segnatamente per il quinquennio di attuazione della misura 2017-2021, ai fini dell'effettuazione dei calcoli per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto si indica la metodica formulata e la tipologia dei parametri agronomici e/o zootecnici utilizzati come riferimento per ciascun tipo di impegno.

I requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 unitamente a quelli delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali riportate nell'analisi di contesto sono utilizzati come riferimento di base per i calcoli. I parametri di riferimento sono lo spazio espresso in metri quadri, la categoria di animali allevati, l'estensivizzazione, le misure di profilassi aggiuntive.

I calcoli per la quantificazione dei pagamenti sono stati effettuati, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno, ivi compreso l'incidenza dei costi di transazione ed escludendo i costi fissi e quelli di investimento. Non sono altresì considerate le spese per farmaci, vaccini e spese veterinarie.

I calcoli effettuati sono riportati nella allegata relazione. L'esattezza e l'adeguatezza degli stessi è stata confermata, ai sensi dell'art. 62, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013 da un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dall'autorità competente per l'attuazione del PSR Campania 2014/2020 e, segnatamente, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli *Federico II*. Al riguardo è allegata al programma di sviluppo rurale una dichiarazione rilasciata dal richiamato organismo attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli effettuati.

I calcoli relativi alla quantificazione dei maggiori costi o del mancato guadagno sono stati effettuati avvalendosi di dati provenienti da: Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia; Università degli Studi di Napoli *Federico II* Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA); Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA ora CREA – Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria).

Le produzioni ed i prezzi utilizzati per le elaborazioni economiche e finanziarie sono riferiti agli anni 2012 e 2013. I calcoli effettuati ed i pagamenti sono espressi per UBA (Unità di Bovino Adulto)/Anno. Gli indici di conversione utilizzati per le specie in esame sono quelli riportati nella tabella di conversione allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016.

Le voci di costo che sono state considerate nell'analisi di cui sopra sono comprensive dell'incidenza dei costi di transazione di cui all'art. 2, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che mediamente hanno inciso per circa il 15% in relazione agli impegni richiesti dall'adesione alla sottomisura/tipologia di intervento.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 33 *Benessere degli animali* di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede che i pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e, se necessario, possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo del 20% del premio pagato per l'impegno

I relativi premi sono riportati nella tabella al paragrafo *Importi e aliquote di sostegno (applicabili)*.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.14.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – artt. 34, 47 e 48
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – artt. 37 e 42
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 – artt. 8 e 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 37 e 42 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato che il 32% del territorio regionale è coperto da foreste (S10) che rappresentano il sistema naturale a più alto contenuto di biodiversità. Inoltre, è emerso che il 27% circa del territorio ricade nel sistema di aree protette (S9).

Tale diversità è costantemente minacciata dall'eccessivo sfruttamento delle risorse, dalle pressioni ambientali, da incendi, da eventi calamitosi legati anche ai cambiamenti climatici, da dissesto idrogeologico e dalla introduzione di specie aliene (W18, W26, W30, W31, W37, W43) (T9, T10, T12, T15).

È pertanto di notevole importanza incentivare la salvaguardia di questa risorsa, cogliendo anche la crescente attenzione delle politiche UE per la tutela della biodiversità (O12) e la crescente attenzione sociale alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia del territorio (O2), e non ultimo, l'opportunità costituita dai PES quale transazione volontaria per l'attivazione di un servizio benefico per l'ambiente come ad esempio la compravendita per crediti da verde urbano e compravendita per crediti di carbonio (O15).

Dall'analisi rappresentata sono emersi i fabbisogni F13 - F14 - F18 - F21 che la misura 15 nelle sue articolazioni, contribuisce a soddisfare ed in particolare:

- *F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico*
 - A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

- F21 *Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio*

- A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

La misura risponde all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate contribuendo al raggiungimento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità. In particolare, con riferimento alla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (Com 2011/244), la misura è tesa prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo 3 *"Incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità"* e concorre agli obiettivi della strategia nazionale e regionale sulla biodiversità nonché alle finalità del Piano Forestale Generale (PFG) della Campania.

Nel rispetto degli indirizzi indicati dal PFG, la misura può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, nella diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di miglioramento della vitalità, resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie.

Inoltre, risponde anche alle necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone e adattate alle specifiche condizioni locali.

La misura è complementare e sinergica con le sottomisure 8.3 e 8.5 in particolare con le azioni a, b e d, e con la sottomisura 16.8. In merito alla sinergia con le misure trasversali (1, 2 e 16) rilevano le tematiche oggetto degli impegni della misura 15 che rientrano sia nei percorsi formativi attivabili che nelle materie di consulenza aziendale.

Pertanto la misura contribuisce prevalentemente alla focus area 4a e secondariamente alla focus area 5e.

Rispetto agli obiettivi trasversali, concorre :

- alla mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici in quanto si incentivano sia azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio sia azioni che migliorano la resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie;
- al perseguimento dell'obiettivo *ambiente* in quanto si incentiva l'adozione di pratiche di gestione sostenibile di minore impatto ambientale con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e del suolo.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure

Sottomisura 15.1-Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.

E' prevista una sola tipologia di intervento finalizzata ad incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;

- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;
- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

La tipologia di intervento attivata è:

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

La presente sottomisura prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono ormai adattate alle specifiche condizioni del nostro pedoambiente purché adatte e favorevoli all'ambiente.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e al soddisfacimento del fabbisogno F13: *Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale* nonché agli obiettivi trasversali *ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi*.

E' prevista una sola tipologia di intervento:

15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tutela e lo sviluppo della risorsa forestale è essenziale per il mantenimento degli equilibri ambientali (suolo, acqua, biodiversità), per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici e per uno sviluppo equilibrato delle aree rurali.

L'analisi SWOT ha evidenziato come tale risorsa possa essere soggetta a degrado causato sia da fattori di rischio quali quelli legati ad eventi calamitosi e naturali (W18) che contribuiscono al dissesto idrogeologico (W30) e che sono associati alle minacce T9 e T10, sia da cattiva gestione e/o abbandono delle foreste (W26) con conseguente perdita di biodiversità ed aumento della minaccia legata agli incendi boschivi (T12).

Emerge quindi la necessità di incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;
- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;
- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

contribuendo quindi a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola in particolare con le azioni a1, a2 e a
- F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche in particolare con le azioni a1, a2 e a4;
- F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico in particolare con le azioni a3, a5 e a6, in quanto tutte tendenti ad aumentare la copertura vegetale con benefici effetti sulla struttura del suolo, sulla prevenzione dall'erosione e dal dissesto,
- F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio in particolare con le azioni a3, a4, a5 e a6

Le azioni previste dalla tipologia di intervento perseguono obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali, sono coerenti con la strategia nazionale per le foreste declinata dal PQSF e con i principali documenti di indirizzo forestale regionale: Piano forestale generale (PFG) e Piano Antincendi boschivi (AIB).

La tipologia di intervento prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché dalle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania. La tipologia non prevede compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

Per maggior chiarezza è stata inserita la tabella 15.1 che mette in relazione le singole azioni con gli obblighi di *baselines* derivanti dalla condizionalità, dalla pertinente legislazione regionale e dalle ordinarie pratiche silvicole regionali; per ciascuna azione viene indicato il significato silvo-ambientale, i metodi per la verifica degli impegni e i criteri alla base del calcolo del premio.

Gli obblighi di legge derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione. Più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale

Inoltre, i singoli Piani di gestione forestale, laddove prescritti, e i Piani di taglio costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

I beneficiari della presente sottomisura sono tenuti al rispetto delle regole di *condizionalità* definite

dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La durata dell'impegno è fissata in 7 anni.

La tipologia di intervento raggruppa azioni volte al perseguimento delle seguenti finalità:

- miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
- offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Essa contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi della priorità 4 (4a e 4c) ed è, altresì, rilevante anche per la focus area 5e. Le diverse azioni previste dalla tipologia di intervento, che possono essere attivate singolarmente ovvero in sinergia, contribuiscono in maniera differenziata al perseguimento di tali obiettivi. Nella tabella è indicato il contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle *focus area* (xxx = elevato; xx = medio; x = basso).

<u>Azioni</u>	Priorità e rispettive Focus Area			Temi trasversali			Fabbisogni			
	P4		P5	Ambiente	Clima	Innovazione	F13	F14	F18	F21
	4a	4c	5e							
a1	xxx	xx	x	x	x		x	x		
a2	xxx		x	x	x		x	x		
a3	x	xxx	xx	x	x				x	x
a4	xxx		xx	x	x		x	x		x
a5	x	xxx	xx	x	x				x	x
a6	xx	x	xxx	x	x				x	x

tabella contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area

La tipologia di intervento si articola in 6 azioni che di seguito si descrivono:

a1. Conservazione di radure

Nei boschi cedui ed ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione sostenibile di tali aree a fisionomia erbacea-arbustiva deve prevedere il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti. Questa gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", è una norma di recepimento della CGO 2.

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Per le piante con cavità l'impegno prevede l'individuazione, identificazione e riserva al taglio dei soggetti individuati. Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale.

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo. Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 22. dell'allegato C della L.R. 11/96, prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nell'aumentare a 19 anni il turno delle querce caducifoglie, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.

a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente culturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (L.R. 11/96). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 41 dell'allegato C della L.R. 11/96, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro, rinunciando in tal guisa all'utilizzo commerciale degli assortimenti legnosi.

a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. La L.R. 11/96, Allegato C – art.24, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96..

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

La descrizione degli impegni e dei requisiti obbligatori sono riportati nella tabella 15.1

Impegno silvo-ambientale	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regione	Ordinarie pratiche silvicole (OPS) regionali	Significato ambientale	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti	Premio per ettaro/anno
a1. Conservazione di radure Conservazione di radure di almeno 500 mq; il rapporto minimo tra superficie delle radure e superficie boscata forestale è pari almeno all'1%. L'impegno prevede la conservazione delle radure mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.	N.P.	N.P.	In regione Campania le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.	Le radure esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano tra l'altro un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Controllo documentale Visite in loco	Costi aggiuntivi per il controllo della flora erbacea, arbustiva ed arborea.	€ 80,00
a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità Identificazione e tutela di 7 piante morte o con cavità di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Le 7 piante si intendono in aggiunta alle piante morte previste nel piano di gestione forestale	CGO 2 Nelle aree ZPS obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o <u>deperienti</u> , utili alla nidificazione e ovvero all'alimentazione dell'avifauna.	In regione Campania i piani di assestamento forestale prescrivono il rilascio di piante morte per i boschi che ricadono in tutte le aree N2000.	NP	L'impegno consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per la rinuncia all'utilizzazione del legno per fini commerciali	€ 120,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline - premio (1)

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo Il turno delle querce caducifoglie viene portato a 19 anni, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 63 prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità garantendo il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito dovuta alla posticipazione dell'utilizzazione	€ 100,00
a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici. Rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro nelle fustaie disetanee.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 70 indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento o naturale	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide positivamente sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 200,00
a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio Riserva al taglio di un numero di matricine superiore (almeno del 20%) del numero prescritto dalla normativa regionale.	N.P.	Nuovo Regolamento Forestale Regionale n.3 approvato con D.G.R. 585/2017, l'art. 65 prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 per il castagno. Nei boschi con pendenza >del 70% è aumentato ad 80 per il castagno e 100 per le altre specie	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione della norma	L'impegno incide sulla protezione del suolo e sul potenziamento della biodiversità	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 110,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline premio (2)

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio Mantenimento di un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, nel caso di taglio di boschi cedui e di taglio di sgombrò nell'alto fusto, per la creazione di un potenziale corridoio tra le particelle interessate dalla tagliata	N.P.	NP	In regione Campania non è ordinaria la creazione di aree di riserva sia nei cedui che nei boschi ad alto fusto	L'impegno oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, crea le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree non percorse dal taglio coincidono con luoghi morfologicamente sensibili	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC e Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 120,00
---	------	----	--	---	--	---	----------

Tab. 15.1 Azioni baseline premio (3)

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale finalizzato a compensare, i titolari della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione volontaria di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle ordinarie pratiche di gestione.

Sono escluse compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Titolo VI
- Regolamento (UE) N. 702/2014 art. 37
- Regolamento (Ue) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- L.R. n. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma"
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)
- D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – "L. R. n. 3/2017 - Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre gli obblighi di baseline (condizionalità e/o legislazione nazionale e/o regionale) e/o delle pratiche ordinarie se più restrittive e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (tabella 15.1).

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Progetti che soddisfano maggiori fabbisogni ambientali.
- Caratteristiche aziendali/territoriali (localizzazione dell'intervento in aree Natura 2000 e altre aree soggette a tutela ambientale).
- Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (misura 8, misura 16).

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200 €/ha. Per le singole azioni si veda la tabella 15.1.

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha/anno.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 5 – Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito

provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie

forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” - i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.).

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Gli standard minimi di gestione forestale (*baseline*) ai quali si fa riferimento per la individuazione degli impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli allegati *A, B, C* relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, i Piani di taglio ed i Progetti di taglio costituiranno in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare. Alcuni interventi, sebbene in linea con la gestione forestale sostenibile, non prevedono standard normativi di riferimento e per essi, la quantificazione, anche in termini di ammontare degli aiuti, è derivata da fonti secondarie quali studi e ricerche, dati ISTAT e di mercato.

Per il dettaglio si rinvia alla tabella 15.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo

di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Come illustrato nella realazione allegata i pagamenti annui sono stati determinati in funzione del tipo di impegno previsto.

Per la determinazione dei maggiori oneri e dei mancati ricavi si è partiti da un'analisi degli impegni richiesti e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale. In particolare, per l'azione *a1*. sono stati tenuti in conto i maggiori oneri derivanti da:

- i costi legati all'impegno di operai forestali di diverso livello;
- i costi legati all'impiego delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi con i relativi consumi.

Per le altre azioni si è tenuto conto dei mancati ricavi derivanti dalla perdita di materiale legnoso.

La metodologia e i parametri presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi hanno tenuto conto:

- dei normali standard di gestione;
- della specie forestale interessata e del tipo di governo;
- del carattere non intensivo degli interventi.

Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si è riferiti:

1. alla banca dati della Regione Campania costituita dai progetti di taglio e valutazione economica per la vendita dei boschi dell'ultimo triennio 2012/2014, dalla quale sono stati desunti i prezzi medi all'imposto per le specie forestali più rappresentative e per assortimento mercantile, come riportati nella tabella 1;
2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania;
3. alle tariffe di costo degli operai forestali del Prezzario Regionale vigente per le "Opere di Bonifica Montana e Manutenzione Forestale per lavori in amministrazione diretta.

I dati di cui al punto 1. sono riferiti alla media del triennio ed insieme a quelli del punto 3. si considerano rappresentativi dei prezzi e costi medi della Campania.

La metodologia adottata ed i relativi calcoli dei premi è stata certificata dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Agraria - Cattedra di Selvicoltura Generale e Speciale, dotata della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalla Regione, che ne ha confermato l'esattezza e l'adequatezza

A seguito delle valutazioni di cui innanzi, la misura prevede un premio variabile da un minimo di 80 €/Ha/anno a un massimo di 200 €/Ha/anno, differenziato per azione come indicato nella tabella 15.1.

Prezzi medi all'imposto per quintale					
Provincia	specie	tronchi da sega	tronchetti	legna da ardere	Prezzo medio
Avellino	faggio	5,00	4,00	2,50	3,83
Benevento	faggio			4,13	4,13
Caserta	faggio	6,00	3,00	2,50	3,83
Salerno	faggio	5,50	3,00	2,40	3,63
Prezzo medio per assortimento		5,50	3,33	2,88	3,91
Benevento	cerro			3,70	3,70
Caserta	cerro			3,50	3,50
Salerno	cerro			3,30	3,30
Prezzo medio per assortimento				3,50	3,50
Avellino	castagno	5,00	4,00	2,00	3,67
Caserta	castagno	5,00	4,00	2,30	3,77
Salerno	castagno	4,00	1,40	1,70	2,37
Prezzo medio per assortimento		4,67	3,13	2,00	3,27

Tabella 1 - Prezzi medi all'imposto per quintale

8.2.14.3.2. 15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

- 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In base ai risultati dell'analisi SWOT, come già riportato nella descrizione generale della misura, è emerso il fabbisogno F13 di salvaguardare la biodiversità, tutelare le risorse forestali e favorire la conservazione delle risorse genetiche autoctone e/o minacciate da erosione genetica (W40 e W43)

La presente tipologia di intervento prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono adattate e favorevoli all'ambiente.

La Regione Campania è impegnata da anni in attività di salvaguardia e recupero delle risorse genetiche forestali e quindi di miglioramento della biodiversità: mediante alcuni progetti *ad hoc*, la Regione ha individuato e censito nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB) - in conformità al dettato della normativa dell'Unione e nazionale di settore (Dir. 1999/105/CE e D.Lvo 386/2003) – diversi Materiali di Base (MB) idonei alla raccolta di materiali di propagazione delle più importanti specie forestali autoctone campane. E' stata, inoltre, realizzata una rete di prove sperimentali, nonché un arboreto da seme.

Per una corretta attività di indirizzo in materia la Regione è dotata di un Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4°.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n.807/2014, vengono messe in campo tutta una serie di azioni di tipo mirate, concertate e di accompagnamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare è previsto il finanziamento delle seguenti azioni :

a. Azioni mirate per la conservazione delle risorse genetiche:

- a1. spese per la conservazione genetica *in situ* di specie autoctone di interesse forestale;
- a2. individuazione e valutazione dei materiali di base per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato attraverso:
 - a2.1. individuazione e valutazione di aree di raccolta, sull'intero territorio regionale, relative alle principali specie forestali ed arbustive autoctone di interesse regionale;
 - a2.2. individuazione e valutazione di boschi da seme sull'intero territorio regionale;
 - a2.3. conservazione *ex situ* e *in situ*, mediante caratterizzazione, inventario, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento di unità di conservazione *ex-situ*, realizzazione di inventari telematici per le risorse genetiche conservate *in situ* e per le collezioni *ex situ* (banche

dei geni);

b. Azioni concertate per la promozione dello scambio di informazioni sulla conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra i competenti organismi degli Stati membri.

c. Azioni d'accompagnamento attraverso azioni relative alla formazione, informazione, diffusione e consulenze che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o nell'ambito di progetti che contengano due o tre azioni coordinate tra di loro.

L'impegno consiste nella realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura inerenti una o più delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui al Reg Delegato (UE) n. 807/2014.

La durata dell'impegno è fissata in 5 anni.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per le spese ammissibili ed effettivamente sostenute per le tipologie di attività previste.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 1999/105/CE
- D.lgs. 386/2003
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – art. 42
- Regolamento Regione Campania n. 5/2010
- L.R. 25 novembre 1994, n. 40
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma”
- Regime di aiuto SA.44611 (2016/XA) esentato ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), come modificato dal SA.49536 (2017/XA)

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali;
- Enti ed Istituti pubblici e privati che hanno la capacità di svolgere i servizi previsti.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura/tipologia di intervento le spese eleggibili, per investimenti materiali ed immateriali coerenti con gli obiettivi della sottomisura, previste dall'art.45 del Reg UE 1305/2023, sono direttamente connesse alla realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste dal progetto.

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

L'IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Non sono ammissibili:

- i costi per le attività che sono obbligatorie dal punto di vista giuridico e per l'attività ordinaria della pubblica amministrazione;
- attività che prevedono la produzione di materiale genetico a fini commerciali.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il richiedente è tenuto alla presentazione di un progetto in cui sia presente un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

- soggetti coinvolti;
- descrizione delle azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento che si intende sviluppare;
- descrizione dei risultati attesi;
- cronoprogramma di attuazione del piano;
- elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività (autoctone/forestali);
- descrizione del costo complessivo e ripartizione dello stesso tra i soggetti e le attività da svolgere.

Per superfici aziendali superiori a 10 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime SA.49536 (2017/XA), che attua la misura, le imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la domanda di sostegno dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Per le azioni relative ai materiali di base, è condizione di ammissibilità la coerenza con la Direttiva 1999/105/CE e D.Lgs. 386/2003 e con gli atti di indirizzo regionali (Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*).

Per interventi in boschi già iscritti come Materiale di Base nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (LRMB), il sostegno è subordinato alla presentazione del relativo atto amministrativo di iscrizione.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- qualità della proposta presentata (combinazione tra azioni mirate, concertate e di accompagnamento);
- azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento aventi ad oggetto le entità forestali rare e di notevole significato fitogeografico individuate tra l'altro nell'allegato 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 40 Tutela della flora endemica e rara;
- localizzazione geografica dell'azione (Siti Natura 2000, Aree naturali protette, aree occupate da Materiali di base);
- costo/beneficio.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento.

Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all'articolo 8, paragrafi 3-5-6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una

sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici – La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento- I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o prezzi approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della

Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l’AdG disporrà verifiche in ordine all’assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari.

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e

la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni in calce a ciascuna tipologia di intervento.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 10 ettari

La dimensione di 10 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Tutte le azioni attivabili sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente, che declina a livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi dell'art. 84 della D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 – “L. R. n. 3/2017 – “Approvazione del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” i Piani di Assestamento Forestale, Piani Economici, Piani di Utilizzazione, Piani di Coltura, Piani di coltura e conservazione, Piani di Gestione, Piano di Gestione Forestale redatto in forma semplificata sono considerati equivalenti nella

comune dizione di Piano di Gestione Forestale (P.G.F.)

Oltre al P.G.F., la pianificazione forestale locale prevede il Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) predisposto a cadenza triennale da ciascun Ente Delegato per il territorio di competenza (art. 7 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017)

Inoltre, ai fini delle sottomisure 8.1 e 15.2, rilevano i seguenti strumenti di gestione:

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Disciplinare o Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Tali strumenti equivalenti sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento 1305/2013, in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, è consentita la revisione degli impegni assunti; inoltre, se la durata degli impegni oltrepassa il periodo di programmazione in corso è possibile rivedere gli impegni per adeguarli al quadro di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso.

In corso di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

(c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. E' possibile inoltre adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

(a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

(b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superficie iniziale e comunque non oltre 20 ettari;

(c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.15.1. Base giuridica

- *Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.35, art 56, art 57*
- *Regolamento (UE) di esecuzione n. 808 - Art. 15*
- *Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione – Art. 11*
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha fatto emergere che in Campania coesistono evidenze che abbracciano diverse tematiche - talvolta distanti - su cui intervengono le politiche di sviluppo rurale, caratterizzate da un denominatore comune rappresentato dalle difficoltà strutturali ed organizzative con cui gli attori (pubblici e/o privati) si confrontano con il proprio scenario di riferimento. Piccole dimensioni, frammentazione, inadeguatezza organizzativa, rappresentano vincoli talvolta insormontabili, che si aggiungono a condizioni di contesto (geografico, demografico, socio-economico, infrastrutturale, ecc.) poco favorevoli: la comunicazione è sovente difficile (soprattutto tra zone rurali), e la realizzazione di economie di scala è più complicata per le attività che puntano a fornire non solo vantaggi economici, ma anche ambientali e sociali. Tutto ciò non favorisce né incoraggia azioni finalizzate al cambiamento.

In relazione a ciò sono stati individuati i seguenti Fabbisogni: F1, F3, F4, F5, F6, F7, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22, F23.

La misura svolge un ruolo orizzontale e pertanto riveste carattere trasversale rispetto ai fabbisogni, agli obiettivi strategici, alle Priorità e Focus Area individuate nel PSR della Regione: al fine, quindi, di rispondere a detti fabbisogni saranno attivate tutte le sottomisure previste dal regolamento ad eccezione della sottomisura 2. Inoltre, per la complessa articolazione, i fabbisogni specifici, così come le Focus Area, sono indicati a fianco di ciascuna sottomisura attivata:

16. 1: Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura: per superare i vincoli organizzativi e strutturali delle singole aziende, ma anche quelli di tipo sistemico, derivanti dallo scarso coordinamento ed integrazione tra gli attori del sistema della conoscenza e tra questi e gli agricoltori. F01 - FA 1B.

Questa sottomisura sarà attuata attraverso le seguenti tipologie di intervento:

- 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura
- 16.1.2 - Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni

nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano

16.3: Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale: per consentire il superamento di diseconomie organizzative e strutturali che limitano il pieno sviluppo di un'offerta integrata di turismo rurale su base locale, di carattere collettivo e di messa in rete di strutture e servizi su base locale F04, F1-FA 6A;

16.4: Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali per sostenere forme di aggregazione tra operatori agricoli e ridurre i passaggi commerciali che, inevitabilmente, comprimono il valore aggiunto dell'anello più debole della catena del valore F03, F05, F06, F07 – FA 3A;

16.5: Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso: per migliorare le performance ambientali delle attività agricole riducendone l'impatto ma anche tutelando e valorizzando il patrimonio di biodiversità e per rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali. F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 – P 4;

16.6 Cooperazione di filiera per approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia: per favorire la costituzione e l'irrobustimento di filiere agroenergetiche su base locale e potenziare le attività agro-zootecniche e forestali in favore del bilancio energetico regionale. F20, F21 – FA 5C;

16.7: Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo: per migliorare i servizi di base per la popolazione, nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), e costruire reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-alimentare. F23 – FA 6A;

16.8: Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti: per pianificare ed organizzare le risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso F13, F14, F15, F16, F17, F20, F21, F22 – FA 4A;

16.9: Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, in cooperazione con soggetti pubblici e privati: per sviluppare la capacità di "fare rete" e diversificare le attività verso tipologie di offerta non di tipo tradizionale quale l'agricoltura sociale F04 – FA 2A.

La misura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Innovazione: tale tematica viene sviluppata nella sottomisura 16.1 che in particolare prevede l'obbligatorietà di trasferimento dell'innovazione;

Ambiente e Clima: tale tematica viene affrontata attraverso il sostegno alle attività sostenute dalle sottomisure 16.1 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.9.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, a promuoverne l'integrazione attraverso un accordo di partenariato da sviluppare intorno ad un'idea. Non si tratta di soddisfare nuovi fabbisogni, ma di sostenere azioni a carattere collettivo con le quali le esigenze possono essere soddisfatte in modo più efficace. La semplice collaborazione tra soggetti diversi, quindi, può favorire l'avvio di processi di cambiamento e sostenere, con maggior forza, i fabbisogni individuati in sede di analisi.

Va precisato inoltre che la misura non può essere utilizzata per sostenere attività congiunte già in atto, ma esclusivamente per creare e realizzare progetti comuni e nuovi.

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente l'azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1].

In tale contesto si registra una ridotta propensione all'innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell'innovazione e dell'assistenza tecnica [W7].

Da tale analisi emerge il fabbisogno F01. *Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza* che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.

A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B *“Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”* anche se, trattandosi di un intervento di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre essendo a supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).

I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle esigenze dell'impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano di:

- individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola, agroalimentare e forestale;
- agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità conseguenti l'adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca provenienti dal settore agricolo.

Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE la tipologia di intervento è articolata in due Azioni:

- **Azione 1** Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi

L'obiettivo dell'azione è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l'operatività, mettendoli nelle condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione (POI) che potrà essere oggetto di sostegno nell'ambito della Azione 2.

A tal fine, l'azione sostiene finanziariamente la realizzazione di studi, di indagini e attività volte all'implementazione dell'idea progettuale. Inoltre, sono oggetto di sostegno le spese connesse alla costituzione formale del team di progetto.

I beneficiari dell'Azione 1 saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica al cui completamento sarà concesso loro un periodo massimo di 12 mesi per costituirsi formalmente e avviare un'intensa attività, per completare e mettere a punto la proposta definitiva di Progetto Operativo di Innovazione.

Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

- **Azione 2** Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)

L'Azione 2 sostiene la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative possono concretizzarsi in:

- progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
- progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e k).

L'Azione finanzia, per un importo complessivo fino a **750.000,00** euro, Progetti Operativi di Innovazione (POI), rispondenti a problematiche specifiche individuate dagli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali. La durata dei progetti non potrà superare i 48 mesi.

Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

- per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il

regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020

- per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1.

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai territori.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE) 1305/2013.

Per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- RIS 3 – Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
- Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell'innovazione nel campo agricolo, agroalimentare, forestale definite dall'Amministrazione Regionale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punti 2.6 e 3.10
- Decisione C(2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 – Misura 16.1.1 Cooperazione nelle zone rurali;
- Decisione C(2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1. Cooperazione nel settore forestale;
- DRD AdG 83 del 2.11.2016 ”Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) “ Cooperazione nelle zone rurali - misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato)”.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

- Azione 1: Team di progetto costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, operatori forestali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.
- Azione 2: Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Azione 1

Sono ammissibili le spese sostenute al fine di garantire la formazione e la costituzione del Team di progetto e la corretta esecuzione delle attività previste dal piano di implementazione dell'idea progettuale del POI, e in particolare le spese connesse:

- alle attività di progettazione finalizzate alla definizione di una proposta di innovazione (studi, analisi, indagini sul territorio, ecc.);
- alla gestione delle attività, costituzione e coordinamento del gruppo (Team di progetto).

Azione 2

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione, e in particolare le spese connesse:

- alla costituzione (qualora non sostenute nell'ambito dell'Azione 1), funzionamento e coordinamento del GO, ivi compresi sostegni legati alla cooperazione inter-territoriale e/o transnazionale;
- alla realizzazione delle attività previste dal Progetto Operativo di Innovazione;
- a costi diretti (art.35 comma 5 lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato, che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure;
- alla diffusione dei risultati del progetto.

In relazione alle attività sopra elencate nelle Azioni 1 e 2, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- personale dipendente a tempo determinato e, solo per i soggetti privati, anche quello a tempo indeterminato;
- external expertise: collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali;

- external services: acquisizioni di servizi da soggetti esterni al GO;
- il personale dipendente a tempo indeterminato di soggetti pubblici è ammissibile, limitatamente alla quota di autofinanziamento, solo per le operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE.

Solo per l'Azione 1:

- costi di gestione e funzionamento del Team di progetto.

Solo per l'Azione 2:

- materiali e attrezzature tecnico scientifiche;
- acquisto e/o registrazione di brevetti, software e licenze;
- missioni e rimborsi spese per trasferte, anche all'estero;
- spese di funzionamento (intendendo in questa voce costi indiretti riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati). Tale categoria verrà calcolata con un tasso forfettario del 15% del costo diretto ammissibile del personale (art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) fino ad un massimo del 5% del costo totale della Proposta / Progetto di innovazione;
- spese di costituzione (ammissibili nell'Azione 1 o nell'Azione 2).

L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di selezione dell'istanza.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ ammortamento per la durata del progetto.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art. 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a)** Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE:

Azione 1 e Azione 2:

Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/potenziale GO

- deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
- almeno uno dei soggetti componenti deve possedere la qualifica di impresa del settore agricolo, operatore forestale (proprietario, possessore o gestore di foreste);
- deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta), solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è sufficiente l'impegno a costituirsi in forma giuridica;
- le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania.

Solo Azione 2

- il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;
- il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-AGRI).

Azione 1

Caratteristiche della Proposta di innovazione

Il Team di Progetto dovrà presentare una Proposta di innovazione che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti proponenti;
- descrizione delle attività propedeutiche alla definitiva articolazione del POI (animazione, studi ed indagini, progettazione, tipologie e soggetti da coinvolgere per l'implementazione del progetto);
- piano finanziario;
- descrizione dell'idea di progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare a carico dell'Azione 2, che evidenzi il problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione.

Azione 2

Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)

Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
- descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione;
- cronoprogramma di svolgimento del POI;
- ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell'attuazione del POI;
- descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
- descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

b) Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, valgono i seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

- per la Cooperazione nelle zone rurali la Decisione C (2016) 7015 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA.44635 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 – Misura 16 – TO 16.1.1
- per la Cooperazione per la Cooperazione nel settore forestale la Decisione C (2016) 7021 final del 26.10.2016 che approva il regime di aiuti SA. 44665 (2016/N) PSR Campania 2014/2020 Misura 16 – TI 16.1.1 e 16.8.1

In particolare non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

La concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri. La concessione dell'aiuto rispetterà quanto stabilito agli articoli 101 e 102 del trattato (706).

Per il regime **SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali**, oltre alle condizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:

- la concessione dell'aiuto sarà assicurata in conformità con le disposizioni che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato eventualmente impattate dal progetto.
- gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione del regime

Non possono, in tutti i casi, essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Team di progetto/potenziali GO e dei relativi progetti sarà effettuata con distinti bandi pubblici sulla base dei seguenti criteri:

Azione 1

- *caratteristiche soggettive:*
 - composizione del gruppo in funzione dell'idea progettuale e delle attività innovative che esso propone di realizzare;
- *caratteristiche della Proposta di innovazione:*
 - rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
 - coerenza fra problema/opportunità individuata e proposte di innovazione;
 - potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
 - impatti previsti sul comparto e/o sull'area di intervento anche in relazione alle tematiche ambientali e cambiamenti climatici;
 - articolazione delle attività previste e relativa congruità.

Azione 2

- *caratteristiche soggettive:*
 - composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di Innovazione;
- *caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:*
 - coerenza dell'analisi dello stato dell'arte e chiarezza degli obiettivi da perseguire con il Progetto Operativo di Innovazione;
 - rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
 - potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
 - coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
 - efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
 - efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

a) Per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE

Azione 1

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

Azione 2

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza per un importo complessivo fino a 750.000,00 euro.

Per entrambe le azioni, che utilizzano la sovvenzione globale, per le spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento ai sensi dell'art.35 comma 6 del Reg. 1305/2013.

Nel caso di costi diretti (art.35 comma 5, lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato (aziendale, ambientale, finalizzato all'innovazione), che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure, l'aliquota massima di sostegno per gli investimenti coperti dal progetto e dall'allegato I del trattato, può raggiungere il 100%, laddove per detti costi, per l'investimento ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
- non sia riferibile all'intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
- non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.

Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore complessivo degli stessi.

Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura.

b) per le azioni che riguarderanno progetti afferenti prodotti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE le aliquote di sostegno per i costi diretti di specifici progetti legati ad investimenti non coperti dall'allegato I del Trattato e riferibili all'attuazione di piano dettagliato, sono fissate dai seguenti regimi di aiuto, ed in particolare:

b.1) per il regime **SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali**

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 50% :
 - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
 - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - attività promozionali.
- l'intensità di aiuto relativa ai costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, non può superare il 25 %

aumentabile al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese.

In tutti i casi per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l’utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all’art. 68, comma1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

b.2) per il regime SA. 44665 (2016/N) Cooperazione forestale:

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 100%;
 - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - attività promozionali.
- l'intensità massima di aiuto è pari al 50% per i costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami e i costi diretti per progetti specifici legati all'attuazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che possono comprendere, se la scheda di misura del Programma lo prevede:
 - l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità
 - rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali
- gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale potranno vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali e pertanto in questi casi sono di applicazione le disposizioni di cui alla parte II, capitolo 3.10 degli Orientamenti:
 - possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività di cooperazione:
 - (a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - (b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
 - (c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - (d) costi relativi ad attività promozionali.
- L'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) d), non deve superare il 50%.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate

Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Le domande di pagamento

Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti.

8.2.15.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi: è prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n.

1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai GO beneficiari dell'Azione1.

M 7 - Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna "Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo"

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di controllo:

- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno, del 100% o 50%, è applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
- il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
- l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

Per la determinazione delle “*spese di funzionamento*” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Progetto pilota: progetto a carattere sperimentale il cui obiettivo è quello di testare, applicare e/o adottare i risultati dell'attività di ricerca che presentano caratteristiche di unicità, originalità, esemplarità.

Reti di imprese/contratto di rete: più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3 d.l. 5/2009).

La **filiere corta**, come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per ottenere il sostegno attraverso l'Azione 1. Comprende l'idea di innovazione, il piano di animazione, informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.

Progetto Operativo di Innovazione (POI). Deve intendersi il progetto che viene ad essere realizzato dal GO con il sostegno dell'Azione 2. La sua realizzazione è frutto dall'attività preliminare svolta dal GO per verificare la fattibilità dell'idea progetto. Sia che il GO abbia utilizzato l'Azione 1, o meno. *Comprende*

attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.

8.2.15.3.2. 16.1.2 Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente l'azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1]. In tale contesto si registra una ridotta propensione all'innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell'innovazione e dell'assistenza tecnica [W7].

Da tale analisi emerge il fabbisogno *F01. Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza* che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.

A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B *“Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”* anche se, trattandosi di un intervento di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre, essendo a supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

L'attivazione della presente tipologia è volta a contrastare l'impatto della crisi COVID-19 e a promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e a contribuire per una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento n. 1305/2013 Art 58 bis, paragrafo 5 così come modificato dal Reg. (UE) 2220/2020. Infatti la tipologia di intervento trova attuazione utilizzando i fondi del NexGenerationEU (quota EURI).

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).

I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle esigenze dell'impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano di:

- individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola, agroalimentare e forestale;
- agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità conseguenti

l'adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca provenienti dal settore agricolo, dal comparto agroalimentare e dai sistemi locali delle aree interne.

Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE la tipologia di intervento è basata sul Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI) per la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative potranno concretizzarsi in:

- progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
- progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e k).

L'Azione finanzia, per un importo complessivo fino a **300.000,00** euro, Progetti Operativi di Innovazione (POI), rispondenti a problematiche specifiche degli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali. La durata dei progetti non potrà superare i 36 mesi.

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai territori.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- RIS 3 – Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
- Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell'innovazione nel campo agricolo, agroalimentare, forestale definite dall'Amministrazione Regionale (http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/linee_indirizzo_strategico.pdf);
- Regolamento UE n.1407/2013 (De minimis);
- Regolamento UE n 972/2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la

sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.

- Legge regionale 30 marzo 2012 n.6 “Riconoscimento della dieta mediterranea” art. 2 comma 3 punti c) e d) e art. 5 comma 2.

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell’art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione rientranti nelle Categorie di spesa eleggibili lettere b), c) e d) previste nella scheda tecnica per l’ammissibilità delle spese “n° 8 Partenariato Europeo per l’Innovazione (Produttività e Sostenibilità dell’agricoltura)” delle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F3%252F1%252FD.2b1dd3b306a9c850920d/P/BLOB%3AID%3D15656/E/pdf>), e in particolare:

b) Costi di “funzionamento” a carico del Gruppo Operativo (GO) (spese generali).

Spese amministrative, bancarie e legali per la costituzione ed il funzionamento del GO; spese di funzionamento e gestione del Gruppo Operativo, inclusi materiali di consumo e forniture nonché consulenze specialistiche; spese per il personale dedicato alle attività di coordinamento, gestione e monitoraggio delle azioni del Piano; spese relative a riunioni ed incontri del partenariato del GO; affitto di locali funzionali al progetto; spese per missioni e trasferte funzionali alla realizzazione del Piano e spese generali.

c) Costi diretti previsti dall’art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche azioni previste dal Piano.

Investimenti funzionali alla realizzazione del Piano e spese generali connesse; spese per l’acquisto o il noleggio di macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto; costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro installazione e collaudo; realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora; test, analisi di laboratorio e/o gustative (panel test), compresi costi di materiale a perdere; prove in campo; acquisizione di brevetti e licenze; acquisto di software funzionali alla realizzazione del Piano. Spese per il personale direttamente coinvolto nella esecuzione delle attività, spese per missioni e trasferte e consulenze esterne qualificate necessarie alla realizzazione del Piano del GO.

d) Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e partecipazione alle attività delle reti nonché alle attività promosse dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Organizzazione di seminari, workshop, visite guidate, sessioni dimostrative, siti web, materiale informativo e divulgativo sui risultati e l’andamento del Piano. Spese per il personale, strumentazioni e attrezzature e consulenze specialistiche connesse alle attività di divulgazione e trasferimento dei risultati, spese generali. Spese per missioni e trasferte per la partecipazione alle attività della Rete europea PEI-AGRI e della Rete

Rurale Nazionale, nonché ad eventi organizzati dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Dettaglio sulle spese per il personale coinvolto nelle diverse fasi del progetto (di cui ai precedenti punti c e d).

Nello specifico per quanto riguarda le spese per il personale coinvolto nelle attività del GO (di cui ai precedenti punti c e d), esse possono comprendere il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali.

Tali spese sono ricomprese nelle seguenti categorie:

- stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) e contratti temporanei per ricercatori, tecnici, dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del GO, nonché eventuale altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano, incluso il corrispettivo economico per l'impegno dell'imprenditore agricolo nella realizzazione delle attività cui si riferiscono i costi di cui ai precedenti punti b), c) e d).
- Borse di studio ed assegni di ricerca per ricercatori direttamente impegnati nella esecuzione del Piano del GO.

Le voci di spesa vengono riconosciute congrue in esito all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 e per i costi indiretti all'opzione di cui alla lettera c) (tasso forfettario applicato nelle politiche dell'unione) del punto 1 dell'articolo 68 del Reg. UE n. 1303/2013. Ove non sia possibile coprire con tali opzioni le categorie di costi sopra indicate si utilizzerà, per le sole categorie scoperte, l'opzione di cui al comma 1, lettera a) (costi effettivamente sostenuti e pagati) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

Qualora il GO comprendesse anche partner non appartenenti al territorio della Campania l'aiuto regionale sarà proporzionato in base alle attività da realizzare nella regione. Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del GO e di realizzazione del piano e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di presentazione dell'istanza.

L'IVA ai sensi del Reg. 1303/2013 art. 37 non costituisce una spesa ammissibile, salvo in caso di irreuperabilità secondo la legislazione nazionale dell'IVA.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ammortamento per la durata del progetto.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

In relazione all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 alle spese di personale il riferimento utilizzato è il "Documento di indirizzo "Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi" (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Ff%252F5%252FD.66c7e31d>)

7e50aa9e232d/P/BLOB%3AID%3D18560/E/pdf) messo a punto dalla Rete Rurale Nazionale.

Nello specifico:

- Per **Università, altri enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati e imprese del settore agro-industriale** sono adottati i costi standard unitari di cui al paragrafo B. Costo standard unitario per il Personale di ricerca del capitolo 4. Rendicontazione del personale dei partner impegnato nelle azioni del GO.
- Per il **Lavoro dell'Imprenditore Agricolo** sono adottati i costi standard di cui al paragrafo B. Costo standard determinato utilizzando i valori del programma Horizon 2020 del capitolo 3. Valorizzazione dell'impegno dell'imprenditore agricolo o forestale nel GO;
- Per il **Lavoro dell'operaio agricolo dipendente** tra le diverse metodologie proposte al paragrafo A. Costo unitario standard per gli Operai/Addetti agricoli del capitolo 4. Rendicontazione del personale dei partner impegnato nelle azioni del GO., si è scelto di applicare la Metodologia basata sulle retribuzioni medie giornaliere stabilite annualmente da Decreto Ministero del Lavoro.

In riferimento all'applicazione delle opzioni di costo semplificate di cui al comma 1, lettere b) (tabelle standard di costi unitari) dell'art. 67 alle prestazioni professionali dei consulenti è stata adottato lo studio elaborato da ISMEA per conto della RRN (Rete Rurale Nazionale) italiana

(<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F7%252F6%252FD.7f1c0e1cd9235efb443f/P/BLOB%3AID%3D18244/E/pdf>) che ha definito un valore standard (UCS) per ogni ora di prestazione professionale resa dal consulente.

Tasso forfettario spese generali

In relazione alle opzioni di sovvenzione di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 68 del Reg. UE n. 1303/2013 per le spese generali è stato definito congruo un tasso forfettario pari al 25% dei costi diretti ammissibili del piano del GOI (lettera c) - **Costi diretti previsti dall'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche azioni previste dal Piano**).

In applicazione di quanto disposto nella seconda parte dalla lettera c) del punto 1 art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013 che prevede che il tasso forfettario sia basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario si mutua il tasso applicato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 secondo le modalità stabilite dal Reg. (UE) n. 1290/2013.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art. 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di ammissibilità:

a. Per le azioni che riguarderanno progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE:

Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/potenziale GO

- deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
- il soggetto capofila del GO dev'essere un'impresa che opera con codice Ateco 01 e/o Ateco 02;
- deve presentare l'atto costitutivo (Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta), solo in caso di associazione temporanea di scopo (ATS) è sufficiente l'impegno a costituirsi;
- le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania;
- il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzii ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;
- il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-AGRI, attraverso il coinvolgimento dei consulenti appartenenti agli staff tecnici degli organismi di consulenza beneficiari della misura 2 – tipologia di intervento 2.1.1., e dei formatori degli enti di formazione beneficiari della misura 1 – tipologia di intervento 1.1.1 anche attraverso l'azione di aggiornamento dei consulenti di cui alla misura 2.3.1)

Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)

Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
- descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione;
- cronoprogramma di svolgimento del POI;
- ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell'attuazione del POI;
- descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
- descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

b. Per le azioni che riguarderanno progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 del TFUE, vale il regime di aiuto in “de minimis”

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Team di progetto/potenziati GO e dei relativi progetti sarà effettuata con bando pubblico sulla base dei seguenti criteri:

☐ **caratteristiche soggettive:**

- composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di Innovazione;
- grado di coinvolgimento delle imprese Agricole ed agroalimentari, con particolare riferimento al numero di imprese operanti nelle macroaree C e D;

□ **caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:**

- potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
- coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
- efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
- efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto il rimborso delle spese ammissibili a partire dalla data di presentazione dell'istanza per un importo complessivo fino a 300.000,00 euro.

L'aliquota massima di sostegno per dette spese può raggiungere il 100%. Anche per gli investimenti coperti dal progetto è possibile applicare tale aliquota laddove, per detti costi, ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
- non sia riferibile all'intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
- non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.

Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore complessivo degli stessi.

Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo così come definiti dall'articolo 1 comma 2 del Reg. (UE)1308/2013 del 17/12/2013) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura.

Tale requisito risulta soddisfatto se si verifica una delle due seguenti condizioni:

- l'innovazione riguarda esclusivamente la produzione o il commercio di uno dei prodotti compresi nell'allegato I del TFUE;
- l'innovazione riguarda la creazione o il miglioramento di un bene o di un servizio che è usato esclusivamente dalle aziende agricole coinvolte nel progetto, nell'ambito delle loro attività agricole. In questo caso, l'innovazione può anche essere relativa a prodotti non facenti parte dell'allegato I del TFUE (State aid guidance related to the eip for agricultural productivity and sustainability. European Commission Directorate-general for agriculture and rural development Directorate H. General aspects of rural development and research. H.1. Consistency of rural development. Novembre 2015", scaricabile all'indirizzo: https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/w10_eip-and-stateaid.pdf).

Qualora non siano verificate le condizioni illustrate qui sopra, la domanda non è relativa al settore agricolo e pertanto vale il regime di aiuto in “de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013).

In tutti i casi per la determinazione dei “costi indiretti” è previsto l’utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all’art. 68, comma1, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate

Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Le domande di pagamento

Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti.

8.2.15.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere

in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi: è prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. A tal riguardo, per la determinazione dei costi del personale e delle consulenze sono stati adottati i costi standard opportunamente verificati; per la determinazione dei costi indiretti relativi alle "*spese di funzionamento*" è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma1, lett. c), del Reg. (UE) n.1303/2013. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna "Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo"

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di controllo:

- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di

esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno del 100% è applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
- il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
- l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

Per la determinazione dei “costi indiretti” relativi alle “spese di funzionamento” è previsto l'utilizzo del tasso forfettario dei costi diretti, di cui all'art. 68, comma 1, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per ottenere il sostegno attraverso l'Azione 1. Comprende l'idea di innovazione, il piano di animazione, informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.

Comprende attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.

8.2.15.3.3. 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La descrizione del contesto e l'analisi SWOT hanno evidenziato che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura paragonabile a quello di altri settori. (W8 e W11) Non mancano strutture operanti nel comparto del turismo rurale, tuttavia l'offerta si presenta appiattita su servizi di base (in particolare: ristorazione) e, soprattutto, in modo frammentato, non integrato (W9). Ne consegue una debolezza sistemica dell'offerta territoriale che non riesce ad intercettare le opportunità legate allo sviluppo di settori contigui né, in base ad una visione più ampia, di rete tanto meno ad integrare e valorizzare in modo coordinato l'enorme ricchezza rappresentata da risorse ambientali e paesaggistiche e da borghi rurali di pregio.

La tipologia di intervento risponde ai Fabbisogni F04, F14 rientra nella Focus Area 6a: essa incentiva attività per lo sviluppo di associazioni di operatori del turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione. In particolare, la tipologia di intervento intende favorire la cooperazione tra operatori del turismo rurale nell'ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di promozione /commercializzazione per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non potrebbero raggiungere.

In altri termini si intende perseguire l'obiettivo di far condividere strutture e servizi dei singoli associati per poter accedere a mercati più vasti, per superare disagi strutturali grazie ad una offerta più strutturata sia dal punto dimensionale che manageriale.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- LR n.15/2008 "Disciplina per l'attività di agriturismo" e suo regolamento attuativo.
- LR n. 5/2001 "Disciplina delle attività di B&B".
- LR n. 17/2001 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

Associazione composta da almeno cinque microimprese, così come definite a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, operanti nel comparto del turismo rurale.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese immateriali riconducibili ai seguenti:

- costi per la costituzione dell'associazione, allo scopo di realizzare le finalità dell'operazione;
- costi per la predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul territorio);
- costi di esercizio dell'Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto (missioni e rimborsi spese per trasferte);
- costi per attività finalizzate all'organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi;
- azioni di marketing.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'associazione deve essere composta da almeno 5 microimprese operanti nel comparto del turismo rurale (operatori agrituristici, imprenditori della ricezione extra-alberghiera, imprenditori della ristorazione rurale)

E' ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti, che tuttavia assumano l'impegno a costituirsi prima della decisione individuale di aiuto.

Gli aspiranti beneficiari devono presentare un progetto dettagliato che contenga le seguenti informazioni:

- elenco delle microimprese coinvolte distinte per tipologia, per ruolo e per caratteristiche principali;
- analisi del contesto territoriale;
- descrizione delle attività, dei risultati attesi e della tempistica di realizzazione;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività;
- descrizione delle eventuali attività di formazione.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle associazioni e dei relativi progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

composizione Associazione in relazione a:

- competenza dei componenti
- esperienza dei componenti in funzione alla finalità della associazione.

progetto:

- che preveda azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica;
- che preveda la partecipazione a fiere o azioni di marketing realizzate all'estero o di rilevanza nazionale.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al **70%** della spesa ammissibile per ciascun progetto con riferimento ai costi riferiti all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi

E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi.

Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari

Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità delle Associazioni di microimprese tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la predisposizione di:

procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e

agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.15.3.4. 16.4.1. Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto emerge che le aziende agricole campane si caratterizzano per una dimensione ridotta rispetto alla media nazionale e per una elevata frammentazione: oltre il 60% detiene, infatti, meno di 2 ettari. Inoltre, nell'ambito della filiera agroalimentare, la produzione primaria continua a rappresentare l'anello più debole in quanto la catena del valore è spostata a favore dei settori commerciale, distributivo e di trasporto.

Gli elementi della SWOT (W11) mettono in evidenza condizioni oggettive di debolezza organizzativa e strutturale delle aziende agricole, incapaci di sviluppare forme stabili di offerta collettiva (W15) con conseguente spostamento della catena del valore a valle della filiera.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni F03, F05, F06 e F07, e indirettamente F19 che la sottomisura contribuisce a soddisfare, influenzando anche sugli obiettivi trasversali clima e innovazione.

La sottomisura contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla Focus Area 3a e secondariamente agli obiettivi di cui alle Focus Area 2a e 6a: la stessa, infatti, intende superare le limitate dimensioni aziendali, che rappresentano un vincolo, favorire forme di aggregazione dell'offerta e accrescere, per quelle realtà produttive campane caratterizzate dall'alta frammentazione delle aziende, il valore dei prodotti dell'agricoltura attraverso l'abbattimento delle fasi che separano l'agricoltore dal consumatore, con l'implementazione di filiere corte e mercati locali, promuovendo il trend di crescita della vendita diretta mediante operazioni di tipo collettivo e aumentando il reddito degli agricoltori.

La sottomisura sostiene le attività connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali e le attività promozionali connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, attraverso forme di cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole e di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzate a rafforzare la fase di aggregazione e di commercializzazione delle produzioni agricole, accrescendo e consolidando la competitività delle aziende agricole che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera ed in particolare della distribuzione organizzata.

Lo sviluppo delle filiere corte, attraverso una contrazione di passaggi, riduce la distanza tra produttore e consumatore favorendo uno spostamento della catena del valore a monte, con l'obiettivo tra gli altri di esaltare il ruolo dell'agricoltura ed aumentare il potere contrattuale dei produttori primari, e di avere un rapporto qualità prezzo più conveniente per il consumatore.

Lo sviluppo dei mercati locali tende a riallocare la ricchezza all'interno del territorio e comporta benefici sociali legati alla creazione di un rapporto di fiducia tra il consumatore e il produttore, favorendo la conoscenza e la valorizzazione del territorio di origine dei prodotti accrescendo la consapevolezza dei consumatori e la propensione di questi verso il consumo di prodotti locali.

L'intervento, quindi, attraverso il sostegno alle forme di cooperazione di filiera, intende migliorare le prestazioni economiche dei produttori primari accrescendo l'efficienza nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e incoraggiando, indirettamente, lo sviluppo di strutture per la trasformazione e la commercializzazione anche su piccola scala.

La cooperazione può riguardare forme associative che prevedono accordi con catene distributive nell'ambito di canali HO.RE.CA., della GDO, della ristorazione collettiva, l'organizzazione di Farmer's market e tipologie assimilabili.

Possono essere previste anche forme di partenariato pubblico/privato connesse con le attività di promozione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.

La sottomisura 16.4, quindi, contribuisce alla valorizzazione dei territori rurali, delle produzioni locali tradizionali ed alla tutela della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali derivanti dalla riduzione di passaggi, trasporto e movimentazioni dei prodotti agricoli ed alla conservazione della biodiversità vegetale.

Tale tipologia di intervento potrà essere attivata anche nelle modalità della "progettazione integrata" e/o della "progettazione collettiva", come previsto nel Capitolo 8.1 del PSR.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto MIPAAF del 20/11/2007 che definisce, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065 della legge 27/12/2006 n. 296, le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
- L.R. n. 20 del 08/08/2014 "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera".
- L.R. n. 6 del 06/03/2015 "Norme per il sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20 (riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)".

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

Il beneficiario è un Gruppo di cooperazione tra soggetti privati (GC) da costituire o già costituito, formato da almeno 2 imprese agricole singole o associate. Una volta soddisfatta tale condizione minima (*almeno 2*

imprese agricole) possono aderire al partenariato anche imprese operanti nel settore della trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli a condizione che sia mantenuta la prevalenza della parte agricola. I Partenariati possono essere costituiti in associazioni temporanee di imprese, contratti di rete ed altre forme, per costituire o promuovere filiere corte e/o realizzare e promuovere mercati locali per la vendita di prodotti agricoli anche trasformati, a condizione che la cooperazione sia a vantaggio del settore agricolo e che in caso di trasformazione il prodotto rimanga agricolo e rientri tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

In caso di costituzione di associazioni temporanee di impresa tra le aziende che si associano deve essere individuato un soggetto "capofila" che si assume l'onere per la realizzazione del progetto, nonché ogni altro impegno connesso con l'attuazione del progetto.

Le iniziative possono vedere la partecipazione di enti pubblici, Organizzazioni Professionali agricole o altre Organizzazioni/Associazioni/Altri Enti che aderiscono al partenariato ma non beneficiano di contributi né realizzano spese, ma contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della tipologia di intervento.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese riconducibili alle seguenti tipologie:

- costi relativi a studi sulla zona interessata, analisi di mercato e di studi fattibilità, predisposizione del progetto;
- costi di costituzione e di esercizio della cooperazione, per tutta la durata funzionale dello svolgimento del progetto;
- costi di animazione dell'area interessata finalizzata ad avvicinare i produttori ai consumatori al fine di rendere attuabile un progetto;
- costi per attività promozionali finalizzate a potenziare l'aggregazione, la programmazione e l'integrazione delle filiere agroalimentari, comprese le spese di progettazione e realizzazione di attività promozionali e campagne di comunicazione sulle caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e quelli per valorizzare e promuovere nuovi prodotti agricoli e/o processi produttivi sempreché riferiti ad attività agricola.

Sono escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio già svolta dai beneficiari o dai singoli soggetti che aderiscono alla cooperazione.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole che aderiscono al GC devono avere la propria sede operativa ed almeno i due terzi dei terreni nella regione Campania ed i prodotti interessati devono essere ottenuti su parcelle agricole ubicate nel territorio regionale.

Le forme di cooperazione devono essere a vantaggio del settore agricolo a prescindere dal fatto che i soggetti che aderiscono al GC siano o meno attivi nel settore agricolo.

Le attività finanziabili devono essere realizzate nella regione Campania.

I prodotti ammessi sono quelli agricoli che, anche dopo eventuali fasi di trasformazione, devono rientrare tra quelli elencati nell'allegato I del TFUE.

In caso di cooperazione finalizzata alla promozione e alla costituzione di filiere corte, tra i produttori agricoli ed il consumatore finale, non può inserirsi più di un intermediario.

In caso di cooperazione finalizzata alla realizzazione e alla promozione di mercati locali, le attività connesse devono essere realizzate in un raggio chilometrico massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine dei prodotti e tutte le aziende agricole del partenariato e i relativi prodotti devono rispettare tale limite.

Le spese ammissibili devono essere relative alle attività realizzate dal beneficiario inteso come GC nel suo insieme e non a quelle riferite ai singoli partner.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei progetti, basati su principi di trasparenza e imparzialità, saranno ispirati a valutazioni che prevedono premialità sui seguenti aspetti:

- la più ampia partecipazione di imprese agricole nel partenariato;
- maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazione sulle caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di qualità dei prodotti acquistati;
- un'ampia gamma di prodotti agricoli coinvolti, sia in termini di quantità sia in termini di qualità, intesa come qualità certificata riferita ai prodotti agroalimentari tutelati a livello europeo (DOP, IGP, ecc.) e gli altri come individuati alla lettera a) par. 1 dell'art. 16 Reg UE 1305/2013;
- elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale che prevedono maggiore contrazione della filiera mediante vendita diretta da parte degli agricoltori.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo "*Costi ammissibili*", conformi al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati

individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

R01 - M 16.4 - Commercializzazione di prodotti anche trasformati che, dopo le fasi di trasformazione, non rientrano tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità del Gruppo di cooperazione tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o

documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la predisposizione di:

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

M01 - M 16.4 - Il beneficiario dovrà comunicare preventivamente alla realizzazione degli eventi l'elenco dei prodotti che saranno coinvolti e tutte le eventuali variazioni che dovessero presentarsi prima degli eventi.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web www.agricoltura.regione.campania.it, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

La **filiera corta**, come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di

produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

8.2.15.3.5. 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi SWOOT emerge che in alcune aree rurali della Campania persiste una diffusa presenza di fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico (W20) dove si riscontra una bassa efficienza organizzativa del ciclo dei rifiuti agricoli (W27). Tale degrado e l'intensivizzazione determinano inoltre una costante minaccia alla salvaguardia della biodiversità (W43), delle acque e del patrimonio naturale (W24, W30), del suolo, sia in termini di struttura e sostanza organica (W26, W21), di rischio erosione (W31) che idrogeologico (W30). Il carico zootecnico è particolarmente elevato nelle province di Napoli e Caserta (W29) e i metodi di spandimento dei reflui di allevamento sono in genere inefficienti (W22).

Emergono, quindi, i seguenti fabbisogni F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 che la sottomisura contribuisce a soddisfare. Infatti con questa tipologia di intervento si sostengono partenariati promossi da una pluralità di soggetti che si aggregano per la realizzazione di "Progetti collettivi" finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura. I progetti collettivi consentono di rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali.

La tipologia di intervento sostiene quindi, oltre all'aggregazione tra attori, anche l'aggregazione tra Misure e Sottomisure del presente PSR, contribuendo in modo diretto all'intera Priorità 4 e in modo indiretto alle Focus Area 5D, 5E.

Tale tipologia di intervento inoltre è funzionale agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Cambiamenti climatici" e "Innovazione", in quanto favorisce la cooperazione tra diversi soggetti per l'individuazione di strategie innovative adeguate alla complessità dei diversi aspetti connessi ai temi ambientali e ai cambiamenti climatici.

I Progetti collettivi dovranno interessare una o più aree tematiche tra quelle sotto indicate:

1. *Biodiversità naturalistica e agraria*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione delle aree Rete Natura 2000 e delle altre aree ad alto valore naturalistico; alla tutela e valorizzazione delle varietà vegetali e razze animali a rischio di estinzione anche attraverso le produzioni tipiche locali e di alto valore derivanti dalle stesse.
2. *Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico*: i Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento e miglioramento dei livelli di sostanza organica del suolo, al contrasto ai fenomeni di erosione, alla protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e maggiore resilienza ai cambiamenti climatici.
3. *Gestione e tutela delle risorse idriche*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento della gestione delle acque e alla tutela dei corpi idrici.
4. *Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte in agricoltura*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento delle performance ambientali connesse alle emissioni prodotte da allevamenti zootecnici e da pratiche agricole, in particolare su aree regionali ad agricoltura

intensiva e/o ad elevata densità zootecnica.

5. *Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento o ripristino della diversità del paesaggio, al recupero di aree degradate per dissesto o abbandono, alla salvaguardia del paesaggio anche attraverso una razionale gestione dei rifiuti agricoli.

La presente tipologia di intervento finanzia le azioni che consentono accordi di cooperazione tra imprese agricole e forestali, enti pubblici territoriali, enti di ricerca e sperimentazione, associazioni e altri portatori di interesse locale, che si realizzano attraverso un Progetto collettivo ad oggetto l'individuazione e l'azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR, riportati nella tabella che segue, per corrispondere agli obiettivi delle aree tematiche sopra indicate.

Il sostegno è erogato per le seguenti attività:

- azioni di animazione e di condivisione delle conoscenze tra gli attori di un determinato territorio con specifiche problematiche ambientali per l'approfondimento conoscitivo e la concertazione di azioni coordinate;
- azioni di coinvolgimento del maggior numero di beneficiari, in particolare degli imprenditori agricoli;
- realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel quale sono condivisi gli interventi da realizzare da parte dei soggetti partecipanti;
- realizzazione di un progetto collettivo che attua l'accordo di cooperazione con riferimento ai tempi di realizzazione e alle attività di ciascun partecipante per il raggiungimento degli obiettivi.